

# RESOCONTO STENOGRAFICO

368.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	40743, 40778	GLIO REGIONALE DELLA LIGURIA (2240); MARTINAZZOLI ed altri (2295); MA- STRANTUONO ed altri (2590); ZANGHERI ed altri (2952); DEL PENNINO ed altri (3441).	
<b>Disegni di legge:</b>		<b>PRESIDENTE</b> . . .	40743, 40748, 40751, 40754, 40758, 40760, 40761, 40762, 40763, 40771, 40772, 40773, 40774, 40775, 40779, 40780, 40787, 40789, 40791, 40792, 40793, 40794, 40795, 40796, 40798, 40799, 40800, 40801, 40802
(Approvazione in Commissione) . . .	40807	<b>BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)</b> .	40801, 40802
(Fissazione ad una Commissione del termine per riferire all'Assemblea)	40751	<b>BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)</b> .	40774, 40779
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	40743	<b>CALDERISI GIUSEPPE (FE)</b> . . .	40773, 40800
<b>Disegno di legge (Seguito della discus- sione):</b>		<b>CIAFFI ADRIANO (DC), Relatore per la   maggioranza</b> . . . . .	40762, 40771, 40795
Ordinamento delle autonomie locali (2924); e delle concorrenti proposte di legge: BASSANINI ed altri (113); TATARELLA ed altri (236); TEALDI (360); QUARTA (711); LA GANGA ed altri (805); VOLPONI ed altri (1565); CONSI-			

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

PAG.	PAG.
FERRARA GIOVANNI (PCI) . . . . .	(Annunzio) . . . . .
FRANCHI FRANCO (MSI-DN) . . . . .	(Approvazione in Commissione) . . . . .
40792, 40793	(Assegnazione a Commissione in sede
40760, 40772, 40779, 40793, 40795	referente) . . . . .
GAVA ANTONIO, <i>Ministro dell'interno</i> .40762,	(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .
40795	(Trasferimento dalla sede referente
GITTI TARCISIO (DC) . . . . .	alla sede legislativa ai sensi dell'ar-
40762	ticolo 77 del regolamento) . . . . .
LABRIOLA SILVANO (PSI) 40780, 40786, 40787,	
40789	
LANZINGER GIANNI (Verde) . . . . .	<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>
40758, 40796, 40798	(Annunzio) . . . . .
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	
(PCI) . . . . .	<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea</b>
40752	<b>per il periodo 20 novembre-1° di-</b>
MARRI GERMANO (PCI) . . . . .	<b>cembre 1989 (Approvazione):</b>
40748	PRESIDENTE . . . . .
MONELLO PAOLO (PCI) . . . . .	40763, 40765, 40766, 40767,
40745	40768, 40769, 40770, 40771
QUERCINI GIULIO (PCI) . . . . .	CALDERISI GIUSEPPE (FE) . . . . .
40772, 40801	40769
RUSSO FRANCO (Misto) . . . . .	CAPRIA NICOLA (PSI) . . . . .
40774, 40798	40764
SODDU PIETRO (DC) . . . . .	GITTI TARCISIO (DC) . . . . .
40794, 40795	40769
TASSI CARLO (MSI-DN) 40754, 40762, 40789,	GRILLO SALVATORE (PRI) . . . . .
40791, 40799, 40800	40770
<b>Disegno di legge (Deliberazione ai sensi</b>	MACCIOTTA GIORGIO (PCI) . . . . .
<b>dell'articolo 96-bis, comma 3, del</b>	40766
<b>regolamento):</b>	MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (Verde) . . . . .
S. 1893. — Conversione in legge, con	40765,
modificazioni, del decreto-legge 30	40766, 40771
settembre 1989, n. 332, recante mi-	TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .
sure fiscali urgenti ( <i>approvato dal</i>	40768
<i>Senato</i> ) (4310).	VISCO VINCENZO (Sin. Ind.) . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	40767
40775, 40776	<b>Convalida di un deputato . . . . .</b>
FRASSON MARIO (DC), <i>Relatore</i> .40775, 40776	40802
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	<b>Per fatto personale:</b>
<i>per le finanze</i> . . . . .	PRESIDENTE . . . . .
40776	40778
TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .	BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) . . . . .
40776	40778
<b>Disegno di legge (Deliberazione ai sensi</b>	<b>Per lo svolgimento di un'interroga-</b>
<b>dell'articolo 96-bis, comma 3, del</b>	<b>zione:</b>
<b>regolamento):</b>	PRESIDENTE . . . . .
Conversione in legge del decreto-	40803
legge 6 novembre 1989, n. 357, re-	VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . . .
cante norme in materia di recluta-	40803
mento del personale della scuola	<b>Presidente del Consiglio dei ministri:</b>
(4321).	(Trasmissione di documento) . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	40807
40777	<b>Sindacato ispettivo:</b>
MATTARELLA SERGIO, <i>Ministro della</i>	(Trasformazione di documenti) . . . . .
<i>pubblica istruzione</i> . . . . .	40808
40777	<b>Votazioni nominali . . . . .</b>
MAZZUCONI DANIELA (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	40776, 40777, 40796,
40777	40800
TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .	<b>Ordine del giorno della seduta di do-</b>
40777	<b>mani . . . . .</b>
<b>Proposte di legge:</b>	40803
(Adesione di un deputato) . . . . .	
40806	

**La seduta comincia alle ore 10.**

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 10 novembre 1989.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Cristofori, Paganelli e Senaldi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in altra seduta, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, che la XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

«Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966,

alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome» (3607).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle autonomie locali (2924); e delle concorrenti proposte di legge: Bassanini ed altri (113); Tatarella ed altri (236); Tealdi (360); Quarta (711); la Ganga ed altri (805); Volponi ed altri (1565); Consiglio regionale della Liguria (2240); Martinazzoli ed altri (2295); Mastrantuono ed altri (2590); Zangheri ed altri (2952); Del Pennino ed altri (3441).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle autonomie locali; e delle concorrenti proposte di legge: Bassanini ed altri; Tatarella ed altri; Tealdi; Quarta; La Ganga ed altri; Volponi ed altri; Consiglio regionale della Liguria; Martinazzoli ed altri; Mastrantuono ed altri; Zangheri ed altri; Del Pennino ed altri.

Ricordo che nella seduta del 24 ottobre scorso sono stati approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2924.

Passiamo pertanto all'articolo 3 del di-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

segno di legge, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

*(Rapporti tra regioni ed enti locali).*

«1. Ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ferme restando le proprie funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali ripartiscono le funzioni a livello locale tra comuni e province conformandosi ai principi stabiliti dalla presente legge e identificando gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. Le leggi statali e regionali disciplinano, nel rispetto delle norme costituzionali, lo svolgimento di forme di cooperazione e dei rapporti dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la parola: attraverso con la seguente: tramite.*

3. 1.

Tassi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3.10.

La Ganga, Soddu.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto delle rispettive loro funzioni e competenze.*

3. 2.

Tassi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

3. 9.

La Commissione.

*Al comma 3, sostituire le parole da: Le leggi statali a: costituzionali con le seguenti: Le regioni possono, con legge, di-*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

sciplinare, nel rispetto delle norme costituzionali e statali.

3. 3.

Tassi.

*Al comma 4, dopo le parole: La regione aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle norme statali e compatibilmente con le indicazioni programmatiche generali.

3. 4.

Tassi.

*Al comma 5, sostituire la parola: concorrono con le seguenti:* devono concorrere.

3. 5.

Tassi.

*Al comma 6, dopo le parole: La legge regionale aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle norme generali e della programmazione statale.

3. 6.

Tassi.

*Al comma 7, dopo le parole: La legge regionale aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della programmazione statale.

3. 7.

Tassi.

*Al comma 8, dopo la parola: regionale aggiungere le seguenti:* nel rispetto di quelle statali.

3. 8.

Tassi.

Passiamo alla discussione sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Monello. Ne ha facoltà.

PAOLO MONELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certamente sbaglierebbe chi sottovalutasse l'importanza della discussione sulla riforma delle auto-

nomie locali che ormai impegna questo ramo del Parlamento da oltre un anno, solo in questa legislatura; ma sbaglierebbe anche chi, di fronte alle asperità e alla complessità della problematica si accontentasse del poco, dicendo che il poco è meglio del niente.

Il dibattito in corso, i contributi che sono venuti dalle diverse forze politiche, le idee di specialisti della materia che hanno permeato le varie proposte presentate, il dibattito sulla stampa, la passione quotidiana che tanti amministratori mettono nel tentare di risolvere i problemi delle loro comunità facevano sperare che questa occasione fosse davvero quella buona e che maturo fosse il momento di una svolta radicale.

Di fronte al tanto parlare che si fa sulla crisi dei rapporti tra stato e cittadino, al rifiuto della partitocrazia, allo sfascio della pubblica amministrazione, ci si poteva aspettare una riforma importante, non dico completa ma quanto meno più incisiva, di rottura con norme che risalgono in buona sostanza al 1865.

Perché, onorevole Ciaffi, adeguare le istituzioni sulla radice antica? Non è forse maturo il nostro paese, al pari degli altri stati europei, per adottare, sperimentare e correggere, se necessario, forme nuove di autogoverno all'altezza dei problemi che scoppiano sempre più gravi nelle comunità e ai quali il sindaco deve, non «dovrebbe», essere in grado di rispondere subito, perché in quel momento rappresenta lo Stato?

Invece, come è stato sottolineato da altri colleghi, anche della maggioranza, è prevalsa un'impostazione di mera razionalizzazione dell'esistente con un'impronta di malcelato centralismo nei controlli e nei poteri sostitutivi del prefetto, nonché nel ruolo del segretario, il che inficia o oscura la positività dell'innovazione dell'autonomia statutaria.

Manca la riforma più incisiva, cioè quella elettorale. È stata stralciata la questione delle aree metropolitane, cuore della civiltà di un paese e vetrina della qualità e dignità della vita di quel paese stesso. Eppure, siamo ancora in tempo ad intro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

durre incisive modifiche, a realizzare una vera riforma istituzionale e non una semplice razionalizzazione dell'esistente, specie alla luce dei fatti di Roma.

Dare ai comuni e alle province la possibilità di vivere con maggiore snellezza di procedure non significa solo sciogliere qualche centinaio di enti o associazioni di secondo grado e definire tutto ciò riforma.

In un suo intervento, a marzo, il ministro Gava ha parlato di dinamicità negli interventi e di efficienza garantiti ai comuni dalle norme in esame. Signor ministro, da nove anni il mio comune lotta per costruire un depuratore, scontrandosi, fino a stamattina, al ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con mille impedimenti e difficoltà, ma anche con troppe discrezionalità politiche. Difficoltà dello stesso genere si incontrano per costruire un mercato ortofrutticolo, un sistema fognario, una scuola, un asilo.

Il disegno di legge n. 2924 non garantisce niente da questo punto di vista, perché rimangono in piedi altri poteri, altre bardature.

L'articolo 3 risulta costruito in gran parte sulla base di emendamenti presentati dal gruppo comunista. È un articolo importante, che definisce i rapporti tra regioni, comuni e province, ma che, pur rappresentando una conquista, rischia di essere vanificato per una serie di motivi che cercherò di esporre, partendo dall'esperienza della mia regione, la Sicilia, che ha definito con una sua legge, nel 1986, i rapporti tra regione e provincia, chiamando i comuni a partecipare all'elaborazione della programmazione a livello provinciale e regionale (in tal senso si muove anche l'emendamento 3.9 della Commissione).

Tuttavia, l'esperienza ci ha insegnato che si tratta di meri ludi cartacei, che sono serviti solo per dare incarichi a qualche studio professionale di elaborare progetti ai quali i comuni non hanno dato il benché minimo contributo, essendo chiara tutta l'inutilità e l'aleatorietà dei relativi finanziamenti.

Le norme previste nell'articolo 3 vanno

quindi integrate con la possibilità concreta di un coordinamento, di un accordo di programma, in modo da non superare mai, però, la volontà dei singoli consigli (così come proposto successivamente da un nostro emendamento) e soprattutto la certezza delle risorse.

Inoltre, bisogna eliminare gli enti inutili, carrozzoni che divorano fiumi di denaro e costruiscono il potere delle varie forze politiche di maggioranza nel territorio. È importante non solo liberarsi delle associazioni di secondo grado, ma anche distruggere le bardature inutili degli uffici periferici delle regioni. In Sicilia, in particolare, sono state attribuite alle province opportune competenze per la tutela dell'ambiente, sono stati sciolti gli enti provinciali del turismo, ma i consorzi di bonifica sono rimasti in piedi; per non parlare delle distorsioni operate dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura nella gestione delle leggi agrarie.

Si tratta di puri e semplici esempi, che però dimostrano concretamente come la riforma delle autonomie locali debba essere veramente una *reductio ad unum* dei poteri e delle competenze sul territorio del comune e della provincia. Queste, sì, sono le uniche antiche radici, non le bardature sovrapposte delle amministrazioni regionali sul territorio.

L'articolo 3 stabilisce solo tre livelli: è necessario quindi vigilare affinché scompaiano veramente tanti carrozzoni ed enti inutili. Solo per la captazione, l'adduzione e l'erogazione dell'acqua (che è carente in molte zone del sud ed in Sicilia) esistono nel Mezzogiorno ed in Sicilia ben duemila enti, rispetto ai settemila presenti in tutta Italia. Si tratta di una enormità irrazionale, inefficiente e costosissima, oltre che inquinata dalla mafia.

Infine, voglio fare una riflessione su un aspetto implicito nell'articolo 3, che stabilisce funzioni a livello locale per le quali, di anno in anno, sarà necessario provvedere ad erogare le somme per l'espletamento dei compiti assegnati. È logico che la norma vada bene ma, signor ministro ed onorevoli colleghi, non posso fare a meno di esprimere tutta la nostra preoccupa-

zione per ciò che si prepara per la finanza regionale, in particolare per quella delle regioni a statuto speciale.

Non dico queste cose per partito preso, ma per esperienza diretta. Chi vi parla, infatti, amministra la città di Vittoria da più di otto anni in veste di sindaco e di assessore; mi sono sempre occupato del bilancio e, di fronte alle riduzioni di risorse da parte dello Stato ed alla discrezione assoluta nell'assegnare i contributi da parte della regione, non ho timore di affermare in quest'aula che spesso sono stato costretto a fare i salti mortali per far quadrare un bilancio in cui le singole voci di spesa sono sempre in crescita, a fronte di servizi incomprimibili ed ineliminabili e ad una riduzione del totale delle risorse in cifra relativa.

L'articolo 3 è quindi contraddetto dalle norme contenute nel disegno di legge n. 1894 presentato al Senato. Gli asili nido, i consultori, la rete dei trasporti, la costruzione di ospedali e case di ricovero non saranno più finanziati dallo Stato nelle regioni a statuto speciale. Si riduce del 10 per cento il fondo sanitario di parte corrente quando, specialmente in Sicilia, le farmacie hanno ricevuto finanziamenti fino a settembre e mancano attrezzature moderne che evitino l'emigrazione dei malati al nord (per non parlare poi dei trasporti e dell'agricoltura). Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte in quest'aula dai colleghi originari di altre regioni autonome.

Voi certo non ascolterete dalla mia parte politica una difesa della regione siciliana, in particolare del suo governo; è assurdo però stabilire compiti e funzioni, servizi e competenze da un lato e poi, dall'altro, affermare in modo generico e non documentato che le regioni a statuto speciale hanno avuto dieci volte di più delle regioni a statuto ordinario, riducendo così i conferimenti con conseguenze gravissime.

Vi è poi un disegno di legge (atto Camera n. 4228) che dà ai comuni la possibilità di accendere mutui per l'acqua nel sud. Si afferma che tale provvedimento è necessario: chi può metterlo in dubbio? Non si può però accettare che, contemporaneamente,

violando la Costituzione, si distrugga il concetto stesso del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 38 dello statuto siciliano, che serve per realizzare i lavori pubblici, quindi acquedotti e fognature. In cambio, il disegno di legge n. 1897 stabilisce che saranno conferiti alla regione Sicilia i mezzi finanziari ricavati dalla vendita dei beni demaniali, che non si sa se e quando arriveranno.

Tutto ciò è assurdo. Altro che certezza di risorse, signor ministro! I comuni dell'isola non avranno niente da una regione alla quale si tagliano 1.700 miliardi di finanziamenti nel solo 1990. Con tagli di questo tipo, nessuna riforma potrebbe essere in grado di aiutare gli amministratori a svolgere meglio il proprio compito. L'autonomia impositiva nel sud rappresenterà ben poco se non verrà accompagnata da una congrua perequazione relativamente ai tessuti produttivi più deboli. L'erogazione dei servizi rimarrà scadente senza i necessari finanziamenti; non vi sarà la possibilità di colmare le piante organiche.

Senza certezza di risorse, sarà impossibile aiutare i comuni a rispondere pienamente alle esigenze dei propri cittadini, siano esse relative all'acqua, alla costruzione celere di un depuratore, ai servizi alle imprese, ai consultori e agli asili nido o ai servizi di solidarietà per minori, anziani, portatori di handicap, giovani a rischio, disoccupati, immigrati, insomma per tutte le fasce della nuova povertà per le quali non basta più l'appello al volontariato ma è necessario l'intervento organico dello Stato.

I comuni, specialmente nel sud, non potranno vincere la sfida della mafia, perché la qualità della vita non migliorerà senza la qualificazione e la certezza delle risorse ed essi non avranno concretamente i poteri per presentare un'immagine forte ed incisiva dello Stato. Ad una immagine di tal genere si può arrivare, infatti, solo risolvendo i problemi e, soprattutto, disponendo dei mezzi economici per farlo. Occorre insomma una chiara ed incisiva riforma delle autonomie, come quella che vorrebbe il nostro partito.

Ecco perché, per tante contraddizioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

interne, le norme al nostro esame rischiano di rappresentare un'occasione mancata e quel poco che si vuole realizzare rischia di essere poco davvero e addirittura di aggravare la situazione. Siamo quindi molto preoccupati per le norme contenute nell'articolo 3 perché esse, pur positive e condivise da noi, vengono di fatto annullate da scelte parallele contraddittorie.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Marri. Ne ha facoltà.

**GERMANO MARRI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 3 del disegno di legge in discussione si delinea un quadro dell'amministrazione locale, comprensivo delle regioni, delle province e dei comuni, incentrato sulla funzione coordinatrice e propulsiva della programmazione.

Dobbiamo subito dire che l'articolo 3 costituisce a nostro avviso uno dei punti più significativi del lavoro svolto dalla I Commissione. Il disegno di legge previsto dal Governo ignorava questo punto e lo relegava a poco più di una semplice citazione confinata all'articolo 48, dove il ruolo della regione veniva richiamato in termini del tutto insufficienti e riduttivi. Noi lo consideriamo invece un momento caratterizzante della riforma delle autonomie, anche per superare una visione strettamente localistica che ancora permane in molti amministratori ed anche in certi settori e in certe pratiche politiche interessate a fare delle amministrazioni locali centri di potere e di controllo più che momenti di governo, di espressione politica, nel senso più alto del termine, della collettività locale nel quadro della società nazionale.

L'articolo 3 nella sua attuale veste riflette (mi si consenta di ricordarlo) un'esperienza portata avanti nel corso degli ultimi anni, con indicazioni originali e contributi importanti al rinnovamento istituzionale ed allo sviluppo democratico del nostro paese, da parte di alcune amministrazioni regionali. Si tratta di un'esperienza che è stata certamente difficile (lo

posso dire perché l'ho vissuta direttamente), non priva di contraddizioni e di scontri, talvolta frustrante e che (dobbiamo purtroppo riconoscerlo) non è riuscita completamente.

Nel corso del tempo, le amministrazioni regionali si sono andate irrigidendo, per alcuni aspetti si sono andate frammentando. Non c'è stata, o comunque è stata insufficiente, un'azione unitaria. La funzione legislativa ha dunque finito per ridursi ad una pratica del caso per caso e la regione ha in sostanza finito per atteggiarsi, anche per il modo in cui vi si è rapportata la collettività, come un grosso ente locale, come una grossa amministrazione comunale.

L'occasione, definita a suo tempo storica, della riforma regionale — non a caso si parlò di riforma delle riforme, di momento forte, di punto di partenza per una riforma istituzionale generale dell'organizzazione dello Stato — non è stata colta.

Si sono riproposti gli stessi limiti dell'amministrazione centrale dello Stato e la regione non è stata in grado, o meglio non è stata nemmeno messa in grado, di giungere alla collocazione indicata da quell'importante dibattito culturale e scientifico che aveva accompagnato la prima fase costituente delle regioni, cioè di svolgere un ruolo di programmazione e di coordinamento delle amministrazioni locali nel quadro della programmazione e degli indirizzi nazionali.

Tale funzione fondamentale è stata soffocata da una legislazione nazionale di dettaglio non rispettosa delle autonomie ed invasiva delle competenze regionali, che da una parte ha aggravato ed ha appesantito oltre misura il carico legislativo del Parlamento e, dall'altra, ha reso inutile quella peculiare funzione della regione consistente in un potere legislativo capace di tradurre i fondamentali indirizzi nazionali nelle diverse realtà territoriali, di interpretarne le caratteristiche sociali, economiche e culturali e di promuovere e sostenere uno sviluppo coerente con gli obiettivi di una programmazione democratica definita a livello regionale con il

concorso di tutti i soggetti pubblici e privati.

In tale contesto, le regioni sono state costrette a ricercare altri ruoli ed hanno teso, in molti casi, a sostituirsi nella funzione amministrativa propria degli enti locali, creando nel tempo contraddizioni e contrapposizioni crescenti all'interno dello stesso movimento delle autonomie, che non hanno certamente aiutato l'emergere di un disegno unitario dell'amministrazione pubblica.

Mi limito ad accennare all'azione di surroga e di vero e proprio esproprio delle funzioni regionali da parte dell'amministrazione centrale: mi riferisco all'inesistenza di una programmazione nazionale, all'assenza di una legislazione di principi entro la quale le regioni potevano trovare un quadro di orientamento più preciso e, infine, alla mancanza di una reale autonomia finanziaria, pur nell'ambito degli indirizzi generali dello Stato, sicché ormai, come è noto, le regioni possono svolgere la loro manovra di bilancio, attivare le loro autonome scelte di spesa solo su un 10 per cento delle risorse nazionali.

Sono queste alcune delle valutazioni — lo dico per inciso — che ci inducono anche oggi a formulare un giudizio complessivamente negativo su questa legge di riforma delle autonomie, sia per la sua impostazione complessiva, che ne fa praticamente una riedizione seppure aggiornata della legge comunale e provinciale del 1934, sia perché la riforma, il cui iter perdura da molti anni, doveva — è bene ricordarlo — essere adottata contestualmente alla riforma regionale, comunque all'indomani del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, secondo l'impegno preso a suo tempo dal Governo.

Proprio questa carenza di attuazione costituisce tuttora un freno alle possibilità di crescita, un ostacolo alla realizzazione in Italia di una efficiente amministrazione pubblica, in definitiva un fattore di arretratezza. Ed anche oggi — ecco il nostro rilievo — la riforma rischia ancora una volta di procedere isolata da un contesto generale di esigenze di riorganizzazione e rilancio della pubblica amministrazione.

Alla luce di queste considerazioni, il nuovo testo dell'articolo 3, così come viene sottoposto al nostro esame, costituisce a nostro avviso un passo avanti per fornire una base normativa per una trasformazione ed un arricchimento dell'azione delle regioni e degli enti locali e per la loro reciproca integrazione.

Infatti, la questione che si è posta con maggiore evidenza in questi anni, almeno in un certo numero di realtà regionali, ha riguardato il modo di favorire e di determinare un'azione unitaria di tutta l'amministrazione pubblica, nonché il modo di riunificare e di indirizzare le diverse funzioni e competenze e le singole risorse per obiettivi comuni.

In alcuni casi si è riusciti in questa impresa facendo leva sulla convergenza delle volontà politiche ma, alla lunga, anche nei casi migliori tale vincolo tende ad allentarsi. Si rendono cioè necessari atti e norme che definiscano con chiarezza modi e procedure per fornire alla programmazione democraticamente definita connotati di certezza e di continuità e strumenti di verifica e di rettifica senza i quali lo sforzo dell'amministrazione è destinato a fallire.

A questo fine è necessario un potere di indirizzo e legislativo capace di intervenire organizzando, ripartendo e raccordando tra loro le funzioni amministrative dei vari soggetti istituzionali, in primo luogo province e comuni, evitando la sovrapposizione delle competenze e la dispersione delle iniziative.

In questo senso riteniamo essenziale la disposizione del comma 2 dell'articolo 3, che consente alla regione di ripartire le funzioni a livello locale. La presentazione dell'emendamento La Ganga e Soddu 3.10, sostitutivo del comma 2, rivela che su questo aspetto — ripeto, assai importante — permangono dubbi e ripensamenti e che non si intende sciogliere con chiarezza una questione che in questi anni è stata fonte di contrasti e contrapposizioni paralizzanti. Considereremmo pertanto l'approvazione di tale emendamento un passo indietro e un contributo alla confusione.

Il comma 3 dell'articolo in esame defi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

nisce con sufficiente chiarezza un'altra questione di grande importanza, rendendo possibile la realizzazione di un compiuto sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico e sociale. Si propone cioè come momento fondamentale dell'iniziativa delle autonomie lo strumento della programmazione, con il quale la regione determina gli obiettivi, ripartisce le risorse, stabilisce le forme ed i modi della partecipazione, fissa i criteri e le procedure per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, con il concorso determinante — è questo un punto da sottolineare con particolare evidenza — dei comuni e delle province nell'ambito delle leggi nazionali.

Queste disposizioni, che raccolgono le indicazioni di precisi emendamenti avanzati dal nostro gruppo nel corso del dibattito in Commissione, costituiscono la base per il rilancio della programmazione regionale e per sostenere uno sforzo di intervento che, proprio per la carenza di norme, non è riuscito in questi anni a dare tutti i frutti possibili, anche in quelle realtà regionali che, pur con grande decisione ed impegno, si erano poste sulla strada della programmazione.

Da una parte, va evitato in modo chiaro il rischio di quello che è stato chiamato il centralismo regionale, di una regione cioè che riproponga i comportamenti dello Stato centrale, liquidando la peculiarità degli interessi e delle esperienze rappresentati dagli enti locali, calando decisioni dall'alto senza la partecipazione e il concorso determinante dei comuni e delle province. Dall'altra, deve essere evitato il grande rischio rappresentato da un municipalismo che si rinchiuda in se stesso, che cerchi le scorciatoie del rapporto diretto con i vari ministeri senza preoccuparsi di inserire i propri programmi e progetti in maniera ordinata e coerente all'interno di un disegno regionale e nazionale. È quanto è avvenuto in tanti casi in questi anni e che si è espresso nella deprecata politica degli interventi a pioggia sollecitati e procacciati dai vari «santi in paradiso», per cui si

sono determinate situazioni contraddittorie e, in ultima istanza, ingiuste tra realtà territoriali vicine o addirittura confinanti, nonché frammentarietà o comunque insufficienza delle soluzioni e sperpero di risorse.

Riproporre dunque la programmazione regionale come momento centrale degli interventi delle autonomie locali e fornire a questa strumenti legislativi precisi significherebbe ridare forza a tutto il sistema delle autonomie e rendere possibile nel concreto la realizzazione, nell'interesse della collettività, di opere importanti, altrimenti destinate a fallire.

Si pensi solo per un momento alla complessità di alcuni programmi su ampia scala, come per esempio i piani integrati mediterranei, suscettibili di far affluire ingenti risorse della Comunità europea. La definizione di tali piani, la predisposizione dei progetti esecutivi conseguenti e la loro realizzazione richiedono il concorso e l'impegno di risorse di un insieme di soggetti pubblici ed anche privati: dalla Comunità europea allo Stato centrale, dalle regioni ai comuni.

Oppure si pensi anche ad un piano urbanistico territoriale (o più semplicemente all'individuazione ed ubicazione di una discarica o ad un piano per i trasporti pubblici o al risanamento di una vasta area territoriale) per capire quanto sia fondamentale definire con norme precise il rapporto fra le varie amministrazioni interessate e quanto sia importante individuare con precisione le procedure, i tempi ed i modi con cui vari soggetti si confrontano, decidono ed operano per la realizzazione di questi comuni progetti.

L'esigenza è dunque quella di trovare e di definire un luogo ed un metodo di discussione e di confronto, suscettibili poi di determinare una sintesi, un concorso di forze ed un controllo delle iniziative, in modo da pervenire in tempi ragionevoli e conformi agli interessi della collettività alla realizzazione del progetto, in concreto alla costruzione di un'opera, al raggiungimento insomma degli obiettivi che ci si è proposti.

E' in questo senso che il quadro norma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

tivo delineato con l'articolo 3, pur positivo, è a nostro avviso ancora incompleto; ci pare necessario infatti definire legislativamente il modo in cui la programmazione, intesa come definizione di indirizzi e di obiettivi, venga portata avanti in concreto in ordine ad azioni singole, alle quali concorrono le funzioni degli enti locali, della regione, delle province, dei comuni, ma anche dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche presenti nella regione.

A nostro avviso, dunque, uno dei problemi centrali e maggiormente attuali dell'amministrazione italiana è quello dell'esercizio integrato, coordinato e il più possibile contestuale delle funzioni convergenti su uno stesso progetto, su una stessa opera, ed appartenenti a soggetti diversi e reciprocamente autonomi. Il non aver risolto a tutt'oggi tale problema costituisce — lo voglio sottolineare ancora — uno degli ostacoli più ardui nell'azione delle amministrazioni locali, che rende defatigante, difficile, spesso impossibile, comunque più incerto e più dispendioso l'iter di tutti quei progetti che presuppongono il coordinamento delle iniziative e una forte integrazione dei soggetti.

A questa esigenza intendeva corrispondere lo strumento dell'accordo di programma, quale delineato da un nostro emendamento, che ci sembrava giusto inserire a conclusione dell'articolo 3, proprio per sottolinearne il valore fondamentale di principio. Si è preferito rinviare tale proposta, che noi continuiamo a considerare basilare, ad un'altra parte del testo della legge. Ciò che ci interessa ora è richiamare l'esigenza di questo strumento normativo, che da una parte garantisca la partecipazione di tutti i soggetti (e quindi allontani i rischi di un nuovo centralismo regionale) e dall'altra però induca necessariamente i soggetti stessi, pur gelosi della propria autonomia, a confrontarsi, uscendo da una visione ristretta, e ad ordinare la propria iniziativa al perseguimento di un interesse più vasto.

Ciò richiede la creazione di un vincolo giuridico da cui sorgano obblighi e diritti reciproci, facoltà reciproche di controllo e la necessità di muoversi nella stessa dire-

zione per il raggiungimento degli scopi definiti di comune accordo.

Queste sono alcune delle considerazioni che intendevamo fare a commento dell'articolo 3, che presenta, come abbiamo già detto, aspetti positivi, che rischiano però di rimanere lettera morta se non viene avanti un reale spirito riformatore che ponga al primo posto le esigenze effettive del paese, se non si mettono cioè da parte considerazioni di difesa e di pura conservazione di rendita politica, quali si manifestano per esempio nell'opposizione, che continuiamo a registrare, a qualsivoglia inizio di discussione sui meccanismi elettorali degli enti locali. E' un rifiuto che chiaramente condizionerebbe in termini negativi la funzionalità dell'intera riforma e la possibilità che essa produca i frutti sperati per il paese (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

#### **Fissazione ad una Commissione del termine per riferire all'Assemblea.**

**PRESIDENTE.** Comunico, in relazione alla richiesta del Governo di fissazione di un termine per la deliberazione finale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 123-bis del regolamento e a seguito delle intese intervenute nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 del regolamento, la XII Commissione dovrà riferire all'Assemblea entro il 1° dicembre 1989 sul seguente disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica:

«Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» (4227).

#### **Si riprende la discussione dei progetti di legge in materia di ordinamento delle autonomie locali.**

**PRESIDENTE.** Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni palesi mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lorenzetti Pasquale. Ne ha facoltà.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo un ordinamento democratico fondato su un largo riconoscimento dell'autogoverno locale, qual è quello delineato dalla Costituzione, è in grado di governare democraticamente i grandi processi di trasformazione sociali e culturali, economici e tecnologici che investono il nostro paese.

La scelta di centralizzare le decisioni è profondamente sbagliata, inefficace, controproducente; significa impossibilità di una selezione democratica delle molteplici domande sociali, significa crisi di efficienza, significa rischi maggiori di burocratizzazione. Proprio la complessità della nostra realtà sociale, fatta di scomposizione, frammentazione, diversificazione delle domande, richiede risposte articolate e flessibili; solo un sistema largamente decentrato può raccogliere questa sfida. Si tratta di scegliere da che parte si sta, chi si vuole rappresentare, quali interessi devono governare regioni e città e di rendere questi ultimi visibili senza permettere a chicchessia di ammantarli della comoda vernice della modernità o della governabilità.

Come evitare che il disagio, magari la critica diffusa, le tante diversificate domande sociali si risolvano in un'individuale e solitaria strategia di aggiustamento della propria condizione di vita? Se il punto in cui si radica la riforma del sistema politico e delle istituzioni, in particolare delle autonomie locali, è il cittadino portatore di diritti, allora occorrono, per non fare di questa affermazione solo una pura declamazione e perché i diritti diventino veramente poteri reali, istituzioni autonome, decentrate, autorevoli e duttili; occorre ricostruire una solidarietà pubblica e superare l'attuale povertà degli strumenti collettivi.

Certo, se il punto da cui si vuol far muovere la riforma delle autonomie locali è quello dei rapporti di potere tra i partiti, allora il rapporto con la società passa in secondo piano e si traduce essenzialmente

in un compito di contenimento delle sue tante domande ed esigenze di semplificazione, per così dire, dell'azione di Governo, riducendola a rapporto di scambio. Allora, certo, allo scopo non servono regioni e comuni forti. Questa è la sfida e il punto di scontro con la maggioranza, in ordine alla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.

Venendo alla concreta esperienza di questi anni (anche mia, se mi consentite) per quanto riguarda le regioni ed i rapporti tra queste ed altri livelli istituzionali, possiamo sicuramente dire che le regioni sono ormai una realtà corposa e irreversibile ma anche che esse sono state costrette a svilupparsi quasi come un corpo estraneo tra le vecchie strutture dello Stato accentrato, rimaste quasi del tutto immutate, e quelle delle autonomie locali, il cui ordinamento risale all'ottocento e al periodo fascista.

Non ci sono stati alcuna ristrutturazione e alcuno sfoltoimento dei ministeri e delle amministrazioni centrali; anzi, a parte i decreti del 1977, sono aumentati, determinando maggiore confusione ed incongruenza. Un esempio per tutti è quello delle problematiche connesse al territorio. Invece di riformare il Ministero dei lavori pubblici e di completare il passaggio dei poteri alle regioni, è aumentato il numero dei ministeri: abbiamo allora il Ministero dei lavori pubblici, quello dell'ambiente, quello della protezione civile e quello delle aree urbane. Insomma per non voler cambiare niente si attua una riforma solo per aggiunte.

I problemi conseguenti alle trasformazioni della società sono stati usati come giustificazione per un recupero centralista: non è stata attuata l'autonomia finanziaria delle regioni, come prevede l'articolo 119 della Costituzione; inattuato è il procedimento programmatico previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (elemento essenziale, anche se largamente insufficiente, del rapporto fra le regioni, le autonomie locali ed i poteri centrali dello Stato), con il quale si prevedeva che i piani regionali di sviluppo dovessero rappresentare non

solo un tassello significativo della programmazione nazionale, ma il punto di intreccio di tutti gli interventi programmatori che il settore pubblico, dai comuni alle amministrazioni dello Stato, avesse messo in campo in un dato territorio.

Si trattava di un'affermazione importante, che però è rimasta sulla carta, senza potere. Nell'esperienza concreta è emersa ad esempio la difficoltà a rapportarsi con le sovrintendenze o con le strutture decentrate del Ministero dei lavori pubblici, che rispondono esclusivamente agli apparati statali. I principi ed i metodi della legislazione nazionale non si sono adeguati alle esigenze delle autonomie e del decentramento, né a quella della competenza legislativa delle regioni. Come ricordava prima l'onorevole Marri, siamo anzi spesso in presenza di una legislazione invadente (valga un esempio per tutti: si è giunti addirittura a varare una legge sui parcheggi).

Il ritorno indietro rispetto al processo di attuazione dello Stato delle autonomie e del tratto regionalista di esso è dovuto anche alla crisi del sistema politico ed al rapporto distorto partiti-società e partiti-istituzioni, che ha toccato anche le autonomie locali.

Per rilanciare le ragioni del sistema delle autonomie locali è necessario individuare vari ed interrelati indirizzi riformatori. Ne cito uno per tutti: la riforma del sistema elettorale. L'attuale sistema non consente agli elettori di esprimersi con efficacia diretta ed immediata su un programma, su una coalizione e su un sindaco. Da ciò discende l'instabilità ed un potere permanente di contrattazione e di condizionamento.

Occorre altresì il riconoscimento di spazi sufficienti di autonomia finanziaria ed impositiva, affermando il principio della responsabilità in rapporto al risanamento della finanza pubblica ed alle improrogabili esigenze di equità del sistema fiscale.

Altri indirizzi riformatori si possono individuare a partire dalla crisi delle forme di partecipazione degli anni settanta fino ad un altro grande tema che ormai dilaga

in ogni riga della stampa e nei discorsi della gente: la riforma della pubblica amministrazione e la corretta individuazione di confini tra politica e amministrazione. Ciò sia per ridare slancio progettuale alla politica sia per riscattare la struttura amministrativa da infeudamenti e frustrazioni deresponsabilizzanti.

Nell'articolo 3 del provvedimento in esame assume grande rilievo la questione dei rapporti tra regioni ed enti locali. Dal disegno di legge del Governo si ricava la netta percezione della volontà di indebolire ulteriormente il tratto regionalista dell'ordinamento repubblicano. Modifiche positive sono state introdotte dalla I Commissione, grazie anche alla nostra forte battaglia, pur essendo ancora debole e non adeguato il riconoscimento del ruolo di governo delle regioni.

Il rapporto tra regioni ed enti locali ed il possibile ruolo di coordinamento della regione rispetto al complesso dei livelli di governo locale rappresentano un problema decisivo, per la soluzione del quale occorre tenere ben presente una coerente visione di un sistema istituzionale pluralistico, fondato sulle autonomie locali. Nei commi 3 e 4 vengono appunto sanciti il principio della cooperazione fra i vari livelli istituzionali ed il ruolo di coordinamento della regione. Ciò vuol dire, come ha sottolineato anche l'onorevole Marri, da una parte che occorre rimarcare che le autonomie locali sono costituzionalmente riconosciute e garantite (il che richiede di evitare i rischi di un neocentralismo a dimensione regionale), dall'altra che è necessario rilevare la decisiva portata innovativa delle istituzioni regionali.

Ogni possibile soluzione è destinata però a saltare se si fa del comune un organo periferico dello Stato centrale in luogo di una struttura riconducibile al sistema delle autonomie (purtroppo non mancano, anzi sono numerosi, i segnali in tal senso). A dimostrazione di ciò cito soltanto due esempi: il sistema di controllo sui comuni ipotizza procedure rispondenti alla filosofia del Ministero dell'interno; è enfatizzato il ruolo del segretario comunale. Così vengono meno le ragioni di fondo per le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

quali le regioni vennero istituite: l'attuazione piena del sistema autonomistico ed il punto di arrivo di un processo di ristrutturazione dello Stato centrale.

Una scelta che può senz'altro contribuire positivamente alla soluzione della questione dei rapporti tra regioni ed enti locali è, da un lato, la creazione di un sistema di deleghe agli enti locali ampio, efficace, responsabilizzante e con elementi di flessibilità, e dall'altro il pieno dispiegarsi del ruolo di programmazione generale proprio delle regioni attraverso il quale si valorizza il rapporto regioni-enti locali. Si deve trattare, insomma, di un nuovo assetto della delega, che dovrà riferirsi ai livelli istituzionali di primo livello effettivo, sia per funzioni organiche e permanenti sia prevedendo un arricchimento con l'assegnazione di deleghe per progetti-obiettivi, per accordi di programma che siano strettamente raccordati con una diversa e più avanzata impostazione della programmazione regionale e delle sue procedure.

Da questo punto di vista, utili iniziative (e d'altra parte potrei portare ad esempio la mia regione, l'Umbria) sono i piani integrati mediterranei, pur in presenza di un'ostentata indifferenza del Governo italiano, che non ha contribuito per la sua quota-parte a finanziarli; o, ad esempio, i progetti integrati di area che, unificando gli intenti tra i vari livelli istituzionali, salvaguardano l'unitarietà della progettazione, realizzano più efficacemente la previsione di un rapporto costi-benefici e consentono una verifica di questa previsione.

Concludendo, vorrei dire che certo è un compito difficile quello in cui siamo impegnati (la riforma delle autonomie locali, il rapporto fra la regione e gli enti locali), ma voi, Governo e forze di maggioranza, lo state affrontando con molta sciattezza e facendo pesare di più gli interessi di bottega che non quelli generali, dimenticando (o forse ricordandolo fin troppo bene) che la posta in gioco è quella di ridare lo scettro al popolo, che altrimenti rimane sovrano solo sulla carta.

L'obiettivo non può essere quello di

un'astratta architettura istituzionale per sbandierare una riforma delle autonomie locali purché sia prima delle elezioni amministrative, ma quello del concreto e pieno dispiegarsi della democrazia, e cioè, a ben vedere, della vita concreta e quotidiana delle donne e degli uomini del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che questa già decapitata cosiddetta riforma proceda secondo un calendario talmente alterno e strano da dimostrare ampiamente quale sia il significato che ad essa attribuiscono la maggioranza ed il Governo.

E' una riforma importantissima: l'ente locale rappresenta quanto di più vicino al cittadino esista nella macchina dello Stato, quanto di più vicino esista al popolo sovrano, che dovrebbe essere, in un sistema democratico, al centro di ogni attenzione da parte del legislatore, specie in un ordinamento costituzionale che prevede e sancisce l'obbligo del massimo decentramento amministrativo.

A fronte di questi principi fondamentali, di queste esigenze mai negate, anzi conclamate e propagandate, si va avviando l'approvazione di una riforma che da noi si definirebbe, con un'espressione idiomatico-vernacola, «a salti e bocconi», senza che si possa in qualche modo avere la possibilità di una visione di insieme.

Sia il *modus procedendi* sia l'alternanza degli ispiratori delle riforme stesse si stanno traducendo via via nell'approvazione di disposizioni che non hanno nulla a che vedere con quella che dovrebbe essere una seria riforma.

Signor Presidente, dobbiamo tener conto che in questo momento da parte della gente c'è una grande esigenza di avere un ente comunale (già un po' meno l'ente provinciale, molto meno l'ente regionale) efficiente, efficace e vicino alle ragioni ed alle esigenze del cittadino, che

possa decidere e che abbia la possibilità di farlo risolvendo i problemi.

Non a caso, un'espressione idiomatica tipica del «politichese» e ancora di più del «sinistrese» e del «sindacalese» — è quella che si sintetizza nelle parole «portare avanti» (i problemi); da parte nostra, invece, si sostiene che i problemi non debbono essere «portati avanti» ma, per quanto possibile, risolti. Ed allora diciamo che quella in esame è una riforma che non risolve alcunché ma serve solo ad aumentare la confusione: l'articolo 3 ne è un chiaro esempio.

Si vorrebbero stabilire rapporti corretti e quindi regolare la situazione esistente tra le regioni, le province ed i comuni. Di fatto, è stata già approvata la definizione della provincia quale «ente intermedio»; inutilmente mi sono opposto in Commissione ed il nostro gruppo ha rilevato che l'espressione «intermedio» pone veramente la provincia in una condizione di evanescenza e di non chiara definizione *in nuce*, a partire cioè dalla sua stessa qualificazione. La parola «intermedio» non ha alcun significato, salvo che non si voglia presupporre un'attività «intermedia» svolta dalla provincia in ogni rapporto che intercorra tra la regione e i comuni; il che non è, nè avrebbe potuto essere, perché ciò non avrebbe fatto altro che appesantire la già difficile situazione burocratica di un sistema che ha mantenuto integralmente la pesantezza della burocrazia «verticale» e gerarchica di una volta, aggiungendovi quella che sono solito definire «burocrazia orizzontale», costituita dalle assemblee, dalle commissioni, dalle sottocommissioni e da quant'altro.

In tal modo, si è completamente deresponsabilizzata qualsiasi attività pubblica nei confronti dei cittadini. Si sono rese necessarie nuove forme di controllo, si è addirittura arrivati ad inventare il difensore civico. Il cittadino, tuttavia, resta sempre schiacciato da una macchina burocratica che ha il peso della «verticalità» e quello della «orizzontalità»

Ciò avviene «a tutti i livelli», come dite voi, dalla RAI-TV fino all'ultimo piccolo comune o comunità montana del belpaese.

Già nel primo comma dell'articolo 3, nelle espressioni idiomatiche e semantiche che avete usato, riconosciamo quella forma di schiacciamento di tutto ciò che è in basso, che serve a far sì che quello che ritenete debba stare in alto rimanga dov'è. E' quindi la regione che a livello locale — scusate l'uso della parola «livelli»: è un altro dei guai derivanti dal vostro linguaggio — organizza l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso i comuni e le province. Non credo sia giusto usare la parola «attraverso»: se il significato che si vuole esprimere è quello di «a mezzo di», ritengo che l'espressione che debba essere imposta per via legislativa sia «tramite», non certo «attraverso».

Non si tratta solo di una questione semantica o puramente nominalistica; è un aspetto che attiene proprio a ciò che voi ritenete essere il compito dei comuni e delle province quali strumenti dell'attività regionale. Voi infatti concepite un'Italia delle regioni, mentre noi pensiamo all'Italia punto e basta, che può eventualmente subire il peso anche delle regioni, le quali per altro in questi ultimi venti anni non hanno certo dato buona prova di sé!

Basti pensare che tutti i difetti che abbiamo riscontrato nella macchina dello Stato e nel potere centrale si sono riprodotti, aggravandosi, nelle regioni a statuto speciale, soprattutto, ma anche in quelle a statuto ordinario.

Non solo. La frammentazione del potere ha portato anche ad un aumento degli egoismi locali, così come è stato ben fotografato dai risultati delle ultime elezioni locali.

Poiché l'articolo 3 in sostanza dovrebbe fissare alcuni principi, riteniamo necessario stabilire che l'attività della regione, pur sempre costituzionalmente sanzionata, regolata e limitata dall'articolo 117 della Costituzione, si realizzi nella cornice (se vogliamo usare un'espressione tipica) dell'attività dello Stato.

Deve trattarsi, dunque, di attività legislativa che si svolge nel rispetto e in armonia, direi addirittura in esecuzione non soltanto dei principi fondamentali dello Stato, ma anche di quelli generali dell'or-

dinamento. Allo stesso modo le scelte economiche della regione non devono essere in contrasto con quelle programmatiche generali dello Stato. Infatti, se esistono indicazioni di carattere giuridico o programmatico-economico dello Stato che vanno in una determinata direzione, non ha assolutamente senso che alcune regioni abbiano la libertà di legiferare o addirittura di esercitare attività amministrativa in contrasto o in difformità da esse.

Se si vuole mantenere questa possibilità, che non si configura come libertà dell'attività regionale ma come anarchia, licenza, mancato rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle esigenze di quest'ultimo in quanto regolatore dei rapporti tra i cittadini, si resta al di fuori di una corretta amministrazione, si resta al di fuori della corretta funzione regolamentare e addirittura legislativa della regione e si arriva al caos che è soltanto foriero di conseguenze negative, per lo Stato e soprattutto per i cittadini.

In questo senso, signor Presidente, sono articolati gli emendamenti da noi presentati all'articolo 3 del disegno di legge di cui ci stiamo occupando. Vogliamo cioè far sì che sia costantemente favorita l'armonizzazione tra l'attività regionale e quella centrale dello Stato e che tutte le deleghe di competenze dalla regione agli enti territoriali amministrativi autonomi e autarchici quali le province, i comuni o le comunità montane, avvengano nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle autonomie locali.

In sostanza è compito della regione garantire l'armonia della sua legislazione con i principi non solo della Costituzione ma anche dell'ordinamento statale. Lo stesso deve accadere per l'attività amministrativa che nel territorio regionale viene attuata attraverso deleghe o altri strumenti giuridici a mezzo e per tramite delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti amministrativi e degli organi che possano in qualche modo essere costituiti al fine di realizzare i principi fondamentali del massimo decentramento, a favore del cittadino. Non si deve, cioè, promuovere il massimo decentramento al fine

della massima deresponsabilizzazione degli organi e di coloro che ad essi sono preposti!

Il decentramento ha soltanto lo scopo di avvicinare quanto più possibile la macchina dello Stato, la sua organizzazione ed attività burocratica e quella della regione, della provincia e del comune al cittadino. Il nostro obiettivo fondamentale, il nostro punto di riferimento essenziale deve essere il rispetto del cittadino. Vogliamo porre in essere uno strumento di controllo capace di verificare se la riforma effettivamente risponda alle odierne esigenze che si sono manifestate nei confronti della vecchia legge provinciale e comunale, tanto vituperata e criticata, ma che regge la nostra vita democratica dal 1945, con la sola sostituzione della parola «podestà» con la corrispondente di «sindaco».

In realtà, oltre a questa lieve modifica, non è cambiato nulla. Il Governo sostiene che la democrazia (anche quella dei partiti di sinistra: ma non so più come chiamarli, visto che neppure essi conoscono il proprio nome...!) in Italia è cresciuta; ebbene, dovete ringraziare la legge comunale e provinciale fascista del 1935, che ancora disciplina gli ordinamenti locali. E' evidente che tale normativa non ha impedito lo sviluppo degli istituti democratici se è vero, come è vero (lo riconoscete anche voi), che la democrazia nel nostro paese è cresciuta, è diventata quarantenne (ormai, quindi, è donna matura) ed è dunque in grado di proporre la riforma di se stessa. Ma la riforma che ci proponete con il provvedimento in esame non è certo valida, efficiente ed efficace.

In sostanza, con la vostra riforma avete solo cercato di inventare qualcosa al fine di sfuggire ancora una volta alle responsabilità che i cittadini sottolineano ad ogni piè sospinto. La vostra macchina statale non funziona perché non siete in grado di far lavorare correttamente la gente: avete tolto la dignità al cittadino e, dunque, versate costantemente nella condizione di non poter pretendere dai vostri impiegati il proficuo esercizio delle loro funzioni né il rispetto delle stesse.

Le invenzioni contenute nel provvedi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

mento in esame concernono soprattutto la cosiddetta autonomia statutaria, regolata dall'articolo 4, del quale ci occuperemo in seguito. Si tratta solo di parole: qualcosa che assomiglia molto all'aria fritta, ai sogni nel cassetto e che contribuirà, per quanto riguarda l'ordinamento degli enti locali, a recare ulteriore confusione nel già confuso sistema giuridico nazionale.

Le riforme dovrebbero essere predisposte per tutt'altri fini, per ben altri scopi, ma le parti del provvedimento che riteniamo essenziali avete già detto di volerle stralciare. E' evidente che se vi è una differenza fondamentale tra la vecchia legge provinciale e comunale e quella che ci proponete (tra il potestà ed il sindaco, tanto per intenderci), questa deve essere rinvenuta nel fatto che mentre il primo era nominato, il sindaco dovrebbe essere eletto.

Ora, voi non intendete modificare le norme concernenti l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e di quello della regione e vi appiattite, per così dire, sul vecchio sistema elettorale prefascista. Volete anzi mantenere alcune limitazioni nell'espressione della sovranità popolare (mi riferisco all'attività del consiglio comunale, provinciale e regionale) ed accentuare il potere della giunta (quindi dell'organo esecutivo), dimostrando in tal modo, anzitutto sul piano intellettuale ed in secondo luogo sul piano dell'attività concreta, quale si riflette nella vostra proposta di riforma, che rispettate il cittadino solo a parole, mentre in realtà ne avete paura: la paura che nasconde il disprezzo per l'espressione della libera volontà del corpo elettorale. Così nascono riforme che intendono unicamente limitare l'esercizio del controllo operato dai consigli comunali sull'attività della giunta!

Questi sono, signor Presidente, i motivi per i quali il nostro gruppo ha presentato molti emendamenti all'articolo 3 del provvedimento. Abbiamo voluto sottolineare l'esigenza che tutto ciò che concerne l'attività regionale sia sempre e comunque conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale e che ogni attività (legislativa, regolamentare, ammi-

nistrativa, economica o programmatica) sia condotta in funzione di tali criteri al fine di ottenere il reale, fondamentale, utile, massimo decentramento amministrativo che consenta di risolvere i problemi dei cittadini, non favorisca le inerzie burocratiche e non tuteli l'incapacità amministrativa.

In sostanza, non possiamo far altro che sottolineare che anche le dichiarazioni di importanti funzionari dello Stato hanno indicato come molto spesso sia l'inerzia dell'attività impiegatizia, dei dipendenti statali a non consentire allo Stato di farsi rispettare nelle regioni e nelle zone più pericolose d'Italia, quanto alla criminalità. Credo che tale giudizio possa essere esteso a molte parti delle organizzazioni burocratiche statali, soprattutto regionali, ma anche comunali e provinciali, e che individui effettivamente il male della società moderna.

Questa inerzia, conseguenza del fatto che l'impiegato è demotivato e deresponsabilizzato e che il rapporto tra l'addetto alle diverse funzioni e il pubblico, il cittadino, il popolo sovrano, è assolutamente lasciato alla buona volontà dell'individuo, senza che vi sia un effettivo ed efficace controllo sul medesimo, porta a quella sfiducia profonda sempre più diffusa che, democraticamente (voi che vi dite democratici!), dovrete rilevare ad ogni elezione che viene svolta.

L'aumento del partito degli assenti, l'aumento del partito dei menefreghisti, l'aumento del partito di coloro che non vanno a votare perché preferiscono andare a pescare, a fare una gita in montagna o ai Castelli, dovrebbe rappresentare per voi il massimo del segnale, la spia rossa — qualcosa di rosso è rimasto: è il rosso del pericolo! — che indica che state sbagliando tutto e che continuate a sbagliare, visto che ad ogni riforma non segue un recupero dell'attenzione da parte del cittadino nei confronti degli organi dello Stato. Si verifica semmai un aumento della sfiducia, un continuo abbandono della partecipazione del cittadino all'attività dello Stato e degli enti locali, regionali, provinciali o comunali che siano.

Quindi, poiché le vostre riforme si muovono in maniera difforme da quello che noi affermiamo, è evidente che se le stesse raggiungono solo risultati negativi abbiamo una riprova — non certo una prova assoluta — che quello che noi vi abbiamo sempre detto in modo critico, ma positivo e propositivo era senz'altro più giusto di quello che voi avete realizzato sulla base di una democrazia che voi considerate come mera espressione matematica di superiorità numerica della maggioranza sulla minoranza. Se Dio vuole, Dio e la verità non sono posti ai voti, Dio e la ragione sono al di sopra dei numeri, anche se questi sono i numeri di una democrazia che voi state portando a strame, perché state avviando l'Italia verso il massimo della sfiducia proprio nei confronti della democrazia.

Sono questi i motivi alla base dei nostri emendamenti; il Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro l'articolo 3 se esso non sarà modificato nel senso indicato dagli emendamenti da noi proposti (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, il gruppo verde ritiene apprezzabile le norme contenute nell'articolo 3 e voterà pertanto a favore di tale articolo, nella formulazione perfezionata dall'emendamento 3.9 della Commissione.

Credo che un dibattito su questo tema non sia da considerarsi né scontato né rituale. Affermare di poter condensare in alcune norme l'insieme dei rapporti tra ragioni ed enti locali — è questo il fulcro del dibattito di dottrina, ma soprattutto del contrasto politico in Italia sul movimento delle autonomie — comporta l'assunzione di un compito assai impegnativo che non può essere adempiuto se non in quanto il dibattito riesca a meglio precisare la volontà del legislatore, di dare colore a quello che altrimenti sarebbe soltanto un testo normativo senz'anima.

Ebbene, noi crediamo che quest'anima sia data soprattutto da un principio fonda-

mentale, secondo il quale sarebbe fallace prevedere un rapporto tra regioni ed enti locali (quindi provincia e comune) senza prima qualificare la natura di questo rapporto, senza cioè affermare in maniera molto decisa che ciò che importa non è tanto stabilire un raccordo qualunque, quanto piuttosto sancire un principio di carattere cooperativistico tra la programmazione dell'ente regione, l'attività di amministrazione dei comuni e l'attività, che deve essere identificata, della provincia.

Noi crediamo che oggi la situazione dei rapporti tra gli enti sia ben diversa da quella auspicata. Essa è dominata, come si è detto, dall'occasionalità, dalla asistematicità, dall'incoerenza, dalle sovrapposizioni e dalla indeterminatezza delle competenze. Questa è una sintesi non allarmistica, ma certamente preoccupante dei rapporti tra gli enti, che di fatto sono tutti suggestionati da un principio gerarchico, che a nostro parere minava la coerenza del disegno di legge in esame e che, attraverso un intarsio, la Commissione è riuscita a modificare.

Voglio esprimere alcune valutazioni sul tipo di raccordo cui mi sono riferito. Non ha senso articolare i rapporti tra enti in termini di puro comando, pensare cioè di organizzarli gerarchizzando. Noi riteniamo che sia senz'altro fondamentale stabilire in che modo gli enti possano collaborare; in proposito, ci richiamiamo alle proposte avanzate dall'Unione delle province d'Italia al Parlamento affinché si parli di coordinamento, di concorso, di un processo che favorisca l'intervento di più volontà, in altri termini di pluralismo.

Ha profondamente ragione una voce autorevole dell'area cattolica, Pototschnig, quando afferma che in questa riforma manca una decisa opzione tra due livelli di governo, che come tali devono essere identificati: il comune, in quanto ente esponenziale ma anche capace di assommare competenze di carattere generale (mi richiamo alla recente riforma attuata nella Repubblica federale tedesca, in cui il comune è diventato l'ente di diritto per la rappresentanza di ogni interesse della popolazione sul territorio, dotato quindi di una sorta di

competenza universale), e la provincia, investita di compiti che riguardano una vasta area, attinenti alla programmazione, all'individuazione di obiettivi e al sostegno dei comuni più piccoli.

Tale opzione non è stata fatta e questa carenza è forse l'elemento debole della riforma oggi in discussione. Sarebbe non solo un elemento di debolezza, ma un grave errore non affermare che neppure la regione, quando esercita attività di programmazione, agisce in un regime di puro arbitrio, centralizzante. Secondo noi la regione deve essere inquadrata in una logica di sovranità plurima, in cui devono essere collocati anche lo Stato e gli altri enti locali, i comuni in particolare. Noi verdi infatti siamo molto legati alla prospettiva della presenza articolata e garantista sul territorio delle diverse autonomie.

Anche la regione quindi deve essere posta nella condizione di non esercitare una superiorità gerarchica ed il Parlamento, nel momento in cui discute una riforma così importante come quella delle autonomie locali, in cui la regione diventa l'apice della programmazione, deve dare tale tipo di segnale. Il potere di programmazione viene affidato alle regioni in via esclusiva e al riguardo è significativa la modifica proposta dalla Commissione con l'emendamento 3.9, secondo la quale solo le leggi regionali determinano i principi di attribuzione.

Riteniamo per altro che in tale attività le regioni non debbano ripetere gli errori compiuti dallo Stato prefettizio, consistenti nel sostanziale svuotamento delle autonomie locali, nel patteggiamento politico come alternativa al libero esercizio della democrazia, nel centralismo come luogo di comando anziché di sostegno e di coordinamento. Noi siamo anche d'accordo, come principio, su una sorta di sussidiarietà tra gli enti locali.

D'altra parte, ciò che a nostro parere rischia di essere un elemento di grave incoerenza è la tautologia, quando si parla dei compiti attribuiti ai comuni ed alle province: qui si manca di certezza, qui si manca di decisione. Riteniamo che al riguardo la Commissione abbia lavorato in

maniera insufficiente. Quando ad esempio si dice che i comuni devono osservare e garantire gli interessi comunali (cioè gli interessi di quel determinato livello territoriale) si fa un'affermazione tautologica; e lo stesso vale quando si afferma che la provincia deve curare gli interessi provinciali. Noi siamo invece convinti che le competenze della provincia vadano determinate in modo molto chiaro come quelle di un ente di programmazione titolare comunque anche di significativi compiti di amministrazione attiva.

Vorrei passare ad alcune considerazioni conclusive, la prima delle quali è finalizzata ad evidenziare quella che, a nostro avviso, è una carenza dell'articolo 3. Quando il comma 3 di tale articolo stabilisce che le leggi statali e regionali disciplinano lo svolgimento dei rapporti tra i comuni, le province e la regione al fine di realizzare un sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, non specifica però che lo sviluppo dev'essere anche ecocompatibile. La compatibilità ambientale deve a nostro avviso essere intesa come limite, ma anche come indirizzo dello sviluppo, come vettore di progresso. Mi sembra che questo sia un elemento importante, che non è stato esplicitato nell'articolo in questione (anche se ritengo che non si tratti di una dimenticanza intenzionale). È comunque vero che può anche essere considerato implicito nella disposizione.

In secondo luogo vorrei far osservare come la provincia, così come viene disegnata nel testo della Commissione, profondamente innovativo rispetto alla proposta del Governo, assuma compiti che non sono più adeguati alla sua attuale dimensione territoriale. Faccio solo un esempio: la provincia di Cosenza ha un'entità territoriale che corrisponde grosso modo a quella della Liguria. Mi sembra che questo sia sufficiente ad evidenziare la necessità di una rapida ed obiettiva ripermimetrazione delle province italiane secondo criteri geografici, al di là delle controversie corporative, in modo tale da creare un rapporto più adeguato tra amministrazione locale e territorio, corrispondente anche alle esi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

genze della politica ambientale. Si tratta di un'esigenza più volte richiamata anche dall'urbanista Lucio Gambi, e al riguardo abbiamo presentato appositi emendamenti.

Riteniamo infine che quando si parla di sistema delle autonomie non si possa escludere la parte relativa al sistema elettorale e alla formazione degli organi. Una riforma degli enti locali deve prendere in considerazione tutti gli aspetti, e quindi anche il modo in cui i cittadini esprimono la loro volontà rispetto ai futuri organi che governeranno l'ente. Siamo quindi contrari ad ogni artificiosa esclusione di questa parte dal provvedimento al nostro esame. (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

**FRANCO FRANCHI.** Signor Presidente, vorrei aggiungere a quanto già detto dall'onorevole Tassi alcune osservazioni di carattere logico-sistematico.

L'articolo 3, secondo noi, è collocato in un punto sbagliato del disegno di legge. Con i primi due articoli, infatti, non abbiamo ancora disegnato il volto dei comuni e delle province, non abbiamo stabilito le funzioni, gli organi, le competenze. Possiamo forse stabilire quali debbano essere i rapporti tra enti che ancora non esistono ed altri che il disegno di legge dà per immutabili? Sul piano logico non si può discutere del rapporto tra un ente che non è stato ancora definito ed un altro che noi vi chiediamo di modificare!

Sul piano sistematico, invece, l'articolo 3 dovrebbe essere posto alla fine del provvedimento, onorevole relatore per la maggioranza, perché solo prima delle disposizioni transitorie e finali si possono fissare i rapporti tra gli enti. Comunque neppure in questo caso saremmo favorevoli, perché voi volete lasciare immutata la configurazione delle regioni. È vero per altro che non avremmo più obiezioni da muovere dal punto di vista sistematico, perché si sarebbe superata la difficoltà logica di stabilire i rapporti tra comune e provincia,

che non sono stati ancora definiti come enti nelle funzioni, negli organi e nelle competenze.

Onorevoli colleghi, vi chiedo se sia pensabile che le regioni, le quali nella configurazione attuale vengono criticate da mezzo mondo, rimangano immutate. I comuni, le province, tutto il territorio ha bisogno di riforme.

Le regioni, che ormai da tempo tutti voi, o quasi tutti, avete dichiarato fallite, almeno quando ne discutete presi non dalle preoccupazioni politiche ma dalle esigenze amministrative, hanno bisogno di profonde trasformazioni. Il nostro gruppo chiede che prima che vengano fissati i rapporti tra gli enti considerati, si discuta della provincia; e sentirete cosa vi chiederemo al riguardo. Noi stiamo infatti individuando nella provincia l'ente ideale per dimensione territoriale. Essa è sotto questo punto di vista la più vicina alla partecipazione popolare ed ha la dimensione più conveniente sotto il profilo del risparmio nella gestione. La regione invece è diventata una specie di Stato senza i pregi dell'esperienza di una certa burocrazia statale: la burocrazia regionale infatti, che oggi non è più giovanissima, ma non è ancora abbastanza esperta, non può darci troppo affidamento.

Volete per forza stabilire che le regioni restino quelle che sono, cioè «mezzi cavalli», come le ha definite l'ex ministro per la funzione pubblica Massimo Severo Giannini (di area socialista, e non missina!) in un convegno tenutosi a Genova? Giannini ha sostenuto che le regioni sono quegli enti che non si sono ancora realizzati, o per colpa delle loro incapacità gestionali o per responsabilità dei singoli Governi, che non smantellano certe vecchie strutture e non trasferiscono alle regioni determinate funzioni.

In ogni caso il discorso è complesso. Esiste in proposito un vizio di origine, che voi conoscete meglio di me: mi riferisco a quello rappresentato dall'articolo 117 della Costituzione, che ha voluto sancire il criterio dell'attribuzione delle competenze alle regioni per materia. Questo è però un criterio di difficile applicazione, perché i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

confini di una materia sono molto spesso evanescenti. Vi chiedo, per esempio: la difesa del territorio a quale materia appartiene? All'agricoltura, forse? Giustamente lo Stato non concede alle regioni la competenza per la difesa del territorio, non trattandosi propriamente di agricoltura; e le regioni reagiscono. Ci troviamo allora di fronte ai «mezzi cavalli» che non operano, per colpa loro, o del Parlamento, o dei Governi.

Decidiamoci una volta per tutte! Volete le regioni? Ebbene, fatele, ma fatele meglio, realizzatele integralmente! Noi ci batteremo, perché oggi, come ho già detto, ad esse noi vorremmo sostituire le province, le quali per motivi di omogeneità economica e sociale del territorio rappresentano l'ente territoriale intermedio ideale per un paese come il nostro, che non può permettersi il lusso di tutte queste frammentazioni nell'assetto del territorio. È una dimensione, quella regionale, che è fallita nel suo obiettivo fondamentale, quello cioè di far arrivare il Governo alla porta di casa del cittadino. Il povero cittadino, dovunque abiti, è tanto distante da Roma quanto dal capoluogo della sua regione. E voi sapete bene che non sto parlando di distanza in termini di chilometri o di spazi territoriali, ma di distanze abissali dal punto di vista burocratico. La regione è diventata in negativo una specie di Stato!

Come fate allora a chiederci, visto che sono stati esaminati due soli articoli del provvedimento, di stabilire subito i rapporti di organi quali i comuni e le province, non ancora definiti nelle loro strutture e funzioni fondamentali, con organi quali le regioni, sulle quali abbiamo tutto il diritto di discutere?

Quando arriveremo ad esaminare l'ente comune, onorevoli colleghi, noi vi chiederemo, per esempio, se l'Italia debba tenersi tutti gli oltre 8 mila attuali comuni, la cui popolazione va dai 43 abitanti del comune di Moncenisio ai milioni di abitanti delle metropoli. Ci volete dare almeno la soddisfazione di discutere di tutto questo? Noi non vogliamo eliminare i comuni, ma discutere sull'opportunità di lasciare a tutti la gestione del territorio. Non è nostra una

vecchia proposta di togliere la gestione del territorio ad alcune migliaia di comuni, che non noi, ma sempre altre forze politiche, in altri momenti, hanno definito «imbecillità giuridiche». Ci volete dare la soddisfazione di discutere almeno su questo?

Ma allora che ne facciamo di questo articolo 3? So bene che quanto sto dicendo è inutile, anche perché il relatore per la maggioranza è distratto e il relatore di minoranza (in questo caso ho infatti l'onore di essere l'unico) non conta. Però rimane il rilievo di un assurdo logico e sistematico: voi stabilite rapporti tra enti che non avete ancora definito. Pertanto, se volete almeno rispettare la coerenza, se avete un briciolo di rispetto nei confronti della logica e del sistema di una legge, dovete stralciare l'articolo 3 ed esaminarlo, in ogni caso, dopo aver discusso dei comuni, delle province e del decentramento delle funzioni fondamentali previste dalla normativa. In caso contrario, discutere a questo punto dell'articolo 3 costituisce una mostruosità giuridica.

Veramente di mostruosità giuridiche ne fate tante che penso che una in più non cambierà nulla, anche se avrà dei riflessi su un assetto del territorio che non vi accingete a disegnare «pulito» affinché possa esprimere efficienza. Voi vi preparate a consolidare l'inefficienza degli enti territoriali perché questa è la grande ambizione del sistema partitocratico. Inefficienza è la parola d'ordine ovunque: inefficienza del Parlamento, inefficienza dei Governi, inefficienza degli enti locali, perché la partitocrazia — l'unica cosa che vi sta a cuore — abbia sempre il primato e trionfi sempre!

Noi naturalmente non ci stiamo, a questo giochetto, e voteremo contro l'articolo 3. Vi preghiamo tuttavia di rinviarne l'esame ad altro momento perché nessuno possa dirvi che avete stabilito rapporti tra enti che ancora non esistono. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emenda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

menti ad esso presentati, chiedo quale sia il parere della Commissione su tali emendamenti.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento La Ganga 3.10. Invita altresì l'Assemblea ad approvare il suo emendamento.

Mi permetta, signor Presidente, dopo aver espresso doverosamente il parere della Commissione, di svolgere alcune considerazioni, alla luce del dibattito avvenuto sull'articolo che stiamo esaminando.

Mi pare che le soluzioni adottate nel testo dell'articolo siano state giudicate le più corrette e le più rispondenti alle esigenze di autonomia, di certezza e di efficacia.

Indubbiamente l'attribuzione delle funzioni ai vari livelli di governo rimane il nodo più difficile e delicato da sciogliere. Si tratta di determinare le funzioni degli enti locali in modo generale o in modo specifico, in modo sintetico e o in modo analitico. Noi abbiamo scelto la forma dell'attribuzione per livelli di governo. C'è innanzitutto il problema del concorso specificativo o attributivo delle regioni nella determinazione delle funzioni ad opera delle leggi generali della Repubblica, ex articolo 128 della Costituzione: ebbene il concorso delle regioni dev'essere specificativo (questa è stata la nostra scelta) per mantenere salva la riserva di legge prevista dallo stesso articolo 128 della Costituzione.

C'è poi il problema di come realizzare una possibile diversità di attribuzione e di organizzazione delle funzioni facenti capo al grande comune rispetto a quello piccolo. In sostanza la legge nazionale dovrebbe definire quali siano le funzioni di interesse locale; e noi abbiamo già deciso che è principio inderogabile, sia per le regioni, sia per le stesse leggi ordinarie del Parlamento, quello fissato al comma 3 dell'articolo 1.

Parimenti la legge nazionale dovrebbe determinare le funzioni comunali e provinciali nelle forme generali e di principio,

come stabilisce il citato articolo 128. Le leggi regionali dovrebbero invece organizzare le materie-funzioni, ex articolo 117 della Costituzione, sulla base dei principi della legge nazionale, e quindi dovrebbero calibrare su comuni e province quella parte di funzioni di interesse locale (o meglio, comunale o provinciale) riservando a sé le funzioni di interesse regionale.

Questo è quanto si propone l'articolo 3, che fissa, appunto, i rapporti tra regione ed enti locali. È ovvio che i principi dell'articolo 3 andranno completati con quelli contenuti nell'articolo 6, concernente le funzioni dei comuni, e nell'articolo 13, concernente le funzioni della provincia.

Credo che anche gli emendamenti presentati dimostrino che la formulazione dell'articolo 3 è stata largamente condivisa. Rinnovo quindi l'invito all'Assemblea ad approvare l'articolo 3 con gli aggiustamenti ed i miglioramenti di cui all'emendamento La Ganga 3.10 e all'emendamento 3.9 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore per la maggioranza ed accetta l'emendamento 3.9 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gitti, mantiene la sua richiesta di votazione nominale sull'emendamento Tassi 3.17?

TARCISIO GITTI. La ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo pertanto in votazione l'emendamento 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pssiamo all'emendamento La Ganga 3.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

voli colleghi, onorevole rappresentante del Governo Andreotti, credo che la successione numerica (ringrazio sempre la matematica, che alla fine è ancora presidio di logica) abbia un suo profondo significato.

Signor Presidente, desidero farle notare che tutti gli emendamenti presentati da chi sta parlando a nome del suo gruppo hanno ricevuto un autentico *niet* (anche se non dovrebbe essere più così di moda!) dal relatore per la maggioranza, onorevole Ciaffi. Si tratta degli emendamenti che vanno dal 3.1 al 3.8. Il relatore per la maggioranza, al contrario, ha espresso il proprio parere favorevole sull'emendamento La Ganga 3.10 ed ha sollecitato l'accoglimento dell'emendamento della Commissione 3.9.

Forse un significato c'è in tutto questo, anche perché signor Presidente, gli emendamenti La Ganga 3.10 e della Commissione 3.9 non fanno altro che riprendere il contenuto degli emendamenti presentati dal gruppo del Movimento sociale italiano: la sola differenza è che si sintetizzano in solo due norme le disposizioni che noi avevamo collocato in diversi emendamenti.

Ogni qual volta si parla di legge regionale, noi abbiamo sottolineato l'esigenza di rispettare i principi generali dell'ordinamento statale, così come tutte le volte che si è fatto riferimento alla programmazione economico-regionale abbiamo sottolineato la necessità che questa avvenisse nel quadro della programmazione nazionale.

I due principi contenuti negli emendamenti La Ganga 3.10 e 3.9 della Commissione altro non fanno, ripeto, che riprodurre in sintesi quanto noi analiticamente avevamo indicato.

Allora, signor Presidente, dal momento che non mi piace giocare a carte coperte, bensì a carte scoperte (è tutta una vita che lo faccio), dico chiaramente che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore degli emendamenti La Ganga 3.10 e della Commissione 3.9. Tuttavia, signor Presidente, dal momento che si tratta di una verità palese e palmare, le chiediamo di considerare assolutamente

compresi, e quindi assorbiti (e non preclusi) in questi due emendamenti tutti quelli presentati dal nostro gruppo, in quanto nati prima e in quanto contenenti gli stessi principi.

Non posso consentire che i meriti della nostra intelligenza e della nostra intuizione siano attribuiti ad un La Ganga o ad un socialista qualisiasi, o ad un'anonima Commissione. A me piace che ogni figlio abbia il proprio padre. Sono contrario all'anonimato della maternità e della paternità, figuriamoci se non sono contrario all'anonimato di una Commissione!

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento La Ganga 3.10, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Tassi 3.2 risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3.9, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

I restanti emendamenti all'articolo 3, Tassi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 si intendono pertanto assorbiti.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

**Sul calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 20 novembre-1° dicembre 1989.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione in quanto l'ipotesi di calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 20 novembre-1° dicembre 1989, che dobbiamo ora esaminare, non si presenta nei termini che si è abituati a considerare.

Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi ieri pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, aveva definito questa ipotesi di ca-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

ipotesi di calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 20 novembre-1° dicembre 1989:

*Lunedì 20 novembre (pomeridiana):*

Interpellanze ed interrogazioni (processo Tortora e pentito Mazzeo).

*Martedì 21 novembre ore 15:*

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

1) n. 338 del 1989 (fiscalizzazione degli oneri sociali) (4251) *(da inviare al Senato — scadenza 9 dicembre)*;

2) n. 327 del 1989 (preture circondariali) (4294) *(approvato dal Senato — scadenza 25 novembre)*;

3) n. 332 del 1989 (misure fiscali urgenti) (4310) *(approvato dal Senato — scadenza 29 novembre) (se licenziato in tempo utile dalla Commissione)*;

Discussione sulle linee generali dei progetti di legge recanti:

«Norme per la tutela del diritto di sciopero nei servizi pubblici» (3039 ed abbinati).

*Mercoledì 22 novembre (pomeridiana) e giovedì 23 novembre (antimeridiana e pomeridiana):*

Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento;

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge n. 4251 (fiscalizzazione degli oneri sociali), n. 4294 (preture circondariali) e n. 4310 (misure fiscali urgenti);

Seguito dell'esame dei progetti di legge concernenti: «Ordinamento delle autonomie locali» (2924 ed abbinati).

*Venerdì 24 novembre:*

Interpellanze ed interrogazioni (magistratura militare, obiezione di coscienza, rapporti Italia-Libia).

*Lunedì 27 novembre (pomeridiana) e martedì 28 novembre (pomeridiana):*

Discussione sulle linee generali del progetto di bilancio delle spese interne per il 1989 (Doc. VIII, n. 3) e del conto consuntivo delle spese interne per il 1988 (Doc. VIII, n. 4).

*Mercoledì 29 novembre (pomeridiana) e giovedì 30 novembre (antimeridiana e pomeridiana):*

Votazione finale dei documenti VIII, nn. 3 e 4 (bilancio interno e conto consuntivo);

Seguito dell'esame dei progetti di legge concernenti: «Ordinamento delle autonomie locali» (2924 ed abbinati),

*Venerdì 1° dicembre:*

Interpellanze ed interrogazioni (problemi degli handicappati).

Su tale ipotesi l'unanimità dei consensi è stata subordinata all'inserimento nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 novembre anche del disegno di legge n. 4230 che regola gli effetti determinatisi a seguito della decadenza del decreto-legge sull'Enimont.

Il gruppo comunista, che si era riservato su tale integrazione, ha sciolto negativamente tale riserva.

Ha chiesto di parlare su tale questione l'onorevole Capria. Ne ha facoltà.

NICOLA CAPRIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel leggere il calendario, il Presidente ha posto nei termini esatti la questione che il gruppo socialista ha sollevato nella Conferenza dei presidenti di gruppo.

Si tratta di una questione volta a sollecitare e a rendere possibile l'adempimento di un dovere che discende anche dal precetto costituzionale, per consentire cioè che la Camera sia chiamata a deliberare sul provvedimento di sanatoria degli effetti che si sono determinati a seguito della non conversione del decreto-legge del 13 settembre 1989, n. 318 (atto Camera n. 4198). Abbiamo chiesto, infatti, che venga messo all'ordine del giorno il disegno di legge n. 4230 che, appunto, si propone di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

regolarizzare gli effetti determinatisi in base al decreto decaduto.

Mi pare che la questione non abbia bisogno di ulteriori sottolineature, né io voglio soffermarmi in questa sede sugli argomenti di merito a sostegno della necessità che la Camera approvi il disegno di legge. La discussione a tale riguardo sarà ovviamente libera; il Parlamento sovrano deve però essere messo in condizione di pervenire ad una soluzione che elimini l'attuale stato di incertezza.

Voglio ricordare che la situazione è per certi versi esemplare perché nella Conferenza dei presidenti di gruppo, che aveva chiesto l'impegno del Governo a non reiterare il decreto, il ministro per i rapporti con il Parlamento solennemente affermò che il Governo si impegnava a non reiterarlo, ponendo però contestualmente la legittima esigenza che per l'esame del provvedimento di sanatoria venisse definita in qualche modo una data certa e in ogni caso una corsia preferenziale.

Quindi, delle due l'una: o si tiene conto dell'impegno assunto, oppure non si può pretendere che il Governo menomi i suoi diritti, i suoi poteri e le sue facoltà chiedendogli di non reiterare il decreto perché a questo punto si porrebbe una questione che io scongiuro, che io non ritengo giusta e che penso si possa evitare nella misura in cui nella Conferenza dei presidenti di gruppo si superi questo gioco massacrante alle pregiudiziali.

Onorevoli colleghi, è davvero una pretesa assurda quella di privare il Governo della possibilità di adempiere fino in fondo il proprio dovere nei confronti del paese ed in ordine a questioni che hanno determinato effetti importanti e che rischiano di provocare conseguenze ancora più serie.

Onorevole Presidente, sulla base delle valutazioni che lei con molta serenità ci ha espresso nella Conferenza dei presidenti di gruppo, condividendo in fondo il nostro giudizio, la nostra valutazione e i nostri argomenti a sostegno della nostra tesi, crediamo che il Governo abbia il diritto di chiedere, come vuole la Costituzione, che il provvedimento di sanatoria, o che comunque regola gli effetti che si sono deter-

minati, sia esaminato dal Parlamento per le deliberazioni definitive e conseguenti (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella al nostro esame è una questione di carattere formale che ha però una grande importanza.

Da un anno a questa parte stiamo assistendo ad un cambiamento delle norme che disciplinano i lavori di questa Assemblea in senso restrittivo rispetto alle prerogative delle opposizioni. Tuttavia, le norme vigenti devono essere rispettate. Fino a quando non sarà stato abrogato il quarto comma dell'articolo 119 del regolamento — che esclude la possibilità, durante la sessione di bilancio, di adottare qualunque deliberazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni o di svolgere comunque attività legislativa che comporti maggiori spese o minori entrate per lo Stato — non ritengo sia possibile procedere alla discussione ed al voto sul provvedimento in questione.

Mi si dice che il Governo ha compiuto un atto di buona volontà; tutti noi, infatti, ricordiamo che l'esecutivo, non reiterando il decreto, ottenne apprezzamento dal punto di vista politico. La corsia preferenziale che gli fu accordata, tuttavia, non può certamente presupporre la violazione di articoli del regolamento, perché ciò sarebbe inammissibile. Pertanto, si può procedere soltanto sul terreno della deroga — esistono precedenti in tal senso —, che può essere stabilita dai presidenti di gruppo all'unanimità. Si entra cioè su un terreno in cui le decisioni sono legittimate da scelte politiche.

In seguito a proprie valutazioni di carattere politico, il gruppo comunista non ha concesso questa deroga; noi verdi ci associamo a tale valutazione perché non riteniamo — a differenza di quanto ci ha detto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

il ministro per i rapporti con il Parlamento — che da questa sanatoria dipenda il destino della chimica italiana; pensiamo esattamente il contrario. Si tratta, ripeto, di valutazioni di carattere politico e bene ha fatto il gruppo comunista a non concedere la deroga.

Nel momento in cui si è correttamente scelta la via della deroga, non si può tornare indietro e sottoporre ad una valutazione dell'Assemblea ciò che è escluso esplicitamente dallo stesso regolamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mattioli, la prego di tener conto che nessuno ha parlato di valutazione dell'Assemblea.

**GIANNI FRANCESCO MATTIOLI.** La ringrazio della precisazione, della quale prendo atto con molta soddisfazione.

Ritengo dunque che — anche se per propri motivi il gruppo socialista può o meno accettare questo calendario — le valutazioni formali e sostanziali avanzate dall'onorevole Capria non debbano essere accolte.

**GIORGIO MACCIOTTA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIORGIO MACCIOTTA.** Signor Presidente, il gruppo comunista concorda con il calendario che lei ha letto in aula, il quale non prevede la discussione, nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 novembre prossimi, del provvedimento relativo all'Enimont.

A nostro parere, infatti, si tratta di una misura che comporta certamente oneri per il bilancio dello Stato. Siamo di fronte non — come abbiamo sentito dire da qualcuno — ad un lucro cessante (che è puramente ipotetico perché in realtà lo sgravio fiscale non avrebbe motivo di determinarsi, dal momento che l'operazione non si attuerebbe in assenza di questo provvedimento) ma si tratta di un danno emergente, perché la nuova società che si è creata ha iscritto, come tutti sanno, nell'apposito libro gli impianti per un va-

lore superiore e il maggior ammortamento cui potrà ricorrere rispetto alle preesistenti società chimiche consentirà di detrarre maggiori somme dagli utili, quindi di pagare meno tasse in termini di IRPEG e ILOR.

Si tratta quindi di un provvedimento che avrà sicuramente riflessi sul bilancio dello Stato. Ciò significa che esso rientra in pieno nella previsione del quarto comma dell'articolo 119 del regolamento, secondo il quale «durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate».

Non ci pare neanche che si possa sostenere che tale provvedimento sia in qualche modo dovuto, sulla base dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione. Tale norma afferma, infatti, che «le Camere possono... regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti»; il verbo «possono» lascia aperta la possibilità, appunto, di adottare o meno un provvedimento, che pertanto è in qualche misura discrezionale.

Anche ammesso che il verbo «possono» implichi l'esigenza di adottare un provvedimento e che occorra agire in tal modo, dobbiamo considerare che sorge anche il problema del *quantum* della regolazione. Possiamo concedere lo sgravio nella misura in cui era previsto dal provvedimento del Governo o in misura inferiore; le conseguenze sul bilancio possono essere quindi diverse.

Naturalmente non possiamo non valutare il *quantum* alla luce dei documenti di bilancio che questo ramo del Parlamento discuterà a partire dalla prossima settimana.

Per quanto riguarda infine le considerazioni svolte poc'anzi dal collega Capria, vorrei ricordargli che, certo, anche la nostra parte politica ritenne che se il Governo non avesse reiterato il decreto-legge sarebbe stato possibile provvedere in materia con legge, a norma dell'articolo 77, terzo comma della Costituzione. Tuttavia il merito di tale provvedimento va discusso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

nel quadro della Costituzione e del regolamento.

Riteniamo pertanto che vada confermato il calendario di cui il Presidente ha in precedenza dato lettura, che non prevede l'esame del provvedimento in questione, che potrà essere utilmente affrontato entro l'anno, se, come crediamo, il calendario dei lavori dell'Assemblea ci consentirà di concludere l'esame della legge finanziaria in tempo per una terza lettura da parte del Senato della Repubblica (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

VINCENZO VISCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, anche il gruppo della sinistra indipendente si è opposto all'inserimento nel calendario del provvedimento di cui ci occupiamo. Non vi è stata soltanto la riserva del gruppo comunista, ma anche una formale opposizione del nostro gruppo, motivata dal fatto che nella prossima settimana entriamo nella sessione di bilancio e tale provvedimento sicuramente comporta minori entrate.

L'onorevole Macciotta ha appena evidenziato come sicuramente il provvedimento, al di là della detassazione delle plusvalenze, comporti maggiori ammortamenti deducibili per un ammontare valutabile almeno tra 100 e 200 miliardi l'anno. Mi domando — lo chiedo al presidente della Commissione — come mai la Commissione bilancio non abbia rilevato questo fatto, che pure è di una certa importanza. Non possiamo infatti richiedere le coperture soltanto quando si tratta di altri provvedimenti e non quando si compiono operazioni di politica industriale.

Per quanto concerne il merito, non ci troviamo neanche di fronte ad un provvedimento di sanatoria, signor Presidente. Infatti non si è ancora prodotto alcun effetto da sanare, nel senso che l'operazione Enimont si sarebbe completata con la relativa dichiarazione dei redditi, che dovrà essere presentata tra alcuni mesi, l'anno prossimo. Non vi è quindi da sanare

nulla, tant'è che il disegno di legge ripropone la normativa nella sua interezza e non si limita a stabilire «Sono sanati gli effetti di...».

Naturalmente vi era stato un impegno del Governo e, per un certo periodo, una disponibilità dell'opposizione a ragionare su un'operazione di politica industriale che non si prospetta più nei termini in cui è stata proposta e propagandata. Del resto, la Camera si è già pronunciata due volte al riguardo, sia in aula sia in Commissione. Il provvedimento che dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea, su richiesta dei colleghi socialisti, è in realtà un disegno di legge di spesa sull'Artigiancassa, almeno per la parte che può avere una copertura finanziaria.

Signor Presidente, concordiamo con la proposta di calendario da lei formulata, che non comprende per la prossima settimana l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 4230. Inoltre, vorrei far rilevare ai colleghi della maggioranza che vi erano altre materie importanti che avrebbero potute essere considerate, non ultimo il disegno di legge concernente le banche pubbliche, che la Commissione finanze ha licenziato ieri e che poteva trovare un'adeguata collocazione nell'ambito dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Visco, vorrei ricordarle che il provvedimento concernente le banche pubbliche era stato inserito nel calendario dei lavori parlamentari su sollecitazione del rappresentante del Governo, e la discussione era prevista per martedì. Il suo gruppo ha però insistito affinché tale provvedimento fosse espunto dal calendario per poter...

FRANCO BASSANINI. No, Presidente!

PRESIDENTE. ... per poter procedere alla discussione sulle linee generali del provvedimento riguardante lo sciopero nei servizi pubblici (*Applausi*).

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, per fatto personale potrò darle la parola al termine della seduta.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, il dovere (non quello di Kant, che ormai è relegato nel dimenticatoio degli studi liceali) presuppone l'esistenza di un atto dovuto, e questo, per conto mio, è tale solo per legge o per principi morali, salvo, per gli schiavi, per ordine del loro padrone.

Non mi risulta, signor Presidente, che il Parlamento e soprattutto il Governo debbano emanare un atto dovuto per sanare i rapporti interrotti non solo a seguito della decadenza, ma addirittura della reiezione di un decreto-legge avvenuta nella fase di verifica dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza. Ricordo che tale reiezione ha fatto seguito, tra l'altro, alla reiterazione del provvedimento: si trattava pertanto di una situazione di patente e palese illiceità costituzionale.

Poiché il provvedimento respinto per assenza dei requisiti di costituzionalità recava la norma, contro la quale il nostro gruppo insorge da sempre, volta a mantenere fermi ed a sanare i rapporti consumati all'epoca del precedente decreto reiterato, io credo non sia nemmeno proponibile una discussione sulla sanatoria di quei rapporti, posto che non è ancora trascorso il termine di sei mesi previsto dal secondo comma dell'articolo 72 del nostro regolamento.

In realtà, esprimendo un voto contrario sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del provvedimento reiterato, l'Assemblea ha negato anche l'approvazione delle norme relative alla sanatoria contenute nel decreto-legge originario. Pertanto, non solo non vi è l'obbligo di esaminare la possibilità di una sanatoria, ma esistono addirittura ragioni che impongono di non prendere in esame il provvedimento di cui parliamo.

Se poi alcuni gruppi politici, ed in particolare il gruppo socialista, intrattengono

rapporti che a suo tempo avevano indotto l'onorevole Piro ad insorgere a difesa di Gardini, sostenendo a spada tratta che addirittura lo Stato poteva avere dei vantaggi dalla sanatoria e che questa non comportava alcuna spesa, si tratta di fatti che attengono esclusivamente al gruppo socialista ed ai colleghi che lo compongono, non certamente al libero Carlo Tassi, che non ha padroni né deve adottare atti dovuti che non discendano esclusivamente da precise norme legislative o da principi morali.

Il quarto comma dell'articolo 119 del nostro regolamento, che i colleghi hanno richiamato, esclude del tutto che si possa discutere della pretesa sanatoria. Infatti, la dizione «Le Camere possono» non interessa minimamente il Governo. Quando l'articolo 77 della Costituzione, all'ultimo capoverso, stabilisce che «le Camere» — non si parla neanche di Parlamento! — «possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti» riserva a mio avviso alle Camere stesse la medesima iniziativa.

Non è previsto né pensabile che sia il Governo a sollecitare o a compiere tale iniziativa, proprio perché il meccanismo di un'eventuale sanatoria scatta nel momento in cui la maggioranza del Parlamento sia contraria ad una proposta del Governo; ma questo è anche un caso particolare, dato che si tratta della conversione in legge di un decreto-legge.

È per questo motivo che la *ratio* della norma fa usare al legislatore costituzionale l'espressione «le Camere» e non con quella che usa altrimenti, «il Parlamento».

La questione, quindi, riguarda proprio le Camere. Dovendosi sempre dare un significato alle diverse indicazioni nominalistiche di norme costituzionali e quindi di principio, l'interpretazione che io do è che deve trattarsi di un'attività delle Camere e non certamente del Governo, soprattutto dal punto di vista di una sollecitazione oltre che dell'iniziativa.

Sarà un'interpretazione personale, ma è la mia! Quindi, anche questo argomento logico, che è di natura semantica ma anche di interpretazione della norma costituzio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

nale, contrasta con il principio dell'atto dovuto — non so a chi — onorevole Capria, che lei voleva sostenere per il Parlamento in una simile questione.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, innanzi tutto, desidero dichiarare che siamo favorevoli alla proposta di calendario da lei avanzata.

Già ieri, durante la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, avevamo fatto riferimento al quarto comma dell'articolo 119 del Regolamento. Tale articolo — voglio ricordarlo — è stato modificato il 6 luglio 1989, quattro mesi fa; quindi non si tratta di una norma antica, ma di una norma recentissima, l'ultima che abbiamo approvato in sede di modifica del regolamento della Camera.

Il contenuto del quarto comma dell'articolo 119 è estremamente chiaro: prevede, come è stato ricordato da altri colleghi che mi hanno preceduto, la sospensione, durante la sessione di bilancio, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa dell'esame di progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, facendo eccezione per i decreti-legge, per i progetti di legge collegati alla manovra finanziaria e per le autorizzazioni alla ratifica dei trattati internazionali.

Il disegno di legge in questione non rientra senz'altro nelle materie per cui la norma suddetta prevede l'eccezione; come è stato ricordato, il provvedimento comporta oneri, anche molto consistenti, a carico del bilancio dello Stato, non si qualifica neppure come un provvedimento di sanatoria e quindi potrebbe essere preso in esame anche durante la sessione di bilancio soltanto ove esistesse il consenso unanime di tutti i gruppi (condizione che per il momento — come abbiamo sentito — sembra non potersi verificare).

Il nostro non vuol essere — per carità! — un veto ad esaminare il disegno di legge,

perché siamo contrari alla logica dei veti. Tuttavia, si pone un problema relativo alla tutela della sessione di bilancio. Inoltre, come è stato ricordato, il provvedimento potrebbe essere esaminato da questo ramo del Parlamento, immediatamente dopo la fine della sessione di bilancio.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare che il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla proposta di calendario da lei avanzata, pur essendo favorevole anche alla richiesta di inserire nello stesso calendario il disegno di legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge sull'ENIMONT non convertito in legge.

Già in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo avevamo avanzato, insieme con il Governo, la stessa proposta, e riteniamo che la questione, poc'anzi ribadita dal capogruppo socialista, meriti di essere più approfonditamente esaminata.

Ho ascoltato gli interventi che si sono succeduti e non vorrei che le valutazioni sul merito del disegno di legge governativo (o addirittura del decreto-legge bocciato da questa Camera) impedissero di cogliere non le sfumature ma il vero e proprio spessore istituzionale della richiesta che è stata avanzata. Dal momento che siamo in presenza di una iniziativa legislativa già attivata da parte del Governo, il Parlamento ha il dovere di provvedere a colmare un vuoto che si è determinato con riferimento alle modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Il gruppo cui appartiene l'onorevole Visco o gli altri gruppi potranno anche esprimersi in senso negativo, ma il Parlamento deve dare una risposta al riguardo. Credo sia particolarmente grave, dopo che il Governo anziché reiterare, modificandolo, il decreto-legge sull'Enimont ha presentato un disegno di legge di sanatoria, non provvedere con la massima sollecitudine ad esaminarlo.

La questione riveste a mio giudizio una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

rilevanza costituzionale particolarmente delicata, che comunque non comporta un mutamento dell'orientamento del nostro gruppo sul calendario. Non possiamo infatti certamente votare contro una proposta di calendario nella quale è stato inserito l'esame di tutti i provvedimenti da noi richiesti (uno solo non è contemplato, ma tutti gli altri vi figurano).

Ritengo comunque che la questione debba essere ulteriormente approfondita sia in Conferenza dei capigruppo sia, se necessario, in sede di Giunta per il regolamento.

SALVATORE GRILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano concorda sulla proposta di calendario formulata dal Presidente ed è anche favorevole all'inserimento del disegno di legge governativo sull'Enimont.

Occorre infatti esaminare e, se la Camera si esprimerà in tal senso, approvare un provvedimento volto a risolvere i problemi estremamente importanti sorti a seguito della decadenza dei decreti-legge presentati dal Governo sull'argomento. E' necessario dare comunque una risposta, positiva o negativa, ad una questione che investe gran parte della struttura industriale del nostro paese e, al tempo stesso, influisce sull'equilibrio del settore, in tutta l'Europa e nell'occidente europeo in particolare.

Il nostro gruppo ritiene pertanto che la Camera debba esaminare e pronunciarsi in tempi rapidi su tale materia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la situazione è tale da non consentire al Presidente di far propria la proposta avanzata dall'onorevole Capria — la discussione che si è svolta infatti dimostra chiaramente che non vi è su di essa un consenso generale — e neppure di formulare altre proposte. I colleghi sanno che l'Assemblea delibera sul calendario proposto dal Presidente, senza possibilità di apportarvi

emendamenti, salvo che lo stesso Presidente non faccia propria la proposta di modifica proveniente da un gruppo parlamentare. Devo a questo punto dire con molta schiettezza che ho in primo luogo bisogno di verificare ulteriormente gli orientamenti dei gruppi.

In secondo luogo, vorrei sottolineare che qui sia stato affermato più di una volta (e da alcuni colleghi con una sicurezza che io invidio loro), che quello sull'Enimont sarebbe un provvedimento di sanatoria di un decreto respinto, o meglio decaduto, come è stato detto. Ebbene, io voglio ricordare ai colleghi che il decreto in questione è stato respinto in sede di esame ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento. Il provvedimento quindi, in quanto decreto, non è stato discusso nel merito dell'Assemblea; forse lo è stato in Commissione ma l'Assemblea — ripeto — non lo ha esaminato nel merito. Anche questo è un aspetto da considerare.

D'altra parte, è stato osservato (da ultimo dall'onorevole Calderisi) come l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio non consentirebbe di affrontare altri provvedimenti che comportino maggiori spese o minori entrate senza il consenso unanime dei presidenti di gruppo. Onorevoli colleghi, innanzitutto non sappiamo se martedì sarà già iniziata la sessione di bilancio alla Camera. I disegni di legge finanziaria e di bilancio dovrebbero essere licenziati questa sera dal Senato, ma ancora non sono stati approvati da quel consesso. Quei provvedimenti devono ancora esserci trasmessi e poi dovranno essere stampati. Può darsi quindi che martedì la sessione di bilancio qui alla Camera sia già iniziata, come può darsi che non lo sia.

Il fatto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che regola le conseguenze di un decreto che è stato respinto ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, e non in sede di esame nel merito da parte dell'Assemblea, ci pone comunque un problema estremamente delicato dal punto di vista procedurale. Anche per questa ragione io ritengo necessario un ulteriore momento di riflessione (come suggeriva

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

l'onorevole Gitti) sia nella Conferenza dei presidenti di gruppo sia, se necessario, nella Giunta per il regolamento.

A questo punto, onorevoli colleghi, non possiamo approvare il calendario, dal momento che mancano le condizioni perchè il Presidente possa formulare una sua proposta. Penso che possiamo continuare oggi e domani i nostri lavori secondo quanto precedentemente stabilito e porre all'ordine del giorno della seduta di lunedì, sulla base dell'articolo 26 del regolamento, quanto era previsto nell'ipotesi di calendario da me letta, cioè interpellanze e interrogazioni.

Ritengo che i presidenti di gruppo non possano essere contrari a questo orientamento che ci consentirà lunedì pomeriggio di affrontare nel merito la questione in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo e, se necessario, anche in seno alla Giunta per il regolamento.

Chiedo ai colleghi se vi siano obiezioni al riguardo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, ascoltando gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, ed in particolare quello dell'onorevole Gitti, io non capisco perchè non si debba procedere ad approvare il calendario da lei letto. Mi pare infatti che gli approfondimenti che lei ritiene necessari per quanto riguarda importanti questioni regolamentari abbiano i loro tempi e le loro sedi. Mi sembra comunque che la volontà manifestata dai gruppi configuri un'ampia maggioranza a sostegno del calendario di cui lei ha dato lettura.

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, la proposta del calendario, in base al regolamento, è formulata dal Presidente ove manchi un accordo unanime dei presidenti di gruppo. Credo che la Camera debba consentire al Presidente di approfondire alcuni aspetti relativi all'orientamento dei gruppi e soprattutto alcune questioni di carattere regolamentare che sono già state sollevate ieri in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo e riproposte oggi anche in Assemblea. Sento quindi il dovere di confrontarmi ancora su tali questioni con i presidenti di gruppo ed eventualmente con la Giunta per il regolamento.

In questa situazione, non possiamo procedere alla votazione del calendario perchè — ripeto — non credo vi siano le condizioni per formulare in questo momento una proposta non sorretta dal consenso unanime dei gruppi. Ritengo dunque che possa rimanere stabilito l'inserimento all'ordine del giorno della seduta di lunedì di interpellanze e interrogazioni, come precedentemente annunciato, in modo che nel pomeriggio di quella giornata si possa avviare, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, l'approfondimento di cui parlavo.

**Si riprende la discussione dei progetti di legge in materia di ordinamento delle autonomie locali.**

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora all'articolo 4.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 4 venga accantonato, affinché il Comitato dei nove possa esaminare, non solo formalmente, i numerosi emendamenti che anche nelle ultime ore sono stati presentati e che in sostanza ne modificano la tematica, che ora è essenzialmente ristretta ai poteri statutari del comune e della provincia e che invece verrebbe allargata fino a comprendere la materia elettorale.

Il problema non può essere eluso ed anzi deve essere approfondito con serietà per le conseguenze di impostazione che deriveranno.

rebbero a tutto il testo del provvedimento in esame.

La mia proposta mira pertanto a permettere che gli argomenti di cui all'articolo 4 possano essere ulteriormente approfonditi. Chiedo quindi che si accantoni l'articolo 4, per riprenderne la discussione non appena il Comitato del nove lo riterrà opportuno, e che alla ripresa pomeridiana della seduta si proceda nell'esame degli articoli successivi.

**PRESIDENTE.** Sulla proposta formulata dal relatore per la maggioranza, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore per gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno.

**FRANCO FRANCHI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCO FRANCHI.** Signor Presidente, non so se ho capito bene la proposta del relatore per la maggioranza.

Se si tratta di sospendere l'esame del provvedimento perché il Comitato dei nove ritiene necessario riflettere ancora, siamo perfettamente d'accordo, perché ci rendiamo conto dell'opportunità di approfondire ulteriormente l'articolo 4. Se si pensa, invece, di accantonare l'articolo 4, operando una specie di stralcio provvisorio, siamo nettamente contrari alla proposta.

Ve ne spiego le ragioni. Con un purtroppo rapido esame del provvedimento sono arrivato a leggere fino all'articolo 25, tuttavia ho potuto constatare che vi sono molti riferimenti agli statuti comunali e provinciali in articoli rilevanti del provvedimento. Farò degli esempi: l'articolo 5, che reca il titolo «Regolamenti»; l'articolo 9, «Municipi»; l'articolo 10, «Partecipazione popolare» (in tale articolo i riferimenti si trovano addirittura in tre commi: il primo, il secondo ed il terzo); l'articolo 12 «Circoscrizioni di decentramento comunale»; l'articolo 15, «Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali»; l'articolo

17, «Aziende speciali ed istituzioni» (in questo articolo, ci sono due riferimenti, uno al primo comma e l'altro al quinto); l'articolo 21, «Natura e ruolo» delle comunità montane; l'articolo 24, «Consigli comunali e provinciali» (il riferimento è contenuto nel comma 4); l'articolo 25, «Competenze dei consigli».

Come dicevo, onorevoli colleghi, in questo rapido esame del provvedimento sono purtroppo arrivato solo all'articolo 25, ma probabilmente nei successivi articoli vi saranno ancora altri riferimenti agli statuti comunali e provinciali.

Cosa fare allora? Se stralciassimo l'articolo 4, dovremmo fare altrettanto per tutti gli altri articoli che contengano un espresso riferimento alla materia di cui all'articolo 4.

Ricapitolando, se la proposta del relatore è diretta a sospendere l'esame dell'articolo 4 affinché il Comitato dei nove possa approfondire la materia, noi siamo senz'altro d'accordo. Se, viceversa, si pensa di trovare un modo per prendere tempo per sciogliere i nodi politici al di fuori del Parlamento, non solo noi siamo contrari, ma vi chiediamo anche di assumervi la responsabilità di chiedere lo stralcio di tutti gli articoli del disegno di legge che fanno espresso riferimento agli statuti comunali e provinciali.

**GIULIO QUERCINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà. Le ricordo, onorevole Quercini, che ha cinque minuti di tempo a disposizione.

**GIULIO QUERCINI.** Mi saranno sufficienti meno di cinque minuti per dichiarare che non possiamo condividere la proposta testé formulata dal relatore.

La discussione del provvedimento sulle autonomie locali si sta dimostrando estremamente e singolarmente accidentata. Nella seduta del 24 ottobre scorso, nel corso dell'esame dell'articolo 2 fu deciso di accantonare alcuni emendamenti presentati per poterli affrontare durante l'esame dell'articolo 4. Adesso si propone di accan-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

tonare l'articolo 4 e di riprenderne l'esame dopo la riunione del Comitato dei nove.

Noi riteniamo che in realtà il modo in cui viene portata avanti la discussione non consenta all'Assemblea una visione organica della normativa. Temiamo — anche se ovviamente il nostro è un timore che non possiamo documentare — che la logica degli accantonamenti o degli spostamenti degli articoli non sia una logica connessa ad omogeneità di materie o a coerenza di oggetti su cui deliberare, bensì a ragioni politiche estranee alle nostre valutazioni.

Tutti sappiamo che domani si riunirà il consiglio nazionale della democrazia cristiana, che discuterà la materia elettorale in tema di ordinamento delle autonomie locali. Siamo rispettosi delle riunioni dei partiti ma ci chiediamo il motivo per cui questa riunione non si sia potuta svolgere precedentemente, dato che già si sapeva che la discussione sull'articolo 4 avrebbe riguardato il merito della riforma elettorale nelle autonomie locali.

In conclusione, signor Presidente, riteniamo che si debba procedere senz'altro all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi perché la questione che stiamo affrontando è di estrema importanza e delicatezza.

Noi siamo contrari a questo accantonamento e crediamo che non ci si possa nascondere dietro un dito. Alla base della richiesta in questione vi è infatti il tentativo di non esaminare, nell'ambito del progetto di legge, la questione del sistema elettorale dei comuni (compresa, quindi, la proposta di elezione diretta del sindaco), che è invece strettamente connessa al problema dell'ordinamento delle autonomie locali.

Noi riteniamo che questo non si possa accettare...

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, la prego di non entrare nel merito.

GIUSEPPE CALDERISI. Non entro nel merito, signor Presidente, ma esprimo i motivi per i quali siamo contrari alla proposta di accantonamento dell'articolo 4: è questo l'oggetto della discussione.

Non riteniamo che, mentre cade il muro di Berlino, si possa andare avanti per ancora chissà quanti lustri con un sistema politico in cui ci si misura con gli spostamenti elettorali dello 0,4 o dello 0,7 per cento! Noi crediamo dunque che sia possibile in questa sede affrontare anche la questione elettorale. Ci rivolgiamo soprattutto ai compagni socialisti, che fino a due anni fa avrebbero potuto essere i promotori di un processo di rifondazione del sistema politico e che invece stanno sempre più diventando l'elemento di conservazione di tale sistema!

E ciò avviene mentre alcuni gruppi (liberale e repubblicano) coraggiosamente avanzano proposte che li mettono in causa; mentre il partito comunista pone in essere un processo come quello che è sotto i nostri occhi, su cui, certo, c'è molto da discutere, ma che sicuramente è di grande importanza e di forte rinnovamento, e che fa paura, perché mette in discussione gli altri partiti e li costringe a fare i conti con i propri atteggiamenti e con la propria storia. C'è da discutere, dicevo, sulla scelta operata dal partito comunista, ma va detto che sicuramente essa è viva, vera, e pone finalmente una questione di cambiamento di fondo del nostro sistema politico. C'è da discutere, ripeto, attorno ad alcune proposte presentate, quale ad esempio quella sull'apparentamento, perché le riteniamo inadeguate a porre in essere un processo di riforma del sistema politico (e di questo vorremmo poter dibattere). Ma sicuramente siamo in una situazione che ci obbliga ad affrontare con urgenza la riforma del sistema elettorale.

Questi sono i motivi di fondo per i quali siamo contrari alla proposta di accantona-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

mento. Intendiamo condurre una battaglia alla quale speriamo possano partecipare tutti liberamente, apertamente, senza imboscate e senza *Diktat* di partito, perché non si possono impedire l'esercizio della sovranità del Parlamento e la libera espressione della maggioranza. Credo che questa debba essere la logica nella quale muoverci.

Per questi motivi, signor Presidente, siamo estremamente contrari alla proposta di accantonamento, dietro alla quale vediamo il tentativo ed il disegno che ho tentato di denunciare.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, il relatore per la maggioranza motiva la sua proposta di accantonamento con la necessità che il Comitato dei nove approfondisca l'esame di alcuni emendamenti. Si tratta, in sostanza, degli emendamenti che propongono di deferire agli statuti dei comuni la disciplina dei meccanismi elettorali per gli organi comunali, cioè di far rientrare questa materia nella autonomia statutaria, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge nazionale.

Vorrei ricordare al relatore per la maggioranza che la questione non è nuova: un anno e mezzo fa, nella discussione generale svoltasi in Commissione, essa fu posta dal collega Lanzinger e da me. In Commissione, quindi, tale ipotesi è da un anno e mezzo sul tappeto e poteva essere ulteriormente approfondita nei mesi passati.

La verità non è, quindi, che è mancato il tempo per approfondire la novità, ma che non si vuole affrontare in questa sede, con un libero voto del Parlamento, la questione delle riforme elettorali per i comuni.

Si continua a pretendere di varare la riforma delle autonomie locali senza affrontare contestualmente il problema relativo al cambiamento delle norme elettorali. Su questo non possiamo essere d'accordo, così come non possiamo essere d'accordo sul fatto che questa libera Assemblea debba rinviare l'esame di un de-

terminato argomento solo perché fuori di qui qualcuno deve avere il tempo di assumere, di concordare delle decisioni, per poi imporne la ratifica ai parlamentari!

Tutto quello che chiediamo è che si discuta e si voti. Può darsi che le nostre proposte risultino in minoranza: è la legge di quest'Assemblea, dove si decide a maggioranza.

L'idea di un accantonamento e, quindi, di un rinvio *sine die*, come quello che di fatto ci viene proposto, non può essere accettata, in quanto lesiva del nostro diritto di decidere in questa libera Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO FRANCO. Signor Presidente, a me pare che la soluzione più ragionevole, in relazione non solo all'articolo 4, ma (purtroppo!) anche ad altre norme, come quella relativa alle aree metropolitane, sia di chiamare l'Assemblea a decidere. La maggioranza, se al suo interno c'è concordia ed armonia, ha per definizione i numeri per respingere proposte sulle quali non è d'accordo.

Il Parlamento non può dunque subordinare i tempi delle sue decisioni agli accordi preventivi della maggioranza. Del resto, quella di cui ci stiamo occupando è una materia da anni in discussione e sulla quale in Commissione ci si misura da molto tempo. L'Assemblea ha davanti a sé emendamenti e proposte, sul merito delle quali ognuno interverrà nel momento in cui sarà chiamato a decidere. Mi sembra quindi molto debole la proposta di stralcio formulata dal relatore per la maggioranza, onorevole Ciaffi.

Sulla questione elettorale non ritengo si possa giungere al di fuori di qui ad un accordo tra i partiti della maggioranza, poiché si tratta di un argomento al quale sono tutti fortemente interessati. Credo che siano dunque la Camera, in questa fase, e successivamente il Senato a doversi occupare di questa delicatissima materia.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Nel momento in cui decidessimo che la legge elettorale deve essere discussa preventivamente nell'ambito della maggioranza, avremmo stabilito che tale strumento deve rispondere ad interessi di parte invece di essere lo strumento massimo di espressione della rappresentanza democratica. Per queste ragioni voterò contro lo stralcio.

Spero che la Camera si riappropri dei doveri di decisione e che prosegua nella sua discussione, fermo restando che l'Assemblea sarà chiamata a confrontarsi ed eventualmente a dividersi secondo posizioni che, credo, saranno trasversali ai diversi raggruppamenti parlamentari.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Prego i deputati segretari di prendere posto sul banco della Presidenza.

**FRANCO FRANCHI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Franchi, debbo farle presente che lei è già intervenuto in questa fase.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi ed anche all'onorevole Franco Russo, che ha usato il termine «stralcio», che ci troviamo di fronte ad una proposta di accantonamento dell'articolo 4 (*Commenti del deputato Tassi*).

L'accantonamento riguarda l'articolo 4, non gli altri articoli. Nel pomeriggio, alla ripresa della seduta, dopo la prevista sospensione, proseguiremo, come ha già detto il relatore, nell'esame degli articoli.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** No, onorevole Calderisi, siamo in fase di votazione e non posso dunque più concedere a nessuno la facoltà di parlare: d'altro canto, questo vale a maggior ragione per coloro che sono già intervenuti sulla proposta su cui la Camera e ora chiamata a decidere.

Pongo pertanto in votazione la proposta del relatore di accantonare l'articolo 4.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(La proposta è approvata — Commenti).

Ritengo che si possa ora passare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, per proseguire — come ho precedentemente detto — alla ripresa pomeridiana della seduta all'esame del disegno di legge n. 2924 e delle concorrenti proposte di legge.

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis» comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: S. 1893. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti (approvato dal Senato) (4310).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti.

Ricordo che nella seduta dell'8 novembre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 332 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4310.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Frasson.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MICHELE ZOLLA**

**MARIO FRASSON, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

n. 332 del 1989, recante misure fiscali urgenti, si collega ad altre iniziative in materia tributaria adottate contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1990.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, — se non date modo al relatore di svolgere il suo compito, mi pare difficile ipotizzare che la seduta possa procedere con speditezza.

**MARIO FRASSON, Relatore.** Il decreto-legge di cui si chiede la conversione contiene misure fiscali di cui è necessaria l'immediata applicazione, stante l'indifferibilità e l'urgenza di dare avvio alla manovra economica prefigurata dal complesso delle iniziative adottate.

In particolare, le modificazioni all'ICIAP, che si conformano al principio costituzionale concernente la capacità contributiva, nonché le norme previste per le imposte di fabbricazione e di registro, per l'addizionale sull'energia elettrica e per l'entità delle sanzioni amministrative, devono entrare immediatamente in vigore al fine di evitare prevedibili turbative.

Del resto, il carattere fiscale del provvedimento è di per se stesso sufficiente a motivarne l'urgenza e la necessità. Sussistono pertanto, a mio avviso, i presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame. Chiedo quindi il voto favorevole dell'Assemblea sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, non ri-

teniamo che la *ratio materiae* possa essere sufficiente al riconoscimento dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge in oggetto. Non tutte le norme fiscali sono urgenti e necessarie, anzi molte — la maggior parte — sono addirittura dannose (più tardi arrivano, meno danni fanno!).

Si tratta' tra l'altro — non vorrei sbagliare — della solita reiterazione in termini di contenuto, perché norme di questo tipo sono già state presentate altre volte. Siccome riteniamo che non possa mai essere urgente e necessario andare contro gli interessi della collettività, aumentando indiscriminatamente varie tariffe senza il rispetto della norma fondamentale secondo la quale l'imposizione fiscale deve essere progressiva ed in relazione alla capacità contributiva, riteniamo che le norme in questione difettino anche questa volta dei requisiti di urgenza e di necessità.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 332 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4310.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	341
Votanti .....	336
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	169
Hanno votato sì .....	328
Hanno votato no .....	8

(La Camera approva).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (4321).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

Ricordo che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 357 del 1989, di cui al disegno di legge n. 4321.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mazzuconi.

DANIELA MAZZUCONI, *Relatore*. Signor Presidente, considerato che il decreto-legge n. 357 contiene norme utili per il corretto avvio dell'anno scolastico 1989-90; rilevato che sono già state avviate procedure concorsuali sulla base dei precedenti decreti-legge in materia; considerate inoltre le nuove norme previste dall'articolo 27, che permettono in qualche modo di far fronte alle emergenze croniche dei provveditorati di Milano e di Torino e quelle previste dall'articolo 28, necessarie per eliminare alcuni inconvenienti evidenziatisi per quanto concerne la revisione in materia di cattedre di educazione fisica e tecnica; pur rilevando che i provvedimenti riguardanti le modalità di reclutamento del personale, in questo caso della scuola, non debbono in via ordinaria essere presi tramite decretazione d'urgenza, non posso che invitare l'Assemblea ad esprimersi in senso favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge in esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, se non erro, si tratta della terza reiterazione del decreto in esame; quindi il provvedimento ha vigore non da sessanta giorni ma esattamente dalla bellezza di sei mesi! Il Governo, cioè, si è appropriato per sei mesi del potere legislativo, il che non può conciliarsi con quanto stabilisce l'articolo 77 della Costituzione.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, pertanto, non riconosce neanche a questo decreto i requisiti costituzionali di necessità e di urgenza e voterà contro la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 357 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4321.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	322
Maggioranza .....	162
Hanno votato sì .....	215
Hanno votato no .....	107

(*La Camera approva*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

**Per fatto personale.**

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per un fatto personale che è stato originato da una dichiarazione resa in aula dal Presidente della Camera. Credo che neppure a quest'ultimo sia consentito attribuire ad un deputato opinioni opposte a quelle che ha sostenuto, che si concretavano nel caso in questione nelle posizioni assunte nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Sono costretto ad intervenire perché, come è noto, non esiste una resocontazione ufficiale dei lavori della Conferenza dei capigruppo. Ritengo che dal verbale che comunque viene redatto risulti quale sia stato il reale andamento dei fatti. È stato il nostro gruppo ad avere effettivamente proposto l'inserimento in calendario della legge sulla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici, dopo aver constatato che non esisteva il consenso per un esame in Commissione in sede legislativa.

La nostra proposta interessava i giorni 30 novembre e 1° dicembre prossimi; pertanto, non vi sarebbe stata alcuna sovrapposizione rispetto alla data prevista per l'esame del provvedimento concernente le banche pubbliche, alla cui iscrizione in calendario eravamo favorevoli, come ho detto espressamente. Tale proposta è stata respinta dal Presidente della Camera in base alla motivazione che avrebbe interferito con l'esame dei progetti di legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

Anche noi siamo interessati ad una rapida approvazione di quest'ultimo provvedimento ma — come più volte abbiamo detto — non riteniamo utile che la sua discussione avvenga per spezzoni di calendario, procedendo per singoli giorni o mezze giornate. Riteniamo molto più utile individuare due o tre settimane nel cui arco approvare, in modo sereno e con

sufficiente approfondimento, un provvedimento molto complesso ed importante.

Abbiamo insistito, ripeto, sull'iscrizione del provvedimento concernente lo sciopero nei pubblici servizi all'ordine del giorno delle sedute del 30 novembre e del 1° dicembre prossimi; il Presidente della Camera, nella sua proposta di calendario, ha invece ritenuto di inserire la discussione del provvedimento nell'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo, in luogo dell'esame del provvedimento sulle banche pubbliche.

È quindi falso che ci siamo opposti all'inserimento nel calendario del provvedimento concernente le banche pubbliche, anzi è vero il contrario. Non è altresì affatto vero che la nostra iniziativa abbia provocato la cancellazione del provvedimento in questione dalla proposta di calendario. Abbiamo suggerito, infatti, di prevedere la discussione del progetto di legge relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero in altra data, in sostituzione di altro provvedimento.

Credo che tutto questo risulti dal verbale, che ritengo sia stato redatto correttamente, e che pertanto sia possibile darne atto.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, lei ha avuto modo di chiarire il suo pensiero. Debbo dire che qualcuna delle espressioni da lei usate mi è sembrata un po' forte, poiché — ma si tratta, ripeto, di una mia sensazione — alla base di tutto, pur se non sono stato diretto testimone degli avvenimenti da lei richiamati, credo vi sia qualche ragione di equivoco. Tuttavia, i suoi chiarimenti rimangono agli atti della Camera.

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,  
è ripresa alle 15,30.**

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del rego-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

lamento, i deputati Aniasi, Grippo e Calogero Mannino sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Si riprende la discussione dei progetti di legge in materia di ordinamento delle autonomie locali.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame dei progetti di legge concernenti l'ordinamento delle autonomie locali. Ricordo che questa mattina è stato approvato l'articolo 3 ed è stato accantonato l'articolo 4.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, debbo constatare (ma il relatore ne è consapevole forse anche più di me) che tanto l'articolo 5, nel testo della Commissione, quanto soprattutto molti articoli aggiuntivi ad esso presentati si riferiscono agli statuti comunali e provinciali, al loro contenuto e ad altri istituti che dovrebbero essere disciplinati sulla base del principio dell'autonomia statutaria.

A questo punto mi chiedo — e le chiedo, signor Presidente — se, avendo l'Assemblea deciso di accantonare l'articolo che istituisce gli statuti (comunale e provinciale), le modalità della loro formazione ed approvazione, nonché il loro oggetto e contenuto, sia possibile procedere ora all'esame dell'articolo 5 come se niente fosse.

In realtà, nel testo del provvedimento licenziato dalla Commissione l'articolo 5 aveva una sua logica collocazione dopo l'articolo 4: quando si conosce la natura dello statuto comunale, si sa in cosa consista, quale sia il suo oggetto e come venga deliberato, si possono approvare disposizioni che facciano ad esso riferimento.

Ma una volta accantonato l'articolo 4,

ritengo che un minimo di logica suggerirebbe di accantonare anche l'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

FRANCO FRANCHI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, i rilievi avanzati dall'onorevole Bassanini, che stamane ci eravamo permessi di anticipare, sono fondatissimi.

Non so con quale senso di responsabilità sia stato chiesto l'accantonamento dell'articolo 4 del provvedimento in esame: non solo l'articolo 5 fa espresso riferimento allo statuto, non solo quasi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 rinviano espressamente a tale istituto, ma anche numerosi altri articoli, signor Presidente, presuppongono l'approvazione dell'articolo 4, concernente l'autonomia statutaria.

Mi chiedo come potremo proseguire l'esame di questo provvedimento se di volta in volta si chiederà l'accantonamento di qualche articolo. Adesso siamo al quinto, poi verrà il nono, relativo ai municipi, quindi seguiranno altri articoli, concernenti tematiche estremamente importanti nell'economia del provvedimento al nostro esame.

Ebbene, ogni articolo che faccia riferimento allo statuto presuppone l'approvazione della potestà statutaria, visto che non possiamo ritenere (anche se è facile sentirlo dire, sia pure irresponsabilmente) che sia il caso di andare avanti, tanto in seguito il resto sarà approvato. Non esageriamo: la Camera potrebbe decidere di non conferire la potestà statutaria né ai comuni né alle province, e nessuno può in questo momento ipotizzare la volontà del Parlamento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Signor Presidente, le risparmio la lettura di tutti i successivi articoli del provvedimento che fanno espresso riferimento allo statuto dei comuni e delle province.

SILVANO LABRIOLA. Bravo!

FRANCO FRANCHI. Comunque, per le ragioni che ho richiamato, noi chiediamo di accantonare l'articolo 5, riservandoci nel prosieguo di avanzare (magari insieme ad altri gruppi) analoga richiesta per taluni dei successivi articoli.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, a proposito della richiesta avanzata dall'onorevole Bassanini noi dobbiamo non solo manifestare il nostro parere contrario, ma anche ricordare che la Camera ha già deciso su tale questione. Infatti questa mattina quando, dopo una discussione molto ampia, si è convenuto di accantonare l'articolo 4 del disegno di legge, la Presidente non ha revocato in dubbio la possibilità di farlo. L'onorevole Bassanini avrebbe dovuto esporre gli argomenti sollevati poc'anzi nel momento in cui appunto si è deciso l'accantonamento dell'articolo 4.

Chiedo quindi al Presidente, dato che al momento della sospensione della seduta si sapeva che essa sarebbe ripresa nel pomeriggio con l'esame dell'articolo 5, di concedermi la parola, in sede di discussione dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso relativi.

FRANCO FRANCHI. I miei rilievi erano di questa mattina, ed erano gli stessi dell'onorevole Bassanini! Non nascondiamoci dietro questo motivo! I miei rilievi sono stati mossi prima dell'accantonamento dell'articolo 4!

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, lei è già intervenuto!

Onorevoli colleghi, se da parte del gruppo comunista si ritenesse di dover comunque chiedere la parola in questo dibattito incidentale, la Presidenza potrebbe ritenere opportuno applicare il primo comma dell'articolo 45 del regolamento della Camera e dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo. Mi pare tuttavia che i termini della questione siano estremamente chiari.

L'onorevole Bassanini ha evidenziato l'impossibilità di procedere nell'esame dell'articolo 5 (peraltro in difformità da quanto già stabilito questa mattina) seguendo il principio della logica.

Devo tuttavia fare presente che nessuno strumento regolamentare osta all'accantonamento — peraltro già deliberato dalla Camera — di un articolo per passare all'esame degli articoli successivi quand'anche rechino norme connesse a quelle previste dall'articolo accantonato, come del resto numerosi precedenti dimostrano.

D'altra parte, onorevole Franchi, è ben vero che la Camera potrebbe come lei ha affermato, non approvare l'articolo 4; sappiamo bene che, in ogni circostanza tutto può accadere: potrebbe anche risultare non approvato, alla fine, l'intero disegno di legge in discussione!

In definitiva, pur ritenendo degni di considerazione gli argomenti sollevati sia dall'onorevole Bassanini che dall'onorevole Franchi, devo dire che essi non trovano conforto regolamentare.

A questo punto non resta che confermare quanto già previsto questa mattina, e procedere nei lavori.

Passiamo pertanto all'articolo 5 del disegno di legge, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

«1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Autonomia regolamentare dei comuni e delle province).*

1. Nel rispetto delle leggi statali e regionali, ed in armonia con le disposizioni dello statuto comunale, i comuni e le province emanano regolamenti per disciplinare l'organizzazione dei propri organi ed uffici, nonché delle aziende ed enti da essi dipendenti, l'esercizio delle loro attribuzioni e le attività pubbliche e private nei settori di competenza comunale.

5. 1.

Bassanini, Rodotà.

All'articolo 5 sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

(Referendum popolare).

1. Nello statuto devono essere previsti *referendum* di iniziativa popolare abrogativi di atti deliberativi. *referendum* di iniziativa popolare di indirizzo politico-amministrativo su specifiche questioni e *referendum* deliberativi su proposte di iniziativa popolare non accolte dal consiglio. Il consiglio comunale stabilisce con regolamento: le procedure per la richiesta e l'indizione dei *referendum*, le modalità del giudizio di inammissibilità — per soli motivi di illegittimità — delle proposte referendarie e le modalità di svolgimento delle consultazioni referendarie.

5. 011.

Lanzinger, Filippini Rosa, Mattioli, Scalia, Salvoldi, Cecchetto Coco, Donati, Cima, Andreis, Bassi Montanari, Procacci.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

(Referendum popolare).

1. Gli statuti comunali e provinciali debbono prevedere, nelle materie di rispettiva competenza, il *referendum* popolare abrogativo di deliberazioni o articoli dello statuto o dei regolamenti, l'iniziativa popolare di deliberazioni con la garanzia di una discussione consiliare entro tempi predefiniti, la consultazione della popolazione su determinati provvedimenti.

2. Le deliberazioni relative alla approvazione del bilancio ed alla imposizione di tributi o di tariffe, nonché quelle di recepimento di decisioni di altri livelli di governo o di norme di legge possono essere comunque sottoposte a *referendum* consultivo, secondo i criteri e le modalità da prevedersi con lo statuto comunale e provinciale.

5. 01.

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:*

ART. 5-bis.

(Iniziativa popolare).

1. Un numero di elettori pari a un ventesimo può esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio o per l'impiego alternativo di risorse finanziarie dell'ente ovvero per prelievo fiscale di risorse finanziarie con destinazione determinata. Qualora entro novanta giorni dal ricevimento della proposta il consiglio non la approvi senza modificazioni, essa è sottoposta a *referendum*. Il consiglio, entro il medesimo termine, può approvare un proprio progetto di atto, il quale è sottoposto al voto in alternativa alla proposta di iniziativa popolare.

2. Qualora l'iniziativa di cui al comma 1 sia approvata ma non sia attuabile senza variazione del bilancio, la sua attuazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

può essere rinviata dal consiglio non oltre l'esercizio successivo.

ART. 5-ter.  
(Referendum abrogativo).

1. Lo statuto deve prevedere il *referendum* di iniziativa popolare abrogativo di atti deliberativi o di articoli dello statuto o dei regolamenti. Non possono essere sottoposte a *referendum* popolare abrogativo le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e dell'impostazione di tributi e di tariffe, nonché quelle di recepimento di decisioni di altri livelli di governo o di norme di legge.

2. Lo statuto può prevedere altresì forme di consultazione del corpo elettorale o dei cittadini interessati, da svolgersi quando non siano in corso le procedure referendarie di cui all'articolo 5-bis e al comma 1 nonché l'iniziativa popolare di deliberazioni.

3. Lo statuto stabilisce i procedimenti e le modalità di attuazione dell'articolo 5-bis e del presente articolo.

5. 08.

Calderisi, Teodori, Zevi, Rutelli,  
Vesce.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.  
(Principi e strumenti  
della partecipazione popolare).

1. I comuni e le province promuovono la partecipazione dei cittadini, delle loro associazioni e delle organizzazioni di volontariato — anche su base di quartiere o di frazione — alle proprie attività e all'esercizio delle proprie funzioni e concorrono ad assicurare ai cittadini le condizioni di effettiva partecipazione alla organizzazione politica della Repubblica e della comunità locale.

2. Gli statuti comunali e provinciali disciplinano gli istituti della partecipazione popolare, rinviandone le modalità di attuazione e svolgimento a regolamenti comunali o provinciali. Gli statuti provinciali

disciplinano la partecipazione dei comuni alle attività delle province.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività della amministrazione, gli enti locali disciplinano l'accesso alle strutture e ai servizi degli enti stessi, ivi comprese le sale per manifestazioni pubbliche, agli enti, alle associazioni che non perseguono finalità di lucro.

4. Lo statuto determina le garanzie di imparzialità per il giudizio di ammissibilità delle richieste di *referendum* popolare o di consultazione popolare.

5. Lo statuto può consentire la partecipazione alle consultazioni popolari anche ai giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i quindici anni, agli elettori non residenti nel comune o nella provincia, ma che esercitano nel territorio comunale o provinciale la propria attività prevalente, nonché agli stranieri o apolidi.

6. Lo statuto assicura alle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 21, nonché ai cittadini, nel numero minimo fissato dallo statuto medesimo, il diritto di presentare interrogazioni al sindaco o al presidente della provincia, e determina le garanzie affinché a tali interrogazioni sia data tempestiva risposta.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.*

5. 010.

Barbieri, Pacetti, Strumendo,  
Ferrara.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente capo:*

CAPO II-bis.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 5-bis.  
(Partecipazione popolare).

1. I comuni promuovono organismi e libere forme associative di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

ART. 5-ter.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in gene-

rale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 ed 11.*

5. 07.

La Commissione.

All'articolo aggiuntivo 5.07 della Commissione sono stati presentati i seguenti sub-emendamenti:

*Sostituire l'articolo 5-bis con il seguente:*

ART. 5-bis.

1. I comuni e le provincie promuovono la partecipazione dei cittadini, delle loro associazioni e delle organizzazioni di volontariato, alle proprie attività e all'esercizio delle proprie funzioni, e concorrono ad assicurare ai cittadini le condizioni di effettiva partecipazione alla organizzazione politica del Paese.

2. Gli statuti comunali e provinciali disciplinano gli istituti della partecipazione popolare, rinviandone le modalità di attuazione e svolgimento a regolamenti comunali o provinciali. Gli statuti provinciali disciplinano la partecipazione dei comuni alle attività delle provincie.

3. Lo statuto disciplina l'iniziativa popolare di regolamenti e deliberazioni comunali, e determina le garanzie del loro tempestivo esame da parte del consiglio. Disciplina inoltre i *referendum* per l'approvazione di regolamenti o deliberazioni del comune o della provincia, anche su iniziativa popolare, allorché le proposte di iniziativa popolare non siano state accolte dal consiglio. Disciplina altresì forme e modi della consultazione popolare su problemi di interesse comunale o provinciale.

4. Lo statuto determina le garanzie di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

imparzialità per il giudizio di ammissibilità delle richieste di *referendum* popolare o di consultazione popolare.

5. Lo statuto può consentire la partecipazione alle consultazioni popolari anche ai giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i quindici anni, agli elettori non residenti nel comune o nella provincia, ma che esercitano nel territorio comunale o provinciale la propria attività prevalente, nonché agli stranieri o apolidi che siano residenti nel comune o nella provincia.

6. Lo statuto assicura alle associazioni di cui all'articolo 11, nonché ai cittadini, nel numero minimo fissato dallo statuto medesimo, il diritto di presentare interrogazioni al sindaco o al presidente della provincia, e determina le garanzie affinché a tali interrogazioni sia data tempestiva risposta.

0.5.07.1 (già em. 10.10)

Bassanini, Rodota.

*All'articolo 5-bis, al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.*

0.5.07.4

La Commissione.

*All'articolo 5-ter, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Ogni cittadino elettore nel comune, nella provincia o nella regione può agire in giudizio a tutela degli interessi e diritti dei predetti enti quando questi non abbiano provveduto direttamente, la facoltà è estesa anche all'azione di parte civile nei procedimenti penali ove detti enti risultano parti lese. Tale azione non produce onere o spesa per gli enti.

0.5.07.3 (già em. 11.3)

Tassi.

*All'articolo 5-ter sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ammi-

nistrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti stessi, ivi comprese le sale per manifestazioni pubbliche ed i servizi tipografici, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico.

0.5.07.2 (già em. 11.7)

Bassanini, Rodota.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. I comuni, ai fini di una migliore e più diretta partecipazione popolare alla gestione dell'amministrazione locale, dovranno uniformare i loro statuti all'esigenza di:

a) rendere effettiva la possibilità di indire *referendum* abrogativi;

b) rendere effettiva la possibilità di indire *referendum* propositivi;

c) consentire l'autotutela delle Comunità amministrative mediante l'azione popolare di surroga;

d) consentire al sindaco di chiamare a far parte dell'esecutivo cittadini che abbiano dimostrato particolare capacità e competenza nella propria attività professionale;

e) rendere possibile per ogni singolo cittadino o gruppi di essi le azioni o ricorsi dinanzi alle giurisdizioni amministrative di competenza del comune;

f) promuovere le condizioni e gli organismi di partecipazione singola ed associata dei cittadini alle scelte ed alla gestione dell'amministrazione locale.

5.014 (già em. 10.1)

Franchi, Tassi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.  
(Partecipazione popolare).

1. Il comune e la provincia riconoscono i diritti dei cittadini e delle formazioni sociali a concorrere nell'ambito comunale al pieno sviluppo della persona umana, alla salvaguardia delle risorse ambientali ed alla partecipazione alle attività, alle funzioni ed al controllo dell'amministrazione pubblica.

2. Lo statuto comunale e quello provinciale prevedono istituti di effettiva partecipazione dei cittadini e degli utenti alle scelte dell'amministrazione ed alla gestione dei servizi.

3. Gli statuti possono consentire tale partecipazione anche a cittadini non residenti nel comune o a stranieri ospitati nel territorio comunale per ragioni di lavoro o di utenza dei servizi ed ai giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

5. 012.

Lanzinger, Filippini Rosa, Mattioli, Scalia, Salvoldi, Cecchetto Coco, Donati, Cima, Andreis, Bassi Montanari, Procacci.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.  
(Partecipazione popolare).

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.

2. Nello statuto devono essere previste procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. Gli statuti comunali e provinciali devono prevedere le opportune forme me-

diate le quali assicurare ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi al fine di garantire il buon andamento, la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

4. Gli statuti devono istituire appositi uffici per consentire la consultazione dei documenti amministrativi e la riproduzione totale o parziale di copie di tali documenti.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.*

5. 02.

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.  
(Iniziativa popolare).

1. Gli statuti disciplinano l'iniziativa popolare di regolamenti e deliberazioni nonché l'istituto del pubblico contraddittorio tra l'amministrazione comunale e la popolazione su argomenti di interesse generale.

5. 013.

Lanzinger, Filippini Rosa, Mattioli, Scalia, Donati, Cima, Andreis, Ceruti, Cecchetto Coco, Bassi Montanari, Procacci, Salvoldi.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.  
(Pubblicità dei lavori).

1. Gli statuti comunali e provinciali devono garantire la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni consiliari.

5. 03.

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.  
(Ineleggibilità).

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

«ART. 8-bis. — 1. I consiglieri comunali, provinciali e regionali non possono essere candidati nelle circoscrizioni nelle quali hanno esercitato le funzioni di sindaco, presidente della giunta provinciale, presidente della giunta regionale o di assessore comunale, provinciale o regionale in un periodo compreso nei ventiquattro mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura».

5. 04.

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.  
(Incompatibilità).

1. Dopo il n. 8) dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto il seguente:

«9) Colui che per due mandati consecutivi è stato eletto in consigli regionali o provinciali o comunali. Ai fini dell'incompatibilità, l'elezione nei vari consigli è considerata dello stesso livello».

5. 05.

Russo Franco, Capanna, Tamino, Cipriani, Ronchi, Arnaboldi, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

(Autonomia amministrativa dei comuni e delle province - Libertà delle forme).

1. Nello svolgimento delle proprie attività, i comuni e le province determinano liberamente i contenuti degli atti da adottare, osservando per quanto concerne i provvedimenti di carattere imperativo esclusivamente le norme esplicitamente poste dalla legge e dai regolamenti.

2. Eccettuati i casi per i quali la legge e il regolamento richiedono l'osservanza di limiti o prescrizioni particolari, gli atti dei comuni e delle province sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purché non siano pregiudicate, anche nel procedimento di formazione dell'atto, la ragionevolezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbono essere tenuti presenti nel caso concreto.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge con le quali sono espressamente individuati i provvedimenti a carattere autoritativo che, in quanto incidenti su posizioni costituzionalmente garantite, devono possedere il carattere della nominatività e tipicità. Con tali norme sono altresì abrogate tutte le disposizioni di legge vigenti in contrasto con i principi di cui ai commi precedenti.

5. 06.

Bassanini, Rodotà.

Passiamo alla discussione sull'articolo 5, sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi e relativi sub-emendamenti, ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, vorrei sottolineare molto brevemente il valore politico ed istituzionale dell'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame che, come tutti sappiamo, si riferisce ai regolamenti.

Avrei preferito intervenire sull'articolo

4, ma poiché questo è stato accantonato, utilizzerò in questa sede talune argomentazioni relative all'articolo 5 per precisare anche questioni che sono connesse all'articolo precedente.

Devo dire che i giudizi un po' frettolosi e un po' *tranchant* che sono stati espressi sul testo legislativo (*Commenti del deputato Sinesio*)...

**PRESIDENTE.** Prego i colleghi di consentire all'onorevole Labriola di svolgere il suo intervento.

**SILVANO LABRIOLA.** Sarei grato all'onorevole Sinesio se... gridasse a bassa voce!

Dicevo, in sostanza, che in questa fase noi utilizziamo la discussione sull'articolo 5 anche per esprimere la nostra opinione sull'articolo 4.

Il provvedimento in esame, signor Presidente, nelle scorse settimane è stato oggetto di una valutazione pesantemente negativa da parte di gruppi, di parlamentari, di forze politiche ed anche di uomini di cultura che noi, e non da oggi, abbiamo ragione di stimare vivamente. Se n'è parlato come di un provvedimento di mera razionalizzazione, di puro aggiustamento di una materia che invece avrebbe richiesto (è stato questo il senso della critica) profonde modifiche e rivolgimenti.

Quando abbiamo interrogato la nostra curiosità per comprendere in che cosa consistessero tali profondi rivolgimenti e modifiche (per la verità più e meglio di quanto non faccia il testo attuale), abbiamo trovato una serie di scatole cinesi, ciascuna delle quali ne racchiudeva una più piccola, e nell'ultima abbiamo individuato la vera risposta, che non sta all'interno, ma al di fuori dell'attuale formulazione del testo. Mi riferisco alla riforma elettorale. Ci è allora sembrato di comprendere che c'è uno sviamento di giudizio che confonde molto le carte dell'analisi politica di questo provvedimento, portandoci fuori della riforma della legge comunale e provinciale e all'interno di una discussione sul mutamento del regime politico.

Indipendentemente dalle questioni —

tutte aperte — relative all'ammissibilità o meno degli emendamenti, all'opportunità o meno di discutere la riforma elettorale oggi o domani, di farne un tutt'uno con il provvedimento al nostro esame oppure di mantenere una separazione, mi stupisco molto che tale argomento abbia fatto strada nella sinistra, mentre non mi meraviglio affatto che gli onorevoli Segni e Bianco abbiano sostenuto o sostengano tesi che non sono nuove per la loro parte politica.

Ricordo a chi ha la memoria corta che nel 1953, quando dopo aspri confronti in Parlamento fu approvata la legge elettorale politica maggioritaria, in realtà era già intervenuto un atto innovativo nella legislazione elettorale, cioè il provvedimento che riformava la legge elettorale amministrativa. Nel 1952 infatti sperimentammo in Italia una legge elettorale amministrativa maggioritaria.

Tanto per completare il ricordo, quel provvedimento fu opera del Governo di allora, e fu presentato all'opinione pubblica ed alle forze politiche come un mezzo per frenare l'invasione laurina, che nel Mezzogiorno metteva a serio rischio l'equilibrio democratico delle istituzioni rappresentative. Il risultato fu che Lauro ottenne un successo ancora maggiore nelle elezioni proprio grazie a quel provvedimento; dopo di che esso fu abbandonato e non si insistette più su quella riforma.

In quella occasione la sinistra — che, diciamo la verità, si fece ingannare (cosa che non è accaduta raramente durante la nostra storia repubblicana) — non solo non trasse alcun insegnamento da quell'episodio, ma allora non pose la questione che l'onorevole Bassanini con tanta vivacità e soprattutto con tanta insistenza continua a sostenere, che cioè sia necessario affrontare sia l'aspetto elettorale sia quello istituzionale, in quanto quest'ultimo non ha significato senza il primo.

Non so quale posizione avesse il collega Bassanini nel 1952 nell'ambito dello schieramento politico italiano, ma allora la sinistra non avvertì...

**FRANCO BASSANINI.** Avevo appena l'età della ragione!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

SILVANO LABRIOLA. Ma tu sei nato con l'età della ragione, Franco!

FRANCO BASSANINI. Avevo appena 11 anni, allora!

SILVANO LABRIOLA. Come dicono a Napoli — se mi consenti una battuta — tu sei nato 'mparato!

FRANCO BASSANINI. È un elogio o un'ingiuria?

SILVANO LABRIOLA. Nel 1952, dicevo, la sinistra non solo non pose la questione del rapporto fra i due livelli, ma addirittura ammise, sia pure in un'analisi di miope valutazione, che pur mantenendo inalterato l'impianto istituzionale si potevano introdurre modifiche elettorali di quel genere.

Tornando a noi, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, io credo che possiamo con molta pacatezza fare un'affermazione. Mi limito per il momento a preannunciare soltanto un argomento sul quale ritorneremo nel prosieguo del dibattito se saremo costretti a farlo.

Non c'è dubbio sulla stretta connessione tra l'articolo 4 e l'articolo 5.

Vorrei dire all'onorevole Franchi, in merito all'accantonamento dell'articolo 4, di stare tranquillo che noi ci impegniamo e ci batteremo molto per approvarlo. Non si illuda che l'accantonamento significhi un rinvio *sine die*, perché noi riproporremo in Assemblea quell'articolo, senza del quale questa legge perderebbe uno dei suoi pregi migliori.

Questi due articoli, dicevo, formano un tutt'uno che accresce di molto i valori dell'autonomia politica ed istituzionale delle autonomie locali, naturalmente senza andare al di là del limite istituzionale naturale, confermato dal disegno di legge al nostro esame, dei rapporti tra le autonomie locali, l'autonomia regionale e il carattere unitario dello Stato.

Voglio per ora limitarmi a dire questo. Neofiti di un autonomismo più dichiarato

che praticato continuano a fingere di ignorare che la riforma si colloca in un quadro costituzionale che sottolinea con forza il valore unitario della Repubblica e della sua concezione statutale. Costituzionalisti al di fuori e all'interno del Parlamento sembrano qualche volta trascurare questo dato.

Nessuno allora si sorprenderà se noi con meraviglia ricordiamo che la prima caratteristica della struttura unitaria dello Stato non può essere contraddetta da qualche machiavello-marchingegno che si vorrebbe introdurre nel tessuto della riforma delle autonomie locali. E mi riferisco a quello della dimensione politica della rappresentanza.

GERARDO BIANCO. Vuole specificare, onorevole Labriola, qual è questo marchingegno?

SILVANO LABRIOLA. Sto specificando, onorevole Bianco! Poi, nel seguito del dibattito, quando riterremo opportuno farlo, citeremo anche le proposte che sono circolate nella stampa e fuori di essa riguardo a questo punto. Io per ora, perché non ritengo conveniente ai fini della mia valutazione politica andare al di là di questo (e giudice della mia convenienza sono solo io), dico che, proprio perché si collocano in una dimensione statutale unitaria, questi valori non possono inserirsi nel regime politico. Il regime politico non può insomma da una certa disciplina di quella parte ricevere connotati innovativi tali da modificarsi nel suo intero. Quando si vuole modificare il regime politico in uno Stato la cui struttura e il cui fondamento sono unitari, la questione va affrontata alla radice e non aggirandola con proposte, idee e suggerimenti che stupiscono per l'audacia delle loro proposizioni.

Noi ci riserviamo — ripeto — nel corso del dibattito, quando lo riterremo utile e se lo riterremo opportuno, di unire alla discussione quelle proposte — che pure sono circolate in questi giorni, non al livello parlamentare o al livello di partiti politici, ma al livello di singoli personaggi della cul-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

tura istituzionale e giuridica italiana — nelle quali a noi sembra che quei valori siano fortemente contraddetti. Non ci pare comunque che essi siano tali, onorevole Presidente, da far crescere il concetto di autonomia degli enti locali; piuttosto accrescono la confusione sulle caratteristiche del nostro sistema senza far compiere loro un solo passo in avanti e senza concorrere allo scioglimento di neppure uno dei nodi che noi per primi abbiamo evidenziato nel sistema statuale ed istituzionale del nostro paese.

Queste sono le ragioni, onorevole Presidente, per le quali — mi riferisco, per il momento, all'articolo 5, ma resta inteso che la nostra valutazione si estende al complesso degli articoli 4 e 5 — noi consideriamo quello attuale un buon provvedimento di riforma delle autonomie locali. E ci auguriamo che il Governo, il quale non ha presentato nella materia delle riforme... (*Molti deputati affollano l'emiciclo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di evitare assembramenti nell'emiciclo, perché altrimenti l'oratore non riesce a proseguire il suo intervento.

SILVANO LABRIOLA. No, no, io riesco tranquillamente a parlare, anche perché in questo momento mi rivolgo soprattutto al Governo. Comunque la ringrazio, Presidente.

Come dicevo, consideriamo questo al nostro esame un provvedimento molto positivo ed avanzato — anche se certo non il meglio: come si suol dire, non ci accontentiamo del «parecchio» giolittiano — perché pensiamo che si tratti del passo giusto che la condizione delle autonomie locali può compiere. Ci auguriamo — il nostro impegno in quella direzione è stato chiarissimo — ed auguriamo al Governo di vederne risolta positivamente la vicenda parlamentare, perché è chiaro a tutti che nelle riforme istituzionali...

Ministro Gava, in questo momento qualche deputato la sta distraendo, ma il problema riguarda il Governo!

Ci auguriamo, dicevo, che il Governo

colga un risultato positivo su questo terreno, perché ad ora ed in prospettiva questa è la riforma istituzionale che il Governo può aspettarsi di vedere realizzata nella prima fase di attuazione del suo programma e della sua piattaforma politica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, parlare dopo l'onorevole Labriola, bravissimo presidente della Commissione affari costituzionali e dotto docente in materia, è sempre un piacere, oltre che un onore, perché l'onorevole Labriola è uomo libero, ancorché socialista; e proprio perché libero, ancorché socialista, è in grado di stimolare chi, come me, è libero ma non socialista.

GIUSEPPE SINESIO. Lo è, lo è!

CARLO TASSI. Noi, onorevole Labriola, siamo d'accordo con lei da almeno settant'anni; il «parecchio» giolittiano non ci piace! Al riguardo pretendiamo una primogenitura di oltre 70 anni! Non è con il «parecchio» — che poi chissà perché fa rima con «pateracchio» — che si possono fare le riforme istituzionali, soprattutto alla luce di considerazioni quali quelle che ha fatto lei, onorevole Labriola, secondo le quali va rimproverato alla sinistra di non aver detto «no» ai tempi opportuni, quando invece questa parte politica lo ha sempre fatto, anche in quei momenti opportuni.

La sinistra non si accorgeva (è normale: non sanno neanche più come si chiamano!) che dietro una riforma elettorale era nascosta, in realtà, una scure bipenne, che poteva colpire da entrambe le parti: un coltello senza manico. Pensavano sempre che fosse fatta soltanto per chi ha il potere, ritenendo che esso dovesse rimanere in mano democristiana. Dimenticavano invece che essa era a favore del potere, il quale a sua volta poteva anche essere non democristiano, e magari laurino.

Perché? Perché il difetto della sinistra è

di partire sempre in maniera partigiana, con un determinato obiettivo che è l'utile del «particolare», della parte, senza mai avere una visione generale perché non è interessata alla soluzione dei problemi ma soltanto al contingente che le fa comodo. Questo è tipico della logica di sinistra! E lo è tanto che poi ad un certo punto si trova a non avere più niente in mano perché è crollato tutto, in quanto a furia di pensare al contingente, negando l'universale e il generale, si trova ad avere soltanto tattiche e non strategie.

Ma ciò che è illuminante nel discorso dell'onorevole Labriola è il fatto che ancora una volta dà ragione al suo padre spirituale Pietro Nenni, il quale, dopo qualche anno che era tornato dall'esilio, si lasciò andare a questa dichiarazione: la democrazia italiana è una democrazia senza *demos*; è solo una *crazia*. Il che fece dire a Forattini e ad altri umoristi «Craxia» invece che «crazia».

Ed è giusto perché quando si pretende di considerare fuori argomento (quel fuori tema che ormai è escluso, come categoria e modo di pensare, persino alle scuole medie inferiori per lo svolgimento dei temi di italiano), da escludere cioè dal tema *decidendi* ciò che riguarda la materia elettorale in termini di riforma dell'autonomia locale, allora si capisce che si sta realizzando veramente la democrazia senza *demos*, cioè soltanto la *crazia*.

Cos'è la legge elettorale se non la procedura attraverso la quale viene consultato il popolo (che dovrebbe restare sovrano) per decidere quali debbano essere i suoi destini nelle amministrazioni locali o nella competizione politica?

Quindi, se c'è un elemento che la democrazia dovrebbe gelosamente porre come prologo o prefazione di qualsiasi riforma istituzionale che attenga alla vita politica o amministrativa della gente, questo dovrebbe essere proprio la riforma elettorale per stabilire se la legge che fino adesso ha operato valga ancora per gli anni a venire. Altrimenti, si può arrivare, signor Presidente, alle proposte nichiliste che abbiamo visto ultimamente incasellate e intestate ad una fondazione «Luigi Einaudi» (anche se

mi hanno detto che di «Einaudi» ce ne sono due), secondo le quali bisognerebbe tirare a sorte, o a malasorte, i consiglieri comunali, almeno nei comuni fino a 30 mila abitanti. Avremmo cioè addirittura la democrazia senza *demos* che verrebbe anzi sostituito dal «dado». Il dado è tratto; anche oggi il brodo! Così diceva Pierino confondendo il dado del gioco con il dado magico del brodo! Ci troveremmo veramente di fronte ad una situazione da «brodo», perché non ha alcun significato pensare di sostituire il metodo ed il sistema elettorale con la sorte. L'avete già fatto nelle ultime elezioni per quanto riguarda gli scrutatori. Il 28 ottobre ricorreva la data della marcia su Roma e il 29 ottobre si è dimostrato che Roma è finita nel marcio di una consultazione elettorale drogata dai computer, dai tasti e dagli scrutatori che evidentemente quanto meno non erano all'altezza della situazione.

Se l'onorevole Labriola fosse un avvocato, non mi affiderei a lui. Bravissimo, dotto, dottissimo, egli ha la mia stima profonda, ma non mi farei difendere da lui! Sa perché, onorevole Labriola?

SILVANO LABRIOLA. Io nemmeno ti difenderei!

CARLO TASSI. Non lo metto in dubbio, anche perché difendendomi da solo sono stato assolto in istruttoria. Quindi, forse non ho bisogno di altri avvocati.

Non mi farei difendere da lui perché, avendo sostenuto la tesi della scindibilità tra l'articolo 4 e l'articolo 5, egli in realtà ha parlato sull'articolo «4 più uno». L'onorevole Labriola non ha parlato sull'articolo 5 bensì — lo ripeto — sull'articolo «4 più uno», dimostrando così che era assolutamente imprescindibile, sotto il profilo logico di una seria discussione, dare la precedenza dell'articolo 4 sull'articolo 5. Se è vero quanto sto dicendo, non è vero quanto sosteneva lei poc'anzi proponendo di esaminare l'articolo 5 e di rinviare l'articolo 4. Secondo logica occorreva, invece, esaminare prima l'articolo 4 e poi l'articolo 5. Anche l'argomento capzioso che in Transatlantico mi ha opposto l'onorevole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Ciaffi, dicendo che è già stato approvato l'articolo 2, che tratta in generale di autonomia statutaria, non vuol dire niente, perché quest'ultima è solo enunciata nell'articolo, senza alcun fondamento ed alcuna conseguenza di carattere giuridico.

Ma veniamo all'articolo 5. C'è uno iato logico, per cui non so se possiamo discutere su tutto l'articolo oppure soltanto su una parte. Il fatto di non avere la certezza su cosa si intenda per statuto (e fino a questo momento, signor Presidente, possiamo riferirci soltanto alla parte approvata del disegno di legge e quindi all'autonomia statutaria e all'autonomia finanziaria, di cui al comma 4 dell'articolo 2) non ci consente di determinare cosa si debba fare.

L'onorevole Labriola, che ha parlato forse più in termini di lievito (non di birra!) per la crescita dell'autonomia locale, ha detto che comprendendo tutto nelle riforme che si vorrebbero approvare ci sarebbe una crescita non del livello delle autonomie locali, ma del livello di confusione. Non so se cercando di elaborare norme che abbiano il pregio della generalità, della completezza e dell'esaurimento del fenomeno da regolare, potrebbe ugualmente crescere la confusione; credo, invece, che gli stati ordinati abbiano — ed anche lo Stato italiano li aveva, quando era ordinato — pochi testi unici che ogni cittadino, poiché le disposizioni sono scritte con un linguaggio semplice e comprensibile, può leggere per conoscere i suoi diritti ed i suoi doveri. Una tale conoscenza diventa invece più difficile nel momento in cui gli 8 mila 200 comuni potranno avere 8 mila e 200 statuti diversi. Infatti il povero cittadino che deve trasferirsi, per ragioni di lavoro, di famiglia o anche di ferie, da un comune all'altro, dovrà ogni volta andare a vedere quale statuto abbia il comune o il «comunello» presso cui si è trasferito, per sapere se la sua attività possa essere mantenuta o meno, non esistendo più la norma generale. Non vi sarebbe più uno Stato unitario (in cui i diritti fondamentali, che sono anche quelli della vita di tutti i giorni, sono uguali dall'Alpe al Capo

Lilibeo) ma ad ogni ventata, ad ogni contrada, ad ogni comune (anche ad un comune di 43 persone, come pure esiste in Italia) dovrà essere consentita l'eventuale autonomia statutaria e pertanto una diversità anche in termini di regolamento.

Se dovessero passare le norme di riforma elettorale, attraverso l'aggancio del trenino col rimorchio dello statuto e dell'autonomia statutaria, potremmo avere addirittura norme elettorali stabilite sulla base dello statuto dell'autonomia statutaria medesima.

Sarebbe quindi davvero, onorevole Labriola — che non vedo ora in aula, ma che certamente, essendo un attento lettore degli *Atti parlamentari*, domani saprà ciò che ho detto leggendo il *Resoconto stenografico* — il regno della confusione. Sarà il regno della confusione, perché la prima confusione sta nella diversità delle lingue! Signor Presidente, il buon Dio quando volle punire l'uomo, cosa fece?

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei sa che interloquisco solo raramente quando parla, quindi non mi ponga interrogativi troppo difficili!

CARLO TASSI. Non lo metto in dubbio.

PRESIDENTE. Voglio dirle solo, quanto ai comuni, che la necessità che i comuni non indossino l'uniforme è forse anche avvertita...

CARLO TASSI. Non ho mai visto, neppure durante il fascismo, alcun comune che indossasse l'uniforme, perché semmai l'uniforme l'indossava tutto il popolo italiano, non i comuni! (*Commenti del deputato Patria*)! Il 25 luglio era pieno...

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, non raccolga le interruzioni!

CARLO TASSI. Ma, signor Presidente, le interruzioni ravvivano il dibattito, perché altrimenti l'aula resterebbe sorda e grigia. Invece così è effervescente!

Allora, signor Presidente, stavo dicendo che se ad ogni comune si concede l'auto-

nomia statutaria, la confusione che poc'anzi l'onorevole Labriola ha detto di temere sarà sovrana e generalizzata. Consentire di modificare il sistema elettorale attraverso lo statuto, significherebbe determinare un'assoluta confusione in tutto il sistema delle autonomie locali.

Sono d'accordo sul fatto che si mantenga la potestà regolamentare, mentre sono contrario (anche se — come ho già detto — ritengo che non se ne possa ancora discutere perché non sappiamo bene cosa sia) allo statuto e alle autonomie statutarie.

Devo concludere così come ha fatto l'onorevole Labriola: lui non si accontenta del «parecchio» giolittiano, io non mi accontento del pateracchio di questa democrazia retta da Craxi e da Gava.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI FERRARA.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, ad una lettura anche superficiale dell'articolo 5, così come redatto, risulta con molta evidenza che la materia in esso contenuta è intimamente connessa a quella dell'articolo 4.

D'altra parte, abbiamo decine di emendamenti che fanno riferimento alla potestà statutaria, all'atto-statuto. Questo, per il modo in cui può essere approvato, per il tipo di potere che dovrà esprimere, per il tipo di partecipazione richiesta alla sua elaborazione e alla sua approvazione, costituisce il fondamento, il presupposto dei poteri che vengono riconosciuti agli enti locali nell'articolo 5 e per questo crediamo che la connessione sia tale da dover implicare il suo accantonamento. Ciò vale ovviamente anche per i molti emendamenti presentati a questo articolo.

Si tratta di materia importantissima, relativa alla partecipazione, ai referendum e alle questioni connesse. I referendum dovranno essere disciplinati e dovranno essere conformi allo statuto. Come si può pensare di scegliere un tipo di referendum piuttosto che un altro? Come si può pensare di attribuire un potere regolamentare

od un altro, più intenso o meno intenso, più esteso o meno esteso, su materie minori o più importanti e significative, se non sappiamo come deve essere lo statuto, da chi deve essere approvato, se deve essere un atto di maggioranza oppure un atto che deve trovare il consenso di tutte le forze politiche o di quelle più rappresentative di una data entità comunale o provinciale?

Per queste ragioni, signor Presidente, insistiamo affinché si deliberi sulla proposta avanzata dall'onorevole Bassanini, volta ad accantonare (dal momento che è stato accantonato l'articolo 4) anche l'articolo 5 e gli emendamenti ad esso presentati, riguardanti una materia così importante e decisiva per gli enti locali.

Poc'anzi l'onorevole Labriola ha insistito molto sul significato dell'articolo 4 e ha detto che — a suo parere — è stata un'incongruenza accantonarlo. A noi fa piacere, signor Presidente, che l'onorevole Labriola abbia espresso questa opinione. Noi questa opinione l'abbiamo talmente coltivata da votare contro l'accantonamento dell'articolo 4 e non so se l'onorevole Labriola (sono sicuro di sì) abbia accompagnato la sua opinione con un voto uguale al nostro.

A questo punto, signor Presidente, noi dobbiamo capire perché mai si accantoni l'articolo 4 e non l'articolo 5. Come è possibile costruire l'intero potere normativo dei comuni senza sapere quale potrà essere il significato della base su cui poggerà tale potere normativo, previsto dall'articolo 5 e dai numerosi emendamenti ad esso presentati?

Presidente, la partecipazione dei cittadini alla vita comunale, all'attività decisionale dei comuni è questione importante e decisiva per rendere possibile una democrazia reale nei comuni, che o si fonda sugli statuti oppure diventa quanto di più labile, problematico ed incerto possa essere concepito in un testo di legge e in una discussione parlamentare.

Insistiamo su questo punto, signor Presidente, ritenendo che sia preliminare alla prosecuzione dei lavori una decisione in ordine alla connessione tra articolo 4 ed

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

articolo 5, stanti le materie di cui tratta quest'ultimo. Crediamo che occorra prima decidere se e come procedere, augurandoci che si vada avanti logicamente, coerentemente e ordinatamente nella discussione di questo importante provvedimento.

La prego pertanto, signor Presidente, di voler considerare e decidere tale questione preliminare.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, mi rivolgo a lei per rilevare, spero con chiarezza e concisione, che stamani, quando si è deciso di accantonare l'articolo 4 — in merito è stata assunta una regolare decisione — è stato anche ribadito che i lavori sarebbero ripresi nel pomeriggio con l'esame dell'articolo 5. Su questo non vi sono state in quel momento opposizioni.

L'onorevole Bassanini ha poc'anzi sostenuto la tesi che, essendo stato accantonato l'articolo 4, per logica connessione diveniva indispensabile accantonare anche l'articolo 5. Non ho ritenuto di accogliere la tesi dell'onorevole Bassanini, pur considerando degni di attenzione l'impostazione ed il richiamo alla logica; per altro anche le interpretazioni logiche possono avere, anzi hanno, un fondamento di soggettività.

Se lei, onorevole Ferrara, insiste formalmente a che l'Assemblea deliberi sull'accantonamento dell'articolo 5, darò sulla sua proposta la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, ponendola successivamente in votazione.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Presidente, questo problema è già stato risolto!

NELLO BALESTRACCI. Non si può!

GIOVANNI FERRARA. Proponiamo formalmente, signor Presidente, che l'Assemblea si pronunci sull'accantonamento dell'articolo 5, stante la connessione tra il contenuto dell'articolo 5 e quello dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Questa è quindi la posizione nuova che emerge in questo momento.

GIOVANNI FERRARA. Per noi vi è connessione tra il contenuto dei due articoli. Questa è la motivazione della nostra proposta.

PRESIDENTE. Ho capito perfettamente, onorevole Ferrara.

Sulla proposta dell'onorevole Ferrara, come ho già detto, darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento.

FRANCO FRANCHI. Chiedo di parlare a favore della proposta di accantonamento avanzata dall'onorevole Ferrara.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. La proposta dell'onorevole Ferrara ci trova logicamente consenzienti. Da stamani ci battiamo su questa posizione.

Non ci pronunceremo sull'intero provvedimento — come ha fatto l'onorevole Labriola — e non ci interessa in questo momento se il provvedimento sia brutto o bello, ci interessa sottolineare che non è possibile procedere così. Questa è una riforma, per quanto brutta, attesa da decenni in una materia scottante. Non possiamo procedere con superficialità! Invece, continuiamo a prenderci in giro e a fare i giochetti. Conosciamo tutti il motivo per il quale avete voluto accantonare l'articolo 4. Noi eravamo contrari, volevamo che quel nodo fosse sciolto qui in Assemblea, non fuori, nelle anticamere o nelle vostre segreterie. Ma siccome sembra un sogno vedere il Parlamento chiamato a risolvere i problemi, perché questo è un privilegio esclusivo dei partiti, dateci atto della nostra coerenza e siate coerenti anche voi, altrimenti non potremo esaminare più niente o quasi!

Per mia coscienza, siccome per votare l'articolo 5 dovrei conoscere alcuni elementi, chiederò ora al Governo alcune

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

spiegazioni. Vorrei sapere, ad esempio, a quale tipo di statuto fa riferimento l'articolo 5; esso prevede o no l'organizzazione dell'ente, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme della collaborazione tra comuni e provincie, le forme della partecipazione popolare, le forme del decentramento e la disciplina per l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi? E ancora, prevede o no le norme elettorali?

Insomma, vogliamo sapere da quale tipo di statuto nasce la potestà regolamentare dei comuni!

Quando il Governo ce lo avrà detto, ci avrà indicato la natura dello statuto e ce ne avrà spiegato i contenuti, allora ci potremo orientare, ma in tal caso avremmo «votato» il già accantonato articolo 4.

Vi rendete conto che non è un capriccio? Scusatemi se uso questa espressione ma è possibile che non abbiate capito che se voi uscite dagli equivoci, se la signora maggioranza esce dagli equivoci e dice qua dentro cosa vuole da questa riforma (vuole modificare o no la legge elettorale? E se la vuole modificare, come intende farlo?), la riforma stessa procederà poi speditamente?

Noi non siamo così sciocchi da credere di poter impedire una riforma che non ci piace! Lavoreremo senza fare ostruzionismo, presentando qualche emendamento migliorativo, ma la riforma correrà rapidamente. Però questo non avverrà finché ci terrete col fiato sospeso!

Diteci cosa volete! Ditelo non solo in quest'aula, ma ditelo a tutti gli italiani che tenete con il fiato sospeso, quando ogni mattina, aprendo i giornali, leggono che si è deciso per le riforme elettorali sì o per le riforme elettorali no, che uno ha detto sì e l'altro ha detto no, che qualcuno ha minacciato che o si procede alle riforme elettorali e alla elezione diretta del sindaco, oppure si va tutti a casa! Sciogliete qui questo nodo! Altrimenti, signor Presidente, è non dico illogico, non dico politicamente scorretto, ma folle esaminare gli articoli che hanno strettissima connessione con quel famigerato articolo 4 che avete voluto accantonare.

Di qui la proposta di votare sull'accantonamento dell'articolo 5. Preparatevi, perché se vi sarà il numero legale, ogni volta che verrà esaminato un articolo (e sono diverse decine) che faccia espresso riferimento allo statuto, vi chiederemo questo tipo di verifica! Ora la Camera si accomodi e decida! Noi siamo favorevoli ad accantonare l'articolo 5 (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PIETRO SODDU. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO SODDU. Signor Presidente, noi non neghiamo che tra gli articoli 4 e 5 esista qualche elemento di connessione. Elementi di connessione, del resto, esistono con l'intero testo della legge. Tuttavia, Presidente, le ragioni che sono state alla base dell'accantonamento dell'articolo 4 risiedono — come sanno benissimo i colleghi comunisti e missini — nel sistema elettorale e non tanto negli aspetti organizzativi interni, autonomamente vincolati allo statuto del comune o della provincia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite all'onorevole Soddu di svolgere il suo intervento: non riesco quasi a sentire che cosa sta dicendo!

PIETRO SODDU. L'articolo che stiamo esaminando, Presidente, si riferisce invece ad una organizzazione che rientra nella totale autonomia del comune, il quale possiede comunque uno statuto, si adotti un sistema elettorale od un altro.

Evidentemente, l'accantonamento dell'articolo 4 deriva dal fatto che dobbiamo in via preventiva scegliere un sistema elettorale per il sindaco e per la giunta; per quanto riguarda l'articolo 5, invece, esso riguarda questioni che non hanno alcuna afferenza con il problema elettorale e che debbono comunque essere regolamentate, che la scelta ricada su un sistema elettorale o su un altro.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Siamo convinti, pertanto, che si possa tranquillamente proseguire nell'esame del provvedimento senza fare di tutto ciò un'occasione di battaglia. Siamo persuasi che le questioni connesse all'articolo 4 possano essere affrontate autonomamente e che la discussione sui problemi relativi alla partecipazione, all'organizzazione e quant'altro possa prescindere dalla scelta del sistema elettorale. Siamo pertanto contrari all'accantonamento dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che in merito alla proposta avanzata dall'onorevole Ferrara si sia dato modo di prospettare sia le ragioni che militano a favore dell'accantonamento — espresse dall'onorevole Franchi — sia quelle contrarie, formulate dall'onorevole Soddu. Ritengo che, a questo punto, la decisione vada rimessa al giudizio dell'Assemblea.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ferrara di accantonare l'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

GIAN CARLO BINELLI. Presidente, controlli l'ultima fila del secondo settore! Si controlli quanti sono i votanti e quanti i presenti nella terza fila!

PRESIDENTE. Onorevole Binelli, ha rilevato qualche irregolarità?

GIAN CARLO BINELLI. Ora no!

*(La proposta è respinta).*

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 5 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

PIETRO SODDU. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Poiché non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento, sugli articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti presentati all'articolo 5.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Bassanini 5.1, sugli articoli aggiuntivi Lanzinger 5.011, Russo Franco 5.01, Calderisi 5.08, Barbieri 5.010 e sul subemendamento Bassanini 0.5.07.1.

Raccomando l'approvazione del subemendamento 0.5.07.4 della Commissione.

Esprimo parere contrario sui subemendamenti Tassi 0.5.07.3 e Bassanini 0.5.07.2.

Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.07 della Commissione.

Il parere è infine contrario sugli articoli aggiuntivi Lanzinger 5.012, Russo Franco 5.02, Lanzinger 5.013, Franchi 5.014, Russo Franco 5.03, 5.04 e 5.05 e Bassanini 5.06.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO GAVA, *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 5.07 della Commissione e il subemendamento 0.5.07.4 della Commissione. Per il resto, concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

damento, sugli articoli aggiuntivi e sui relativi subemendamenti è stata chiesta la votazione nominale.

Passiamo ai voti.

#### Votazioni nominali.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bassanini 5.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**GIAN CARLO BINELLI.** Nel secondo settore, terza fila, risultano espressi cinque voti! Dove sono i votanti?

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, i segretari mi segnalano che compaiono sul tabellone elettronico voti espressi da posti che non sono occupati.

**GIAN CARLO BINELLI.** Secondo settore, terza fila!

**PRESIDENTE.** Prego i segretari di procedere agli opportuni controlli.

**GIAN CARLO BINELLI.** Hanno già tolto la scheda, ma così non vale!

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego di rimanere ai vostri posti dopo aver votato; altrimenti, si può dar luogo ad una serie di osservazioni per altro anche legittime, circa la correttezza delle votazioni.

Essendo stati effettuati gli opportuni controlli, non risultano irregolarità.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 26.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

*(Segue l'appello).*

Poiché dei deputati testé chiamati 25 risultano assenti, resta confermato il nu-

mero di 25 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	304
Maggioranza .....	153
Hanno votato sì .....	122
Hanno votato no .....	182

Sono in missione 25 deputati.

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	305
Votanti .....	303
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	152
Hanno votato sì .....	296
Hanno votato no .....	7

Sono in missione 25 deputati.

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

**GIANNI LANZINGER.** Signor Presidente, colleghi, l'articolo aggiuntivo 5.011 riguarda la partecipazione popolare: argomento non surrettizio, giacché la stessa Commissione ha ritenuto di aggregare alla materia trattata dall'articolo 5 nell'originaria formulazione, concernente i regolamenti, tutto quanto attenga a questa forma di democrazia.

Riteniamo che non solo non sia suffi-

ciente, ma che addirittura non possa ritenersi una vera riforma degli enti locali quella che non presenti l'acquisizione dell'unica, fondamentale novità derivante dal dibattito sviluppatosi da almeno vent'anni. Mi riferisco alla consapevolezza che, nell'ambito del movimento delle autonomie, dovrebbe indurci a riflettere su quanto sia limitata la partecipazione popolare all'amministrazione delle città.

Il gruppo verde non è il solo a nutrire questa convinzione e, soprattutto nel momento in cui discutiamo sull'articolo 5 del provvedimento, riteniamo di avere il diritto di manifestare un punto di vista che riscuote un consenso molto più ampio di quanto non lasci intendere la capacità rappresentativa del nostro gruppo.

Come non ricordare, per esempio, che le proposte originarie del movimento politico democristiano si muovono nella direzione di una definizione del referendum popolare (tema sul quale oggi dobbiamo deliberare) in termini diversi da quello che altrimenti è solo un potere scontato (eventualmente non esercitato, ma non dappertutto), che comunque già compete ai comuni? Dobbiamo renderci conto che in materia di nuovi diritti occorre fare sul serio, altrimenti tutto il resto è pura ipocrisia legislativa.

Fare sul serio vuol dire, per esempio, recepire come principio-quadro, indicativo e precettivo, nel quale si rispetti l'autonomia regolamentare statutaria dei comuni, il diritto della gente di essere ascoltata (e non soltanto in occasione delle elezioni quinquennali per il rinnovo del consiglio comunale) nei luoghi in cui si fa politica e sugli atti della politica. Come si può pensare di sentire l'opinione della gente se non si dà alle persone anche il potere di decidere? Richieste in tal senso sono state più volte formulate nei molti convegni organizzati anche dalle diverse formazioni della sinistra, nonché del mondo cattolico e di quello liberale.

Partecipare vuol dire anche decidere insieme. Noi crediamo sia indispensabile, colleghi, che, al di là delle alchimie politiche poste alla base del testo della Commissione, si abbia una apertura diversa,

che non è stata dimostrata neppure dal Comitato dei nove. Chiediamo non solo ai colleghi dell'area comunista (con i quali abbiamo già avuto un confronto e raggiunto alcune convergenze), ma anche a quelli di area democristiana e socialista di pronunciarsi in merito; altrimenti la rigidità in materia diventa obbligo di schieramento, e questo è un fatto negativo. Attenzione, però: lo schieramento non è qui dentro, ma fuori; vuol dire respingere dalla sfera di consenso e di sostegno nei confronti di questa riforma quei vasti movimenti popolari che si sono già più volte espressi.

Decidere non significa soltanto indire una consultazione non impegnativa, ma anche introdurre forme di referendum che siano abrogative di atti. Il potere abrogativo è già conferito al giudice: vogliamo dare alla sovranità popolare che si esprime anche attraverso il referendum un potere abrogativo pari a quello del giudice?

In altri termini, noi siamo fermamente convinti che non vi sia democrazia senza la coabitazione tra la democrazia rappresentativa e quella diretta. Questa è l'unica verifica di quella legittimazione che i consigli comunali e gli organi di rappresentanza devono richiedere e ricevere di volta in volta. In questo caso voto popolare significa referendum sulle scelte; ecco perché, nonostante l'insuccesso nel confronto con il Comitato dei nove ed in Commissione, noi chiediamo che in Assemblea i colleghi della maggioranza diano l'atteso segnale nella direzione indicata.

Chiediamo che venga approvata, con un voto dell'Assemblea che sia motivato, una proposta, tecnicamente corretta, che sia frutto di una meditazione non solo nostra. Chiediamo che sia reso possibile lo svolgimento di referendum popolari abrogativi, nonché di indirizzo politico-amministrativo e deliberativi su proposte di iniziativa popolare non accolte dal consiglio comunale. Inoltre — questo è elemento molto importante — chiediamo che il referendum sia regolato dal consiglio comunale e che la procedura per l'ammissibilità dello stesso non possa essere anche una verifica del consiglio comunale sul merito.

Se così fosse, infatti, la coabitazione di cui si è parlato si tradurrebbe in realtà in un protettorato del consiglio comunale sulla popolazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lanzinger, il tempo a sua disposizione è scaduto.

**GIANNI LANZINGER.** Grazie, signor Presidente: mi è parso importante esporre le nostre motivazioni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo 5.011, di cui primo firmatario è l'onorevole Lanzinger, affronta una questione che il titolo «referendum popolare», a mio avviso, non riassume perfettamente.

La proposta dell'onorevole Lanzinger e degli altri colleghi del gruppo verde tende a far sì che per la prima volta nel nostro ordinamento i cittadini elettori non siano chiamati semplicemente a designare i governanti destinati a gestire la cosa pubblica (in questo caso gli affari comunali), ma possano direttamente deliberare, decidere ed esercitare il loro ruolo effettivo di sovrani all'interno della nostra democrazia.

D'altro canto, non si tratta di una proposta che intacca o menoma la democrazia rappresentativa. Infatti, nell'articolo aggiuntivo con cui si introduce il referendum deliberativo è specificato che ad esso si fa seguito semplicemente nel caso in cui le proposte di iniziativa popolare oggetto del referendum non siano state accolte dal consiglio comunale. Si introduce insomma un elemento dialettico tra cittadini ed istituzioni che consente il confronto in una fase iniziale e, solo nel momento in cui il consiglio comunale non dovesse accogliere le proposte comunali, fa sì che vengano chiamati a decidere tutti gli elettori. Si tratterebbe di un'innovazione di rilievo. Tra l'altro, l'introduzione di un simile strumento a livello comunale ci consentirebbe di dar luogo ad una sperimentazione per

poi eventualmente introdurre su scala più ampia il referendum deliberativo.

Anch'io in sede di Commissione Bozzi per le riforme istituzionali avevo proposto l'introduzione, in via generale, del referendum deliberativo. L'inserimento di elementi di democrazia diretta nel nostro ordinamento potrebbe, questo sì, rompere l'asfissia, il dominio partitocratico all'interno dei consigli comunali ed anche su scala nazionale (o almeno ce lo auguriamo).

Si dice sempre che i consigli comunali sono incapaci di decidere e che vi è un distacco tra istituzione comunale — la più vicina ai cittadini — e cittadini stessi, cioè incapacità di rappresentanza degli interessi da parte dei consigli medesimi.

Si afferma che si tratta di una crisi di decisionalità, causata dalla mancanza di strumenti a disposizione del sindaco. Credo invece che si tratti piuttosto di una crisi della credibilità e della legittimità soprattutto delle istituzioni comunali.

Mi pare quindi che l'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011 possa effettivamente rinnovare, qualora venga accolto dalla Camera e trovi la sua strumentazione negli statuti comunali, il rapporto tra cittadini ed istituzioni.

Credo quindi che un voto favorevole su tale articolo aggiuntivo (analogo ad altri presentati da me e da alcuni colleghi verdi arcobaleno), con la conseguente introduzione del referendum deliberativo, potrebbe interrompere pratiche clientelari e scambi di voto politico che molto spesso inquinano soprattutto le elezioni dei consigli comunali.

Gli altri tipi di referendum, signor Presidente, sono di grande interesse. Ve ne è ancora un altro innovativo, quello di iniziativa popolare di indirizzo politico-amministrativo. Anche in relazione ad una delle principali funzioni degli organi istituzionali di rappresentanza (mi riferisco al controllo oltre che all'indirizzo politico), mi pare che l'approvazione di questo articolo aggiuntivo potrebbe avvicinare il sovrano reale, e cioè il cittadino, ai compiti solitamente riservati agli organi della rappresentanza.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Infine, in campo comunale il referendum abrogativo di iniziativa popolare introdurrebbe un elemento innovativo per altro già peculiare di altri organi del nostro ordinamento, cioè degli organi giurisdizionali. Per questo a me pare che l'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011, ampliando lo spazio del referendum abrogativo ed introducendo nuove tecniche di espressione della volontà popolare e di raccordo con la volontà dei cittadini in relazione all'indirizzo e alla deliberazione, potrebbe essere estremamente utile per dare nuova credibilità alla democrazia rappresentativa e per far sì che le sue radici vengano di nuovo alimentate con una dose di democrazia diretta (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, trattandosi di una iniziativa emendativa che propone norme di procedura, mi aspettavo qualcosa di meglio da parte dell'onorevole Lanzinger.

Non mi sembra che l'articolo aggiuntivo proposto, che pure in termini di principio mi trova perfettamente d'accordo, esaurisca le esigenze procedurali in relazione all'istituzione del referendum abrogativo o propositivo in ambito comunale.

Manca ad esempio, signor Presidente, una norma generale concernente l'istituto referendario, vale a dire quella relativa al termine minimo di validità. Un referendum, per essere valido, richiede infatti la partecipazione di almeno la metà più uno degli elettori. Perché? Perché, trattandosi di una *appellatio ad populum*, è evidente che soltanto nel caso in cui si esprima la maggioranza del popolo sovrano si ha il numero legale necessario perché determinate deliberazioni possano essere assunte dalle assemblee. In caso contrario, si arriverebbe al paradosso per cui minoranze organizzate ed attente prevaricherebbero di fatto maggioranze magari più silenziose e si stravolgerebbe fondatamente l'istituto del referendum, cioè dell'*appellatio ad po-*

*pulum*. E si tratta, signori miei, di un istituto che occorre considerare sempre con una certa attenzione.

A chi non ha studiato molto la storia, specialmente quella del periodo buio, quello che non esiste, la «parentesi della storia», così definita da un certo Croce che è ormai ricordato meno della parentesi di cui sto parlando, ricordo che in tale periodo si celebrarono due referendum. Per buona pace della sinistra, che potrebbe insorgere, dico che proprio nella mia provincia (quella di Piacenza) vi fu il paese di Travo che votò massicciamente «no» (376 voti contrari e 22 favorevoli) sul quesito se fosse o meno d'accordo sulla politica del Gran Consiglio del fascismo.

Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che il referendum è di per sé prova sicura di democrazia? Potrei anche essere d'accordo. Occorre però che il referendum possieda le sue caratteristiche essenziali. Quindi non è sufficiente prevedere i casi in cui il referendum può essere indetto ed i casi in cui non può esserlo da parte dell'autorità comunale. Occorre cioè prevedere anche quelle norme minime di garanzia perché il referendum sia valido ed efficace, specificando, per esempio, che ad esso deve partecipare almeno il 50 per cento degli elettori e che il tema su cui si è chiamati a decidere deve essere ben preciso e specificato. Non credo infatti che si possa abbindolare la gente indicando un referendum su una norma di competenza diversa da quella del consiglio comunale.

Un consiglio comunale potrebbe anche indire un referendum su un articolo della Costituzione o su una norma di legge o su un articolo di regolamento governativo, ma in tal caso sarebbe come se il referendum non fosse stato celebrato perché non è possibile che si indica un referendum avente ad oggetto una norma non di competenza del consiglio comunale.

Per queste ragioni, noi voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011.

SILVANO LABRIOLA. Bravo!

CARLO TASSI. Sissignore, ho dimostrato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

quanto volevo dimostrare: ma ella è poco attento oggi, non ascolta...

SILVANO LABRIOLA. Ho ascoltato!

CARLO TASSI. ...e poi si stupisce.

Mi sono limitato a dare una indicazione affinché nello statuto (che non sappiamo ancora cosa sia!) sia previsto un requisito minimo ed essenziale relativo alla partecipazione della metà più uno dei componenti il corpo elettorale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, avverto che sull'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011 è stata chiesta la votazione per parti separate, nel senso di votare dapprima il primo periodo, fino alle parole: «non accolte dal consiglio», e successivamente la parte restante.

Passiamo ai voti.

#### **Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011, fino alle parole «non accolte dal consiglio», non accettata dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un ora.

**La seduta, sospesa alle 16,55,  
è ripresa alle 18.**

#### **Si riprende la discussione**

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Tassi e Vesce se, a nome dei rispettivi gruppi, mantengano la richiesta di votazione nominale sull'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011.

CARLO TASSI. Sì, signor Presidente.

EMILIO VESCE. Anche noi la manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

#### **Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011, fino alle parole «non accolte dal consiglio», non accettata dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un ora.

**La seduta, sospesa alle 18,5,  
è ripresa alle 19,5.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione dell'ora alla quale siamo pervenuti ed avvalendomi delle prerogative riservate alla Presidenza, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta l'ulteriore esame dei provvedimenti relativi alle autonomie locali ad altra seduta.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, non sono contrario nel merito alla decisione che non si passi nell'odierna seduta alla votazione sull'articolo aggiuntivo Lanzinger 5.011. Vorrei tuttavia porre il problema dell'interpretazione dell'articolo 47 del regolamento, chiedendo agli uffici di esaminare i precedenti esistenti circa la possibilità di rinviare ad altra seduta una votazione nel caso in cui, come in quello

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

odierno, sia mancato il numero legale e la seduta sia stata rinviata di un'ora.

Per quanto posso ricordare, mi sembra che questa possibilità non sia stata ampiamente utilizzata in passato. Sicuramente, giovedì scorso si è verificato un caso del genere; non ricordo però altri casi analoghi e vorrei quindi poter effettuare una verifica in base ai precedenti che gli uffici forniranno.

Salvo, dunque, verifica dei precedenti, ritengo che in presenza di un assenso sul rinvio si possa senz'altro procedervi, ma che si debba chiamare l'Assemblea a pronunciarsi, qualora sussista opposizione.

Sostengo tutto questo, signor Presidente, soprattutto in relazione alla esigenza di tutelare la possibilità di votare. Qualora infatti esistesse a questo punto in aula il numero legale e vi fosse la volontà dell'Assemblea di votare e magari approvare l'articolo aggiuntivo in esame, di fronte ad una decisione del Presidente nel senso del rinvio insorgerebbe un problema estremamente delicato. Tutto ciò è tanto più da sottolineare nel caso odierno in quanto, non essendo stato definito il calendario ed essendo stato fissato l'ordine del giorno della sola seduta di lunedì prossimo, il rinvio della votazione avverrebbe a data indefinita, fatto che complica ulteriormente il problema. Con la riserva, dunque, di esaminare i precedenti, esprimendo il nostro assenso nel merito, ma formulando, ripeto, una riserva circa l'interpretazione del regolamento, dichiariamo di non opporci alla decisione assunta dalla Presidenza.

GIULIO QUERCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO QUERCINI. Signor Presidente, riteniamo che sia giusto e corretto procedere ad una formale votazione, constatando eventualmente la mancanza (che mi pare a questo punto probabile) del numero legale.

Dico tutto questo perché riteniamo pericoloso stabilire precedenti in base ai quali sia possibile procedere a rinvii delle vota-

zioni, senza che ciò sia consentito dal regolamento.

Riteniamo che, se precedenti vi sono stati (l'onorevole Calderisi ha chiesto al riguardo un chiarimento agli uffici, per avere il quadro complessivo dei precedenti in questione), ad essi non se ne debbano aggiungere altri. Anzi, nel caso di esistenza di precedenti, riteniamo opportuno che la Presidenza della Camera faccia il punto della situazione, stabilendo che la corretta interpretazione del regolamento non consente l'interruzione o la sospensione della seduta quando si sia dichiarata aperta la votazione, come in questo caso.

A nostro avviso, quindi, è corretto votare. In ogni caso, non siamo del parere che si possa rinviare la seduta senza aver sentito tutti i gruppi. Solo l'eventuale unanimità potrebbe consentirci un rinvio della seduta, così da stabilire, in ogni caso, che precedenti al riguardo non possono esistere se non di fronte alla unanimità dei consensi.

Ribadisco, comunque, la nostra convinzione che sia corretto procedere ad una formale votazione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, è la seconda volta che rinviando il dibattito mentre si sta svolgendo una votazione. Giovedì scorso è avvenuto un episodio identico a quello odierno.

Non vorrei, anche se non ci opponiamo questa sera a tale metodo, che esso diventasse una consuetudine ed un precedente perché non lo riteniamo né regolamentare né ortodosso.

Signor Presidente, se io avessi chiesto la parola dopo che era stata indetta la votazione, lei non me l'avrebbe certa concessa sulla materia oggetto della votazione. Mi avrebbe invece chiesto se io intendessi intervenire sull'ordine dei lavori e soltanto in tal caso mi avrebbe consentito di farlo.

Ella, signor Presidente, sospende la vo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

tazione con ciò praticamente annullando il fatto che ci si trovi in votazione. Per questo ritengo che tale procedura non sia corretta. Poiché, per altro, è la seconda volta che si verifica, vogliamo che essa non costituisca precedente. Chiediamo semmai alla Giunta per il regolamento di interpretare un tale modo di procedere.

Ancora una volta, ripetiamo che non ci opponiamo alla decisione del Presidente, perché è nostro intendimento che i lavori dell'Assemblea procedano regolarmente. Se, per altro, dovesse accadere un altro caso di questo genere, non potremmo assolutamente accettarlo. Se esso, infatti, dovesse diventare un metodo permanente, rischieremmo, di volta in volta, di non riuscire a dimostrare a chi debba addebitarsi la colpa dell'assenteismo e di essere presenti in aula inutilmente, senza che gli altri parlamentari, che non sentono un analogo dovere, subiscano la punizione che dovremmo loro infliggere (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Baghino, lei conosce il rispetto che nutro per la sua persona e per la sua anzianità parlamentare. Mi consenta tuttavia di farle rilevare che io non ho sospeso in questo momento la votazione; io non l'ho indetta, che è cosa diversa.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** L'aveva già indetta prima!

**PRESIDENTE.** Non ho indetto la votazione, non nella presunzione della mancanza del numero legale

**CARLO TASSI.** Nella certezza!

**PRESIDENTE.** La mancanza del numero legale in una seduta — mi ascolti anche lei, onorevole Tassi — non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o alla ripresa della seduta stessa: questo afferma l'ultimo comma dell'articolo 47 del regolamento.

Desidero dire agli onorevoli Calderisi e Quercini che sono conscio — anche per la

mia anzianità di presenza in questa Assemblea — dei miei poteri ed anche dei miei doveri; non mi sento affatto un demiurgo e quindi autorizzato a formulare un certo tipo di interpretazioni, in modo particolare del regolamento. Faccio, per altro, loro presente che l'articolo 41 del regolamento stabilisce che, sull'ordine dei lavori, è nella facoltà del Presidente consultare o meno l'Assemblea, perché può anche decidere autonomamente; il che vuol dire che tale decisione rientra nei poteri ordinatori del Presidente.

Tuttavia devo sottolineare che — non ritenendomi, come ho già detto, un demiurgo — ho preso questa decisione dopo aver consultato gli uffici ed anche alla luce di precedenti specifici in materia, l'ultimo dei quali risale a giovedì scorso. Quindi, pur registrando il dissenso che la mia decisione incontra — decisione che per altro ognuno può ritenere meritevole di approfondimento in sede di Giunta per il regolamento —, non posso che confermare la decisione di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Mi scusi Presidente, non le pare allora che sarebbe stato giusto — constatata un'ora fa la mancanza del numero legale — rinviare la votazione in quel momento?

**CARLO TASSI.** Sarebbe stato intelligente, non giusto!

**PRESIDENTE.** Onorevole Baghino, ho già confermato la decisione assunta. Non è il caso, onorevole Baghino, di aprire in questo momento un dibattito tra lei e me.

### Convalida di un deputato.

**PRESIDENTE.** La Giunta delle elezioni, nella seduta odierna ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

*Collegio XXIV (Bari-Foggia)* \*

Fabio Perinei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

#### **Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti di legge:

S. 317, 735, 783 e 957. — Senatori GIUGNI ed altri: «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» (*approvati dal Senato in un testo unificato*) (3039 ed abbinati).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Per lo svolgimento di una interrogazione.**

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, i colleghi forse sanno che a Crotone si è verificato un incidente ferroviario molto grave, che pare abbia causato alcune decine di morti.

In materia è stata presentata un'interro-

gazione; sarebbe opportuno che la Presidenza sollecitasse il ministro Prandini o chi per lui ad esporre sinteticamente i fatti nel corso della seduta di domani, in cui si svolgeranno interpellanze ed interrogazioni, o comunque a venire quanto prima a farlo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Violante, il ministro competente è quello dei trasporti, cioè il ministro Bernini e non il senatore Prandini.

Sarà mia cura, onorevole Violante, trasmettere al Governo la sua richiesta.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 17 novembre 1989, alle 9,30:

*Interpellanze e interrogazioni.*

**La seduta terina alle 19,20.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 21,20.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

---

COMUNICAZIONI

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 novembre 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BULLERI ed altri: «Piano per l'edilizia residenziale pubblica» (4345).

SOLAROLI ed altri: «Rifinanziamento delle norme per il superamento delle barriere architettoniche» (4346).

SOLAROLI ed altri: «Nuove norme sul concorso dello Stato nella spesa degli enti locali, in relazione ai progressi maggiori oneri delle indennità di esproprio» (4347).

RAVAGLIA ed altri: «Norme-quadro a tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione» (4348).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PACETTI ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 7 marzo 1986, n. 65, concernente l'ordinamento della polizia municipale» (4349).

COLUCCI FRANCESCO ed altri: «Restituzione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Atessa (Chieti)» (4350).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato ad una proposta di legge.**

La proposta di legge CIMA ed altri: «Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato» (3016) (annunciata nella seduta

del 15 luglio 1988) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Beebe Tarantelli.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

BRUNO ANTONIO: «Controllo delle spese elettorali dei partiti e dei candidati» (4307);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

FIORI: «Aggancio alla dinamica retributiva e perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» (4280) (con parere della I e della V Commissione);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

SCOTTI VINCENZO ed altri: «Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia» (4271) (con parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione);

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):*

GARGANI: «Modifica delle norme che regolano l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura» (2269).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

**Trasferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

Nella seduta del 14 novembre 1989 è stato assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura), in sede legislativa, il progetto di legge n. 4322.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge SEPPIA ed altri: «Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990» (4217), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

**Approvazioni in Commissione.**

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze):

PATRIA ed altri: «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto» (1411);

RUSSO RAFFAELE ed altri: «Modifiche della disciplina del gioco del lotto» (2556);

ANDREOLI: «Modifiche alla disciplina del gioco del lotto» (4163), approvate in un testo unificato con il titolo: «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto» (1411-2556-4163);

Senatori SCEVAROLI ed altri: «Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del Comune di Scafati» (approvata dal Senato) (2744), con modificazioni, con il seguente nuovo titolo: «Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria Ezio Vanoni nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati», e con l'assorbimento della proposta di legge: AULETA ed altri: «Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al Comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli» (879), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Senatori JERVOLINO RUSSO ed altri: «Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole» (approvata dalla VII Commissione del Senato) (2667), con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge: ROSSI DI MONTELEA: «Esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo per le scuole materne non statali» (1029), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

BELLOCCHIO ed altri: «Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla fondazione "Villaggio dei ragazzi" di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato» (4167);

dalla XI Commissione (Lavori):

«Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente» (Approvato dalla XIII Commissione del Senato) (3823);

«Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale compreso quello delle Amministrazioni autonome» (3606).

**Trasmissione dal Presidente del Consiglio.**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge per l'editoria — con lettera in data 14 novembre 1989 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, la comunicazione del 6 novembre 1989, con relativi allegati, del garante stesso.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

Sono state presentate alla Presidenza

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

---

interrogazioni ed interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Trasformazione di documenti  
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così tra-

sformati su richiesta dei presentatori: interrogazione con risposta orale Tatarella n. 3-01785 del 20 giugno 1989 in interrogazione con risposta scritta n. 4-16846;

interrogazione con risposta orale Rubinacci n. 3-01816 dell'11 luglio 1989 in interrogazione con risposta scritta n. 4-16847.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 4310 deliberazione ex art. 96-bis

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	341
Votanti .....	336
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	169
Voti favorevoli .....	328
Voti contrari .....	8

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Angius Gavino  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Auleta Francesco  
 Avellone Giuseppe  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Bargone Antonio  
 Barzanti Nedo  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Battaglia Pietro  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann

Bernasconi Anna Maria  
 Bertoli Danilo  
 Bevilacqua Cristina  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Bisagno Tommaso  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bonferroni Franco  
 Boniver Margherita  
 Bonsignore Vito  
 Borgoglio Felice  
 Borra Gian Carlo  
 Borruso Andrea  
 Bortolani Franco  
 Botta Giuseppe  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Antonio  
 Bruzzani Riccardo  
 Bubbico Mauro  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Cafarelli Francesco  
 Calvanese Flora  
 Campagnoli Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciampaglia Alberto  
Cicerone Francesco  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crippa Giuseppe  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro

Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Diglio Pasquale  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Forleo Francesco  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lavorato Giuseppe  
Lia Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Lobianco Arcangelo  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Menziatti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Milani Gian Stefano  
Minozzi Rosanna  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato

Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perinei Fabio  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Giuseppe  
Poggiolini Danilo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Principe Sandro  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Ridi Silvano  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Sannella Benedetto  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Seppia Mauro  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Silvestri Giuliano  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tealdi Giovanna Maria  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio

Testa Enrico  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Violante Luciano  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Calderisi Giuseppe  
d'Amato Luigi  
Franchi Franco  
Macaluso Antonino  
Rallo Girolamo  
Tassi Carlo  
Teodori Massimo

*Si sono astenuti:*

Andreis Sergio  
Cecchetto Coco Alessandra  
Donati Anna  
Mattioli Gianni Francesco  
Scalia Massimo

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Artese Vitale  
Caccia Paolo Pietro  
Crescenzi Ugo  
Cristofori Nino

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

---

Dutto Mauro  
Facchiano Ferdinando  
Ferrandi Alberto  
Gabbuggiani Elio  
Gangi Giorgio  
Gasparotto Isaia  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Mastella Mario Clemente

Paganelli Ettore  
Pellegatta Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Emilio  
Salvoldi Giancarlo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Tassone Mario  
Trabacchini Quarto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 4321 deliberazione ex art. 96-bis

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	322
Votanti .....	322
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	162
Voti favorevoli .....	215
Voti contrari .....	107

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Avellone Giuseppe  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano  
  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Battaglia Adolfo  
 Battaglia Pietro  
 Benedikter Johann  
 Bertoli Danilo  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasci Mario  
 Binetti Vincenzo  
 Bonferroni Franco  
 Boniver Margherita  
 Bonsignore Vito

Borgoglio Felice  
 Borra Gian Carlo  
 Bortolani Franco  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Antonio  
 Bubbico Mauro  
  
 Cafarelli Francesco  
 Campagnoli Mario  
 Capacci Renato  
 Capria Nicola  
 Cardetti Giorgio  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Carrus Nino  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Pierluigi  
 Castrucci Siro  
 Cavigliasso Paola  
 Cerofolini Fulvio  
 Chiriano Rosario  
 Ciaffi Adriano  
 Ciampaglia Alberto  
 Ciccardini Bartolo  
 Ciliberti Franco  
 Cimmino Tancredi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Ciocchi Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cristoni Paolo  
Curci Francesco  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Publio  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe  
Galli Giancarlo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Grillo Luigi

Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lia Antonio  
Lobianco Arcangelo  
Loiero Agazio  
Lucchesi Giuseppe  
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Marzo Biagio  
Massari Renato  
Mastrantuono Raffaele  
Mastrogiacomo Antonio  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Milani Gian Stefano  
Mongiello Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orsenigo Dante Oreste

Patria Renzo  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Poggiolini Danilo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Polverari Pierluigi  
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista  
Rais Francesco  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Renzulli Aldo Gabriele  
Ricci Franco  
Ricciuti Romeo  
Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rojch Angelino  
Rosini Giacomo  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santonastaso Giuseppe  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapienza Orazio  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Seppia Mauro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Stegagnini Bruno  
Susi Domenico

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tealdi Giovanna Maria  
Tempestini Francesco  
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo  
Volponi Alberto

Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Alinovi Abdon  
Andreis Sergio  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Angius Gavino  
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio  
Barbieri Silvia  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Bellocchio Antonio  
Bernasconi Anna Maria  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bonfatti Pains Marisa  
Brescia Giuseppe  
Bruzzi Riccardo

Calderisi Giuseppe  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino Lucano  
Capecchi Maria Teresa  
Caprili Milziade  
Cavagna Mario  
Cecchetto Coco Alessandra  
Ciabbari Vincenzo  
Cicerone Francesco  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi  
D'Ambrosio Michele  
Diaz Annalisa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Di Pietro Giovanni  
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Forleo Francesco  
Francese Angela  
Franchi Franco

Galante Michele  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Grilli Renato

Lanzinger Gianni  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macaluso Antonino  
Mainardi Fava Anna  
Mammone Natia  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Masina Ettore  
Masini Nadia  
Matteoli Altero  
Mattioli Gianni Francesco  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda

Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Annamaria  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo

Prandini Onelio  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco  
Sanfilippo Salvatore  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanna Anna  
Scalia Massimo  
Schettini Giacomo Antonio  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Soave Sergio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Teodori Massimo  
Testa Enrico  
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Artese Vitale  
Caccia Paolo Pietro  
Crescenzi Ugo  
Cristofori Nino  
Dutto Mauro  
Facchiano Ferdinando  
Ferrandi Alberto  
Gabbuggiani Elio  
Gangi Giorgio  
Gasparotto Isaia  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

---

Mastella Mario Clemente  
Paganelli Ettore  
Pellegatta Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Emilio

Salvoldi Giancarlo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Tassone Mario  
Trabacchini Quarto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 2924 emendamento 5.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	304
Votanti .....	304
Astenuti .....	—
Maggioranza .....	153
Voti favorevoli .....	122
Voti contrari .....	182

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido  
 Andreis Sergio  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Angius Gavino

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo Laura  
 Barbieri Silvia  
 Barzanti Nedo  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bertone Giuseppina  
 Binelli Gian Carlo  
 Bonfatti Pains Marisa  
 Bordon Willer  
 Boselli Milvia  
 Brescia Giuseppe  
 Bruzzani Riccardo

Calderisi Giuseppe  
 Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capecchi Maria Teresa  
 Caprili Milziade  
 Cavagna Mario  
 Cecchetto Coco Alessandra  
 Chella Mario  
 Ciabbari Vincenzo  
 Cicerone Francesco  
 Cicone Vincenzo

Cima Laura  
 Ciocci Lorenzo  
 Civita Salvatore  
 Colombini Leda  
 Colucci Gaetano  
 Cordati Rosaia Luigia  
 Costa Alessandro  
 Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
 Del Donno Olindo  
 Diaz Annalisa  
 Di Pietro Giovanni  
 Di Prisco Elisabetta  
 Donati Anna  
 Donazon Renato

Fachin Schiavi Silvana  
 Felissari Lino Osvaldo  
 Ferrara Giovanni  
 Filippini Giovanna  
 Filippini Rosa  
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
 Forleo Francesco  
 Francese Angela

Galante Michele  
 Gelli Bianca  
 Geremicca Andrea  
 Gramaglia Mariella  
 Grilli Renato

Lanzinger Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Lavorato Giuseppe  
Levi Baldini Natalia  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino  
Mainardi Fava Anna  
Mangiapane Giuseppe  
Mannino Antonino  
Masini Nadia  
Mattioli Gianni Francesco  
Menziotti Pietro Paolo  
Migliasso Teresa  
Modugno Domenico  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio

Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatti Ivana  
Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Pinto Roberta  
Polidori Enzo  
Prandini Onelio  
Procacci Annamaria  
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo  
Rebecchi Aldo  
Recchia Vincenzo  
Ridi Silvano  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rutelli Francesco

Samà Francesco  
Sanna Anna

Sapio Francesco  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Sinatra Alberto  
Solaroli Bruno  
Staller Elena Anna  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tassi Carlo  
Teodori Massimo  
Testa Enrico  
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano

Zangheri Renato

*Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo  
Alagna Egidio  
Andreoli Giuseppe  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Battaglia Pietro  
Battistuzzi Paolo  
Benedikter Johann  
Bertoli Danilo  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Binetti Vincenzo  
Biondi Alfredo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonsignore Vito  
Borra Gian Carlo  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Botta Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Breda Roberta  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruni Giovanni  
Bruno Antonio  
Bruno Paolo  
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco  
Campagnoli Mario  
Capacci Renato  
Capria Nicola  
Cardetti Giorgio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castagnetti Guglielmo  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
Del Bue Mauro  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
Del Pennino Antonio  
De Rose Emilio  
Duce Alessandro

Ebner Michl  
Farace Luigi

Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Franchi Franco  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe  
Galli Giancarlo  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelpi Luciano  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lega Silvio  
Lia Antonio  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino  
Lusetti Renzo

Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Mongiello Giovanni  
Montali Sebastiano  
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna  
Nicoira Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Patria Renzo  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Polverari Pierluigi  
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rojch Angelino  
Romita Pier Luigi  
Rosini Giacomo  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Sabconi Maurizio  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Santarelli Giulio  
Sapienza Orazio  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scarlatto Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Susi Domenico

Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tealdi Giovanna Maria  
Tognoli Carlo  
Torchio Giuseppe  
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Aniasi Aldo  
Artese Vitale  
Caccia Paolo Pietro  
Crescenzi Ugo  
Cristofori Nino  
Dutto Mauro  
Facchiano Ferdinando  
Ferrandi Alberto  
Gabbuggiani Elio  
Gangi Giorgio  
Gasparotto Isaia  
Grippu Ugn  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Mannino Calogero  
Mastella Mario Clemente  
Pellegatta Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Emilio  
Salvoldi Giancarlo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Tassone Mario  
Trabacchini Quarto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 2924 articolo 5

## VOTAZIONE PALESE NOMINALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti .....	305
Votanti .....	303
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	152
Voti favorevoli .....	296
Voti contrari .....	7

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
 Alagna Egidio  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Giordano  
 Angeloni Luana  
 Angius Gavino  
 Anselmi Tina  
 Antonucci Bruno  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano  
  
 Balbo Laura  
 Balestracci Nello  
 Barbalace Francesco  
 Barbieri Silvia  
 Barzanti Nedo  
 Battaglia Pietro  
 Battistuzzi Paolo  
 Beebe Tarantelli Carole Jane  
 Benedikter Johann  
 Bernasconi Anna Maria  
 Bertoli Danilo  
 Bertone Giuseppina  
 Biafora Pasqualino  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo  
 Biasci Mario  
 Binelli Gian Carlo  
 Binetti Vincenzo  
 Biondi Alfredo  
 Bisagno Tommaso  
 Bogi Giorgio  
 Bonfatti Paini Marisa  
 Bonferroni Franco  
 Bonsignore Vito  
 Bordon Willer  
 Borra Gian Carlo  
 Borri Andrea  
 Bortolani Franco  
 Boselli Milvia  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Brescia Giuseppe  
 Brocca Beniamino  
 Brunetto Arnaldo  
 Bruni Francesco  
 Bruni Giovanni  
 Bruno Antonio  
 Bruno Paolo  
 Bruzzani Riccardo  
 Buonocore Vincenzo  
  
 Cafarelli Francesco  
 Cannelonga Severino Lucano  
 Capacci Renato  
 Capecchi Maria Teresa  
 Capria Nicola  
 Caprili Milziade

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Cardetti Giorgio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castagnetti Guglielmo  
Cavagna Mario  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Cavigliasso Paola  
Cerutti Giuseppe  
Chiriano Rosario  
Ciabbarri Vincenzo  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cicerone Francesco  
Cicone Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cima Laura  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Civita Salvatore  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Gaetano  
Contu Felice  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crippa Giuseppe

D'Acquisto Mario  
D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Amato Carlo  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
De Julio Sergio  
Del Bue Mauro  
Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco

Del Pennino Antonio  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Donazzon Renato  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Wilmo  
Filippini Giovanna  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Francese Angela  
Frasson Mario  
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele  
Galasso Giuseppe  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Gava Antonio  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gottardo Settimo  
Gregorelli Aldo  
Guerzoni Luciano

Iossa Felice

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Lavorato Giuseppe  
Lega Silvio  
Levi Baldini Natalia  
Lia Antonio  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lombardo Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manzolini Giovanni  
Martino Guido  
Marri Germano  
Martini Maria Eletta  
Martino Guido  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Mastrantuono Raffaele  
Matulli Giuseppe  
Mazza Dino  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Mensorio Carmine  
Menziatti Pietro Paolo  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montali Sebastiano  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Mundo Antonio

Nardone Carmine  
Nenna D'Antonio Anna  
Nerli Francesco  
Nicotra Benedetto Vincenzo  
Nonne Giovanni  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo  
Paganelli Ettore  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario

Perinei Fabio  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccirillo Giovanni  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Pisicchio Giuseppe  
Polidori Enzo  
Polverari Pierluigi  
Portatadino Costante  
Prandini Onelio  
Provantini Alberto  
Pumilia Calogero

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reina Giuseppe  
Ricci Franco  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rojch Angelino  
Romani Daniela  
Romita Pier Luigi  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rotiroti Raffaele  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sangalli Carlo  
Sanna Anna  
Santarelli Giulio  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Segni Mariotto  
Serafini Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinatra Alberto  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Solaroli Bruno  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strada Renato  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tealdi Giovanna Maria  
Tesini Giancarlo  
Tognoli Carlo  
Torchio Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria  
Usellini Mario

Vairo Gaetano  
Vecchiarelli Bruno  
Violante Luciano  
Viti Vincenzo  
Vito Alfredo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Hanno votato no:*

Baghino Francesco Giulio  
Campagnoli Mario  
Diaz Annalisa  
Franchi Franco  
Gramaglia Mariella  
Scalia Massimo  
Tassi Carlo

*Si sono astenuti:*

Calderisi Giuseppe  
Donati Anna

*Sono in missione:*

Alberini Guido  
Aniasi Aldo  
Artese Vitale  
Caccia Paolo Pietro  
Crescenzi Ugo  
Cristofori Nino  
Dutto Mauro  
Facchiano Ferdinando  
Ferrandi Alberto  
Gabbuggiani Elio  
Gangi Giorgio  
Gasparotto Isaia  
Grippio Ugo  
Lauricella Angelo  
La Valle Raniero  
Mannino Calogero  
Mastella Mario Clemente  
Pellegatta Giovanni  
Piccoli Flaminio  
Rubbi Emilio  
Salvoldi Giancarlo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Tassone Mario  
Trabacchini Quarto

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

---

*INTERROGAZIONI  
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**D'AMATO CARLO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

il compartimento delle Ferrovie dello Stato di Napoli, su disposizione del dipartimento organizzazione - risorse umane e ufficio trattamento giuridico, emanata il 18 maggio 1988, concede ai consiglieri comunali impegnati in giunte nella qualità di assessore soltanto il diritto a permessi retribuiti per un massimo di 24 ore lavorative al mese;

il Ministero dell'interno, su richiesta del sindaco del comune di Sparanise, ha precisato che ai sensi dell'articolo 4, 3° comma della legge n. 816, del 27 dicembre 1985 gli amministratori hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui ha luogo la seduta degli organi di cui fanno parte ed in aggiunta di un ulteriore permesso per un massimo di 24 ore lavorative —:

se non ritenga di intervenire con assoluta urgenza affinché sia corretta l'anomala e restrittiva interpretazione della citata legge da parte delle Ferrovie che impedisce di fatto lo svolgimento del mandato ad assessori in carica, in evidente contrasto con la normativa surrichiamata, come peraltro confermato anche dal Consiglio di Stato, sezione I — parere n. 1194/86 del 4 luglio 1986, che ha affermato che il 2° comma dell'articolo 4 della legge n. 816 « ha una portata comprensiva anche degli organi esecutivi, purché collegiali, degli enti richiamati nel predetto articolo ». (5-01833)

**MANGIAPANE, MONELLO, MONTANARI FORNARI, GRILLI, BOSELLI, BENEVELLI, PERINEI, LUCENTI, MANNINO, STRADA e REBECCHI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigia-*

*nato e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle centrali ENEL del comprensorio di Messina, presso la cabina primaria di trasformazione di Roccalumera è stato denunciato il furto di trasformatori isolati in bagno di « APIROL », olio sintetico del gruppo ASKAREL contenente policlorobifenile, sostanza non biodegradabile la cui pericolosità è ampiamente nota;

nei pressi del deposito, sulle etichettature dei trasformatori non risultano collocate segnalazioni atte ad evidenziare la pericolosità delle sostanze usate;

la presenza del deposito comporta pericoli di inquinamento per i corsi d'acqua (a circa 60 metri vi è un pozzo d'acqua), per i lavoratori addetti, per le popolazioni;

i trasformatori rubati risultavano depositati da circa sei mesi senza adeguata sorveglianza, inoltre non risultano effettuati adeguati controlli all'interno delle cabine del comparto ENEL;

a tutt'oggi non risulta sia stata fatta dall'ENEL denuncia per cessazione d'uso dei trasformatori rubati, come previsto dal comma 5, articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 216 del 1988;

non risulta che la direzione dell'ENEL abbia avviato operazioni di bonifica nella zona; le ditte impegnate al trasporto di attrezzature non più in uso e ritenute contaminate da sostanze nocive, non risultano idonee allo svolgimento di dette mansioni;

non è dato conoscere l'entità della esposizione eventualmente subita dai dipendenti ENEL ed in particolare dagli operai dipendenti dalla ditta che ha effettuato il trasporto delle sostanze pericolose;

sul terreno circostante il deposito citato, risultano tuttora presenti materiali e apparecchiature ritenute contaminate;

risulta che le organizzazioni sindacali e i lavoratori abbiano da tempo de-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

nunciato la situazione e chiesto un censimento di tutte le zone inquinate come previsto dal decreto del ministro dell'ambiente dell'11 febbraio 1989, nonché l'avvio di un piano di bonifica mediante procedure idonee alla tutela della salute per i lavoratori e per le popolazioni, alla tutela del territorio -:

quali atti intendano avviare per verificare quali azioni di controllo e vigilanza siano state effettuate dalle USL competenti per territorio;

se non ritengano di chiedere all'ENEL il censimento delle zone considerate pericolose e l'avvio di un piano di bonifica delle aree Interessate nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza;

quali atti intendano avviare per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità connesse alla situazione verificatasi presso le centrali del comprensorio di Messina e per l'applicazione delle previste sanzioni alle violazioni delle leggi.

(5-01834)

D'AMATO CARLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

il teatro San Carlo di Napoli è stato dichiarato inagibile, per cui la stagione 1989-1990 che si preannunciava già di tono dimesso e, comunque, non all'altezza della tradizione e del ruolo dell'ente lirico napoletano, che sotto la guida dei precedenti direttori sovrintendenti era riuscito ad assurgere a livelli nazionali ed internazionali di grandissimo rilievo (non a caso il Presidente della Repubblica in occasione di una visita ufficiale nella Repubblica federale tedesca, ritenne di scegliere il San Carlo quale massima espressione della cultura italiana, che offrì a Bonn, in una memorabile serata, una rappresentazione della « Serva Padrona » di Donizetti regia di De Simone, sovrintendente Canessa che suscitò ammirazione e consensi unanimi), non si svolgerà nel teatro;

il cartellone di quest'anno si svilupperà secondo modalità itineranti utilizzando strutture cittadine alternative, alcune delle quali significative, ma comunque inadeguate alla tradizione sancarlina ed insufficienti ad accogliere anche il numero di abituali spettatori, con conseguente danno economico e all'immagine;

l'attuale gestione non sembra comunque in grado di affrontare organicamente una politica di gestione in linea con i nuovi criteri che stanno informando anche l'attività di analoghi enti italiani per superare la logica dell'assistenza ed imboccare, invece, quella della produttività, dell'economicità e della qualità;

anche le altre attività collegate all'ente languono, tant'è che non è stato ancora affrontato e risolto, a quanto risulta, il problema della direzione della scuola di ballo;

in relazione a quanto precede è vivo e forte lo sconcerto e il disappunto della città, come riportato anche dalla stampa cittadina -:

se non ritiene di intervenire affinché si creino i presupposti per una nuova adeguata gestione del teatro San Carlo, restituendo a Napoli e all'Europa una struttura in linea con la storia e all'altezza dei tempi. (5-01835)

D'AMATO CARLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

la gestione dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, fondazione Giovanni Pascale, sottoposta a regime commissariale di cui si auspica rapidamente il superamento con il ripristino della gestione collegiale, attraverso non poche difficoltà anche per la forte opposizione di talune organizzazioni sindacali mediche, l'ANAAO in particolare contesta tenacemente la norma del regolamento dell'ente che nel definire la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi, esclude la rappresentanza sindacale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

in evidente contrasto con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979; in pratica tutte le procedure concorsuali non possono avere svolgimento sia per effetto dei ricorsi giudiziari sia delle opposizioni motivate e avallate dal comitato regionale di controllo —:

se non ritenga di intervenire affinché abbia a cessare il contrasto tra le due norme surrichiamate mercé la modifica della norma regolamentare, nel senso di includere fra i membri della commissione esaminatrice dei concorsi anche la componente sindacale. (5-01836)

MASINA, BASSANINI, MATTIOLI, CRIPPA, SARTI, ANDREIS, DIAZ, BERTONE, MAMMONE, BEEBE TARANTELLI, ANSELMI e PORTATADINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali azioni urgentissime abbia intrapreso o pensi di intraprendere in tutte le sedi per:

a) far sì che la tragedia del popolo salvadoregno, il quale sta pagando in queste ore un nuovo pesantissimo tributo di sangue alla violenza omicida delle « squadre della morte » fiancheggiate dalle forze armate regolari, abbia almeno una tregua che consenta alla Croce rossa di raccogliere i feriti che si contano a centinaia e alla popolazione di provvedersi di cibo e di acqua;

b) rappresentare al Governo di El Salvador l'orrore dei democratici italiani per gli episodi di ferocia fascista consentiti o addirittura favoriti dai capi militari, episodi che sono culminati nelle scorse ore nel massacro di sei gesuiti professori dell'università del Centro America;

c) evitare che interventi esterni provochino un allargamento del conflitto con risultati che non potrebbero essere che nefasti. (5-01837)

VISCARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che

la cooperazione internazionale rappresenta un fattore primario di pace e di solidarietà fra i popoli;

la legge 49 del 1987, che ha raccolto i frutti delle esperienze precedenti, ha posto in modo chiaro le finalità della cooperazione: soddisfacimento dei bisogni primari, valorizzazione delle risorse umane, consolidamento dei processi di sviluppo endogeno; ed ha individuato nelle organizzazioni non governative di volontariato un soggetto autoctono e significativo di cooperazione a cui concedere contributi finanziari fino al 70 per cento delle spese previste per i loro progetti a cui affidare anche la gestione dei progetti governativi;

soprattutto negli ultimi anni da parte del Governo, come delle altre istituzioni politiche nazionali ed internazionali, è stato dato pieno atto dell'importante ruolo svolto dagli organismi di volontariato nella politica di cooperazione allo sviluppo condotta dall'Italia in favore dei paesi emergenti (terzo mondo);

in particolare:

il Ministro degli affari esteri Andreotti ha ufficialmente affermato che: « È fondato ritenere che nel 1989 sarà ulteriormente rafforzato il ruolo degli organismi di volontariato internazionale, considerate le particolari caratteristiche della loro attività, in termini di tempestività e coinvolgimento delle popolazioni e di economicità degli interventi »;

nel corrente anno il medesimo onorevole Andreotti, nella veste di capo del Governo, nella presentazione del suo programma al Senato, affermava: « Una politica lungimirante della cooperazione non può non proporsi i seguenti traguardi: elevare gradualmente il contributo italiano sino all'obiettivo ultimo indicato dalle Nazioni Unite; valorizzare il volontariato; seguire i criteri di selezione degli interventi in funzione dello sviluppo, ma senza ignorare le esigenze del-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

l'ambiente; dotarsi di strumenti sempre più efficaci, anche per quanto riguarda la sua attuazione tecnica »;

non è facile capire la situazione di stallo, se non di involuzione che si è venuta determinando in questi ultimi mesi;

la legge finanziaria per il 1989 e il bilancio previsionale dello Stato hanno operato un taglio di 250 miliardi rispetto ai fondi stanziati l'anno precedente destinati alla cooperazione allo sviluppo. Si è passati dai 4.648 miliardi a 4.398 miliardi. Con ciò per la prima volta si è invertita la tendenza che aveva visto da circa un decennio l'Italia avvicinarsi alla quota 0,7 per cento del prodotto interno lordo;

dalla percentuale dello 0,41 degli anni '86/'87 si è tornati indietro allo 0,37 per il 1989; e ulteriori riduzioni sono previste per il 1990 e il 1991;

nel maggio di quest'anno la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha in pratica bloccato il finanziamento di buona parte dei programmi già approvati (sia governativi che no) e rallentato le procedure per l'esame dei programmi giacenti in istruttoria;

da accertamenti compiuti, anche su sollecitazione della Corte dei conti, è risultato che a quella data erano già state impegnate ingenti risorse stanziare per il triennio '89/'91 e di conseguenza la stessa Corte dei conti ha imposto che il bilancio della cooperazione fosse « per competenza » e non « di cassa », irrigidendo così le modalità di finanziamento finora seguite per l'intervento;

le conseguenze di tutto ciò si sono rivelate presto drammatiche, soprattutto per l'attività degli organismi di volontariato internazionale e, in modo particolare, per quelli che hanno volontari già impegnati nei progetti in corso. Medici, animatori sociali, tecnici agrari, inseriti in piccole realtà locali e in stretto rapporto con la gente del posto, da essi coinvolta nelle azioni di sviluppo, sono costretti a rientrare perché manca il finanziamento dei programmi previsti;

relazioni umane e processi di auto-sviluppo, faticosamente innestati o, comunque, incoraggiati e sostenuti, vanno messi a repentaglio; la mancata assegnazione dei fondi già prevista, e perfino già approvata, impedisce di concedere ai programmi i tempi necessari e la continuità di cui hanno bisogno;

la riduzione dei fondi, e questo va sottolineato, ha colpito comunque unicamente il « fondo di cooperazione » che costituisce lo strumento con cui si finanziano gli interventi in forma « dono », lasciando inalterato il volume degli stanziamenti del « fondo di rotazione » attraverso cui si organizzano gli aiuti in forma di « credito »;

tutto ciò considerato, ed a sostegno delle richieste presentate già dalle tre federazioni degli organismi di volontariato (FOCSIV - CIPSI - COCIS) e gli organismi di volontariato che operano nel sud Italia -:

se non ritenga di dover corrispondere alle stesse assumendo iniziative che conducano:

alla immediata erogazione dei finanziamenti già autorizzati per i progetti;

al ripristino APS = 0,41 per cento del PLI;

allo spostamento di 1000 miliardi dal fondo da ripartire (tesoro) al fondo di cooperazione (dono) (esteri);

allo spostamento di 500 miliardi dal fondo di rotazione (prestiti agevolati) al fondo di cooperazione;

all'istituzione nel fondo di cooperazione di un fondo particolare per la cooperazione non governativa non inferiore a 400 miliardi del PLI e suddiviso tra organismi e sindacati (appoggio alla proposta del senatore Andreatta);

alla riconferma avvicinamento graduale allo 0,7 per cento PIL;

alla definizione di linee di politica di cooperazione distinte da quelle di so-

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

---

stegno al commercio estero e per la revisione del regolamento assumendo:

la pregiudiziale positiva per il rispetto ambientale;

il riconoscimento ed il ruolo della cooperazione non governativa nella sua specificità;

la raccomandazione per un ruolo attivo degli enti locali nella promozione e nella utilizzazione in azioni-quadro dell'impresa minore;

la raccomandazione per iniziative generatrici di reddito alternativo alla produzione di droga. (5-01838)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

CANNELONGA, VIOLANTE e GALANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

269 lavoratori dello stabilimento ENICHEM Agricoltura SpA sito nel territorio del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), nel novembre del 1988, venivano sospesi dal lavoro senza retribuzione in conseguenza della fermata dell'impianto di caprolattame per il divieto di scaricare a mare i reflui industriali;

detti dipendenti ricorrevano alla magistratura contro la decisione dell'azienda, senza riuscire sinora ad ottenere un giudizio, a causa dei ripetuti rinvii delle udienze per i motivi più vari (ferie, malattie dei magistrati, ristrutturazione della pretura, sostituzione del giudice, ecc.);

nella udienza del 19 settembre un nuovo giudice incaricato ha ritenuto di dover ricominciare daccapo l'istruttoria; poiché quest'ultimo è a sua volta in attesa di trasferimento, tutto fa pensare che un nuovo magistrato sarà incaricato di seguire la vicenda e che molto probabilmente anche egli vorrà ricominciare da zero, con tutte le conseguenze immaginabili sui tempi di definizione della vertenza e sull'esigenza di tanti lavoratori di ottenere giustizia —:

quale è il giudizio del ministro sulla vicenda e se non ritiene di poter prendere una qualche iniziativa. (4-16835)

STEGAGNINI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante presentò nell'aprile del 1988 l'interrogazione a risposta scritta n. 4-06053 in merito all'emanazione del regolamento di applicazione della legge

n. 512 del 1982, e di specifiche istruzioni per una corretta utilizzazione dell'articolo 3 di detta legge in riferimento a lavori di restauro;

la risposta pervenuta ben 18 mesi dopo, in data 17 ottobre 1989, eludendo il quesito principale dell'interrogazione, che verteva sui ritardi con cui alcune soprintendenze per i beni ambientali e architettonici della Toscana rilasciano le certificazioni probatorie delle spese sostenute dagli esecutori delle opere di restauro (alinea 1, secondo comma, articolo 3, legge n. 512 del 1982), motivava solo i ritardi nell'emanazione del regolamento di applicazione;

i ritardi e le omissioni nel rilascio delle certificazioni delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939, permangono per alcune soprintendenze ai beni ambientali e architettonici della Toscana, con la conseguenza che, anche per la mancanza di una qualsiasi normativa di applicazione, si verificano inconvenienti di ordine fiscale proprio per quei soggetti che più correttamente operano nella conservazione dei beni culturali;

da indiscrezioni circa il testo, ancora non perfezionato, del regolamento di applicazione della legge n. 512 del 1982, risulta che non sono state ivi contemplate dettagliate norme su adempimenti e scadenze sia per i soggetti privati sia per gli uffici, né vi è cenno alcuno su quali opere debbano intendersi atte alla « manutenzione, protezione e restauro » così che si può prevedere che, anche dopo l'emanazione di tale regolamento, le disfunzioni lamentate continuano a verificarsi —:

quali iniziative intende prendere per una univoca applicazione dell'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, là dove recita: « Sono inoltre detraibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione, o resturo delle cose vincolate ...omissis... La necessità delle spese, quando non siano obbligato-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

rie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato l'intesa con l'UTE... », essendo tuttora in sofferenza presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze numerose certificazioni, anche da alcuni anni.

(4-16836)

ANIASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — se è a conoscenza:

dei gravissimi episodi verificatisi a San Giuliano Milanese diretti a coartare i comportamenti degli amministratori comunali;

delle minacce di morte e dell'attentata aggressione subita dall'assessore ai servizi sociali dello stesso Comune Pasquale Bitetto, negli uffici municipali da parte di *appaltatori* di servizi cimiteriali e della successiva aggressione avvenuta nella piazza del paese che ha causato allo stesso lesioni che lo hanno costretto a ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale di Melegnano;

quali interventi sono stati adottati per consentire che gli amministratori del comune di San Giuliano Milanese non siano condizionati nelle loro attività dalla violenza così da essere considerata « attività a rischio »;

se sono state predisposte misure atte ad assicurare l'incolumità fisica dell'assessore Bitetto e dei propri familiari all'indirizzo dei quali sono state rivolte frasi intimidatorie.

(4-16837)

FERRARI WILMO e PATRIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che i corsi serali sono stati istituiti con una serie di circolari ministeriali emanate a partire dal 1964;

che i requisiti per l'iscrizione considerano idonei i lavoratori dipendenti o i titolari di una attività di lavoro auto-

nomo o in alternativa l'aver superato il quarantesimo anno di età;

che in seguito veniva ampliata l'idoneità a coloro che sono « impegnati in una attività di carattere sostanzialmente lavorativo », consentendo così l'accesso alle casalinghe e ai militari;

considerato che l'evoluzione sociale ed economica ha ampliato la categoria dei cittadini che, ultimata la scuola dell'obbligo, si iscrive alle liste di collocamento presso gli uffici provinciali del lavoro, rimanendo così in attesa della prima occupazione;

che in tal modo a tale categoria viene preclusa la possibilità di proseguire gli studi nei corsi serali, non possedendo la qualifica di lavoratore;

che sia la Costituzione che gli interessi nazionali prescrivono di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana —

se non intenda rimuovere questa lacuna grave dell'ordinamento scolastico, ampliando ai cittadini in attesa di prima occupazione, iscritti alle liste di collocamento, la facoltà di frequentare i corsi serali.

(4-16838)

FERRARI e PATRIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della funzione pubblica e dell'interno.* — Per sapere — premesso che le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ai licei scientifici ed istituti tecnici nautici, commerciali e per geometri statali gli insegnanti tecnico-pratici in virtù del disposto dell'articolo 144 lettera E del testo unico n. 383 del 3 marzo 1934;

che a seguito della costante giurisprudenza dei T.A.R. (confermata in appello dal Consiglio di Stato) detto personale viene considerato docente di scuola statale a tutti gli effetti ed in particolare si applica al medesimo il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, proprio perché il giudice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

amministrativo ha spesso stabilito che detta normativa è propria degli insegnanti della scuola statale, senza badare se per avventura i suddetti sono stipendiati da altri enti [si citano le decisioni del Consiglio di Stato n. 540/87 (V) e 351/86 (VI)];

che detto stato giuridico ha già avuto, per i docenti in oggetto, effetti sul trattamento economico, ed in particolare:

1) il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, con decisione n. 349/72, aveva già a suo tempo applicato, nella vertenza di un insegnante tecnico-pratico dipendente dalla provincia di Catania, la legge n. 165 del 13 marzo 1958 sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo dei docenti statali;

2) il T.A.R. Liguria, con sentenza n. 127/77, ha stabilito che in virtù del principio della « continuità didattica » il collocamento a riposo degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti delle province deve corrispondere con la fine dell'anno scolastico e non con il compimento del sessantacinquesimo anno di età così come previsto per la generalità degli altri pubblici dipendenti;

3) la Corte dei conti - sezione di controllo - con deliberazione n. 1446 del 4 maggio 1984 ha ritenuto valutabile ai fini economici il servizio prestato quale insegnante tecnico-pratico provinciale qualora il suddetto vada a ricoprire un posto di docente statale;

4) il servizio di insegnante tecnico-pratico provinciale viene valutato ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento e di attribuzione della sede ai vincitori di concorsi a cattedre, così come stabilito dal Consiglio di Stato con decisione n. 351/86 (VI);

che, dati questi precedenti, si rileva che la legge n. 93 del 29 marzo 1983 ha suddiviso in comparti di contrattazione i vari settori del pubblico impiego ed il successivo articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986 stabilisce che il comparto del

personale della scuola comprende, tra l'altro, il personale docente delle varie scuole dello Stato tra cui quelle secondarie ove gli insegnanti tecnico-pratici provinciali prestano servizio;

considerato che gli insegnanti tecnico-pratici provinciali vengono ricompresi nell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, pare che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 68/86 abbia la stessa valenza del primo, poiché entrambi disciplinano il personale docente della scuola statale, senza badare se dipende dallo Stato o da altri enti, considerando soltanto la struttura in cui esso opera;

dalle sovraespresse osservazioni si ricava che per gli insegnanti tecnico-pratici provinciali debba trovare applicazione il contratto proprio del « comparto scuola » anziché quello degli « enti locali »;

considerato che alcune amministrazioni provinciali della regione Toscana hanno da parecchi anni operato in tale senso;

se non ritengano di assumere anche congiuntamente le opportune iniziative di rispettiva competenza per invitare le province ad applicare agli insegnanti tecnico-pratici dei licei e degli istituti tecnici statali il contratto scuola di cui all'articolo 8 n. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986;

si richiede, infine, di valutare la possibilità di far assorbire detto personale nei ruoli dello Stato, ponendo così fine ad una situazione che a tutt'oggi è solo stata fonte di contenzioso. (4-16839)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, prevede il miglioramento dal 1° gennaio 1989, con separati provvedimenti, sentite le categorie interessate, delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

gime generale, nonché a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas e del Fondo esattoriali;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha predisposto gli schemi dei provvedimenti attuativi della norma citata trasmettendoli, in data 15 settembre 1989 ai competenti uffici della presidenza del Consiglio dei ministri;

il ritardo di circa un anno nell'attuazione della norma ha causato notevole danno economico a queste categorie di pensionati, che sono stati già discriminati rispetto agli altri destinatari della legge n. 544 del 1988;

all'articolo 10 della legge n. 140 del 1985, relativo a materia sostanzialmente analoga, è stata, a suo tempo, data attuazione mediante emanazione di decreto-legge —:

quali iniziative intenda adottare per la più rapida attuazione dell'articolo 4 della citata legge n. 544 del 1988 e se, data la particolare urgenza che la questione riveste per le numerose categorie di pensionati, non ritenga necessario soddisfare le legittime aspettative degli interessati mediante l'emanazione di un apposito decreto-legge. (4-16840)

DE JULIO e RODOTÀ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 106 ionica, la quale collega la Calabria con la Basilicata e la Puglia versa in gravissimo stato di abbandono e di incuria;

per questo motivo, e considerato che in essa avvengono mediamente due incidenti al giorno, essa rappresenta allo stato attuale un pericolo costante per gli automobilisti che la attraversano;

nel tratto compreso tra Crotone e Rossano, che risulta essere il tratto più pericoloso, si registrano negli ultimi anni tra gli abitanti di Crucoli Torretta 21

morti, cifra considerevole se si considera che il comune menzionato ha 1500 abitanti;

recentemente amministratori locali e regionali, sindaci e parlamentari hanno dimostrato interesse per un intervento a favore dell'ammodernamento della strada, anche sulla base delle numerose manifestazioni e petizioni che le popolazioni e le forze politiche locali hanno promosso per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori responsabili;

l'impegno preciso che il predecessore nel dicastero si era assunto, sulla realizzazione dell'ammodernamento della strada statale, è risultato infruttuoso;

la strada statale n. 106 si trova in una zona complessivamente carente di sistemi di collegamento e, sul fronte dei trasporti ferroviari e aerei, gravemente penalizzata;

le interrogazioni ed interpellanze fino ad oggi presentate non hanno ancora ricevuto risposta —:

quali misure siano state finora intraprese per far fronte alla emergenza denunciata;

quali iniziative intenda adottare per effettuare l'ammodernamento complessivo della strada statale n. 106;

se non ritenga necessario intervenire per ottenere che vengano immediatamente avviati i lavori della tratta Crotone-Gabella e che si proceda ad appaltare la tratta Gabella-Cirò Marina.

(4-16841)

GELPI e TORCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, prevede il miglioramento dal 1° gennaio 1989, con separati provvedimenti, sentite le categorie interessate, delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale, nonché a carico del Fondo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas e del Fondo esattoriali;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha predisposto gli schemi dei provvedimenti attuativi della norma citata trasmettendoli, in data 15 settembre ultimo scorso, ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il ritardo di circa un anno nell'attuazione della norma ha causato notevole danno economico a queste categorie di pensionati, che sono stati già discriminati rispetto agli altri destinatari della legge n. 544 del 1988;

all'articolo 10 della legge n. 140 del 1985, relativo a materia sostanzialmente analoga, è stata, a suo tempo data attuazione mediante emanazione di decreto-legge —

quali iniziative intenda adottare per la più rapida attuazione dell'articolo 4 della citata legge n. 544 del 1988 e se, data la particolare urgenza che la questione riveste per le numerose categorie di pensionati, non ritenga necessario soddisfare le legittime aspettative degli interessati mediante l'emanazione di un apposito decreto-legge. (4-16842)

ROCELLI — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che con la legge n. 1450 del 1956 è stato istituito presso l'INPS il « fondo pensioni per gli addetti a pubblici servizi di telefoni »;

che tale fondo non prevede la copertura ai fini pensionistici dell'assenza obbligatoria per gravidanza, puerperio e periodi di riposo come dispone l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

che per tali periodi la copertura del fondo può avvenire esclusivamente su domanda dell'interessata e a suo totale carico;

che ciò contrasta oltre che con il dettato della citata legge 1204 del 1971 anche con la legge sulla parità fra uomo e donna;

che paradossalmente vengono così ad essere penalizzate ancor più le famiglie numerose;

che il 28 luglio 1983 è stato stipulato un protocollo d'intesa fra organizzazioni sindacali e SIP-INTERSIND per superare tali situazioni penalizzate;

che a più di cinque anni dalla sottoscrizione di tale accordo non si sono ancora realizzate le intese;

che la categoria, che rivendica un diritto costituzionale come quello evidenziato, risulta essere l'unica a non aver realizzato pari opportunità fra uomo e donna nel campo previdenziale —

se non intenda assumere urgentemente adeguate iniziative per superare tale evidente discriminazione, anche in ordine all'applicazione della direttiva CEE 378 del 1986, che impegna i paesi membri della Comunità economica europea sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. A tale riguardo si ricorda che anche l'Italia si ispira alle Convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro e della « carta sociale europea » del Consiglio d'Europa che all'articolo 119 sancisce la « parità delle retribuzioni tra lavoratori e lavoratrici per lo stesso lavoro ». Tutto ciò si chiede nel mentre in Europa si sta approvando la « carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali » per la quale anche il Governo italiano si sta impegnando favorevolmente. (4-16843)

CIMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Procuratore della Repubblica del tribunale penale di Savona, in relazione ai fatti verificatisi il 14 e 15 febbraio 1989 nei pressi dei cancelli di accesso dello stabilimento Vetreteria Italiana di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

Dego (Savona), ha citato in giudizio 13 lavoratori denunciati dall'azienda in quanto durante uno sciopero, secondo la stessa azienda « impedivano con la loro presenza fisica l'ingresso in stabilimento degli autocarri in entrata per il carico del prodotto finito »;

la citazione in giudizio fa riferimento anche all'accensione di fuochi come mezzo per impedire l'accesso allo stabilimento senza precisare che gli stessi erano lontani dall'ingresso e confinati in bidoni trasformati in stufe chiuse, con tanto di camino, e che i lavoratori stavano attuando un presidio e non un picchetto;

quanto sopra è avvenuto durante le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, in cui sono state avanzate anche richieste di carattere ambientale che hanno messo in discussione la carenza, già segnalata più volte alle competenti autorità dagli ambientalisti locali, delle misure messe in atto dall'azienda a protezione dell'ambiente, in particolare per contenere le emissioni in atmosfera;

le testimonianze di alcuni conducenti degli autocarri e di alcuni lavoratori a cui sarebbe stato impedito l'ingresso sono state raccolte dal brigadiere Bruno Castagnini, comandante della stazione di Dego, mentre altre testimonianze sono state raccolte dai carabinieri dei luoghi di residenza dei conducenti degli autocarri;

dalle testimonianze raccolte risulta inequivocabilmente che non vi sono stati atti di violenza, minacce e, spesso, neppure discussioni in quanto parecchi testimoni affermano di essersi allontanati per « evitare discussioni » e, inoltre, risulta che i « fuochi » erano accesi per scaldare i lavoratori in sciopero e non per intimidire o minacciare le persone o per impedire alcunché e che l'ingresso a piedi all'interno dello stabilimento non era affatto impedito, come risulta dalle affermazioni di alcuni testimoni, che hanno

dichiarato di essere entrati nello stabilimento;

alcune testimonianze, in particolare quelle raccolte alla stazione di Dego, sono praticamente identiche pur essendo state raccolte in momenti diversi e fornite ovviamente da persone diverse, al punto da legittimare il dubbio che siano state in qualche modo « ispirate », presumibilmente dall'azienda, per sostenere la sua denuncia —:

se sia noto al Ministro quanto sopra;

se non convenga nel considerare quanto meno singolare che testimonianze relative a fatti sicuramente analoghi ma avvenuti in momenti successivi fra loro, e accaduti a persone diverse, siano prodotte con parole pressoché identiche e senza differenze, neppure marginali;

se, in considerazione di quanto sopra, non ritenga opportuno avviare accertamenti al fine di verificare la correttezza del procedimento a carico dei 13 lavoratori. (4-16844)

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

i supermercati PAM di Asti utilizzano un sacchetto di plastica, prodotto dalla Italtopolimeri Srl di Osimo Scalo (Ancona), che reca la dicitura « Sacchetto di plastica non biodegradabile non soggetto ad imposta di fabbricazione: non può essere utilizzato come involucro che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce »;

di tale sacchetto viene segnalata, da parte degli ambientalisti locali, la distribuzione ai clienti per uso *shopper* nonostante la non biodegradabilità e il non pagamento dell'imposta di fabbricazione —:

se non ritenga opportuno disporre gli accertamenti del caso, onde impedire eventuali violazioni, con rilevanti conseguenze negative, delle leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

se non ritenga altresì opportuno estendere tali accertamenti alle sedi PAM in tutto il territorio nazionale. (4-16845)

TATARELLA, PARLATO, MANNA, PAZZAGLIA, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'interno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio di Sessa Aurunca (Caserta) è stato realizzato un nuovo ospedale allo stato non ancora entrato in funzione;

l'allucinante vicenda per la costruzione di detto ospedale inizia nel 1950 e nel corso di 40 anni la spesa per la realizzazione è lievitata dalla somma iniziale di lire 60.000.000 ad alcuni miliardi;

nel 1987 si costituì un Comitato cittadino pro-ospedale, al quale aderiva anche il vescovo della diocesi di Sessa Aurunca, monsignore Raffaele Nogaro, che promuoveva alcune iniziative e contatti con le forze politiche e sindacali, nonché con l'assessorato alla sanità della regione Campania, per chiedere l'immediata apertura dell'ospedale, completo nella sua struttura logistica, ma inspiegabilmente non attrezzato ed immediatamente utilizzato quale presidio ospedaliero, nonostante la carenza sanitaria avvertita in una zona di sovraffollamento, particolarmente nel periodo estivo;

tra le altre iniziative il Comitato promosse nel Natale 1987 una pubblica manifestazione nel corso della quale il vescovo Nogaro ammonì i responsabili civili a voler prodigarsi per l'immediata apertura dell'ospedale;

nel gennaio 1988 il presidente della regione Fantini e l'assessore alla sanità Scaglione in un incontro con il vescovo Nogaro assicurarono che al massimo nel giro di un anno la struttura ospedaliera di Sessa Aurunca sarebbe entrata in funzione;

il tempo di un anno occorreva per approvare la pianta organica, collaudare l'ospedale e concedere un ulteriore finanziamento di 10 miliardi, sui fondi sanitari 1988, per l'acquisto e la messa in opera delle attrezzature;

il Comitato pro-ospedale organizza altre due marce di protesta nel corso delle quali il vescovo Nogaro evidenzia: « La triste vicenda dell'ospedale, inquinamento dell'ambiente e la latitanza dei poteri pubblici; » e aggiunge che: « La vicenda del nostro ospedale è emblematica: 40 anni di promesse e di furbizie elettorali, di costruzioni parziali, di assicurazioni e fughe politiche... tutto sulla pelle dei cittadini ... »;

a seguito dell'ultima manifestazione del 3 giugno 1989 il commissario dell'USL 13 nell'ambito della quale è stato costruito il nuovo ospedale di Sessa, in un incontro con i rappresentanti del Comitato, esponenti sindacali, parlamentari e consiglieri del MSI-DN e PCI rilevava che purtroppo, non per sua colpa, le promesse dell'assessorato alla sanità di un anno e mezzo prima non erano state mantenute e che allo stato: la delibera della pianta organica giace presso la V Commissione, il collaudo delle strutture murarie non è stato ancora deciso dal Genio civile, pur essendo stati nominati i collaudatori, il finanziamento di 10 miliardi occorrente per l'acquisto delle attrezzature e la funzionalità delle parti non risulta iscritto nel bilancio ordinario dell'assessorato alla sanità;

l'USL 13 dalla sua costituzione è stata travagliata da continue crisi, per cui è stata commissariata ben due volte allo stato è stata eletta l'assemblea, ma non ancora si è provveduto ad eleggere il comitato di gestione, per cui i suoi poteri

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

sono riassunti ancora nella persona del commissario prefettizio, dott. Vincenzo Madonna;

allo stato il manufatto ospedaliero, abbandonato a sé stesso, risulta danneggiato in alcune sue strutture murarie, è divenuto luogo di ritrovo notturno di drogati e di ladruncoli della zona, ciò stante anche l'assenza di una guardiania —:

se, alla luce dei fatti esposti in premessa intendano intervenire, ognuno per quanto di sua competenza, per accelerare l'apertura del nuovo presidio ospedaliero di Sessa, per la cui costruzione sono occorsi 40 anni;

se non si ritenga altresì di disporre un'inchiesta amministrativa che accerti:

il reale costo dell'opera;

la somma realmente occorrente per il completamento definitivo e la riapertura della struttura;

i motivi per cui sono occorsi 40 anni per costruire un edificio che nella delibera istitutiva iniziale prevedeva un tempo di costruzione di due anni;

i motivi per cui nonostante l'edificio sia stato completato in tutte le sue strutture, non si è ancora provveduto ad effettuare il previsto, per legge, collaudo;

se non si ritenga infine di mettere in condizione il commissario prefettizio di poter disporre immediatamente una guardiania che salvaguardi, fino all'entrata effettiva in funzione, il manufatto ospedaliero. (4-16846)

**RUBINACCI.** — *Ai Ministri della sanità, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 7 luglio l'interrogante ha presentato il seguente esposto alla procura della Repubblica di Ancona:

« Signor Procuratore,

nel mio recente giro elettorale mi sono stati riportati alcuni incresciosi e gravi episodi di malgoverno secondo i

quali il comitato di gestione dell'USL n. 8 di Senigallia, opererebbe, in disprezzo delle norme costituzionali, in violazione del diritto positivo e della specifica normativa sanitaria e la sua amministrazione sarebbe caratterizzata da affarismo e clientelismo;

tutto ciò, che mi è stato riferito, sarebbe facilmente riscontrabile dagli atti amministrativi e contabili posti in essere se solo il controllo degli organi competenti fosse esercitato con la dovuta serietà e puntualità, e se non fosse diffusa l'omertà e quella complicità che ormai lega non solo politicamente controllori e controllati.

Pertanto, in assenza di precisi ed accurati riscontri, ho deciso di sottoporre alla Sua attenzione i seguenti fatti che mi sono stati segnalati:

1) sino a poco tempo fa si sarebbero verificati, nella USL 8, trasporti di ammalati con mezzi privati privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Tali trasferimenti, in parte neppure avvenuti, sarebbero stati liquidati con tariffe superiori a quelle stabilite dalla regione, come risulterebbe dai fogli viaggi e dalle relative fatture.

Mi è stato riferito, inoltre, che attualmente gli ammalati sarebbero trasportati da cosiddetti volontari, privi di ogni titolo professionale e con automezzi inadeguati, coordinati dal dottore veterinario, Vinicio Franceschetti, all'uopo destinato dal presidente del comitato di gestione per scopi politici;

2) gravi irregolarità esisterebbero sugli acquisti, sulla distribuzione e sui consumi dei medicinali e di altro materiale sanitario come risulterebbe dalle fatture degli acquisti; dagli ordinativi delle divisioni sanitarie, dalle cartelle cliniche e dall'alta percentuale di materiale scaduto;

3) abusi rilevanti verrebbero consentiti e giustificati dagli amministratori in ordine alla disciplina ed al controllo delle incentivazioni, straordinari ed esercizio della libera professione all'interno dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

presidi sanitari come risulterebbe dai fogli di presenza e dalla relativa contabilità;

4) gli acquisti dei materiali, con particolare rilevanza per le forniture di alimenti, verrebbero fatti in assenza di capitoli o comunque non conformi a quelli tipo previsti dalla normativa in vigore e senza alcun controllo di carattere dietetico e sanitario per quelli alimentari;

5) il pronto soccorso è angusto, sofferente, inadeguato ed insicuro, inesistenti sono le strutture per il risveglio post-operatorio ed alcune divisioni sanitarie sarebbero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e pertanto di pericolo per i ricoverati;

6) irregolarità esisterebbero nei concorsi e nelle assunzioni effettuate; disordine ed inosservanza delle leggi e delle disposizioni si riscontrerebbero nella contabilità della USL 8 ed in particolare si violerebbe, dolosamente, l'articolo 50 della legge di riforma allo scopo, si dice, di impedire i controlli che, nei fatti, complice l'organo regionale, non verrebbero effettuati, nonostante il legislatore abbia provveduto, colmando, con la legge del 23 aprile 1982, n. 181, le insufficienze della legge di riforma sanitaria, attribuendo alla regione poteri sostitutivi.

Tralascio altre illegalità e disfunzioni che potrebbero emergere dall'eventuale indagine di polizia giudiziaria.

Poiché da quanto sopra potrebbero configurarsi gravi reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e contro il patrimonio, mi rimetto alla signoria Vostra illustrissima per i provvedimenti che riterrà opportuno adottare.

Cordialmente. » -

se non ritengono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'urgenza che il caso richiede, ordinare ispezioni sanitarie, contabili e fiscali per certificare l'esistenza o meno dei presunti reati. (4-16847)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che:

l'impianto golfistico di Castelgandolfo viene usualmente considerato ed indicato dai giornali come « il golf del presidente Nordio » -:

se il campo di golf anzidetto sia di proprietà del presidente dimissionato dell'Alitalia, Umberto Nordio;

se, invece, non appartenga ad un qualche altro gruppo finanziario e, in tal caso, se vi siano in esso partecipazioni di enti pubblici o, comunque, controllati dallo Stato o dalla regione Lazio;

se, per realizzare l'ambizioso progetto, si sia proceduto ad espropri « per pubblica utilità » di terreni di alto valore di mercato per metterli a disposizione di pochi, selezionati e ricchissimi frequentatori del cosiddetto *green*;

se, infine, per l'esecuzione dell'opera siano stati rispettati i numerosi e rigorosi vincoli di natura ambientale, urbanistica, storica, archeologica e paesaggistica, cui è di norma sottoposto il territorio circostante la capitale ed in particolare la zona dei Castelli romani. (4-16848)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

una notizia apparsa sull'agenzia di stampa « Osservatore politico internazionale », ipotizza strane connessioni tra INPS-INA-BNL, secondo le quali, l'aumento di capitale della BNL ed il prestito dell'INA, servirebbero ma non basterebbero a coprire il « buco di Atlanta »;

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) risulta avere avuto 3.000 miliardi di lire dal Ministero del tesoro in applicazione dell'articolo 2, comma 13 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (aumento assegni familiari ai pensionati al minimo) e per la legge n. 544 del 1988 (maggiorazione sociale ai non abbienti), somma iscritta in bilancio al capitolo n. 6856 dello stato di previsione —:

se tale cifra proveniente dalle tasche dei contribuenti risulta realmente impegnata a favore del pagamento dei crediti concessi dalle banche americane alla filiale della BNL di Atlanta a copertura dei traffici verso l'Iraq;

se, in caso di risposta affermativa, non ritengano doveroso richiamare l'INPS al suo ruolo ordinario e precipuo, anziché a quello di dispensatore di denaro che spetterebbe a chi attende i benefici delle leggi sopra richiamate;

se non sia da intravedere nelle iniziative assunte dalla BNL, dall'INA e dall'INPS per coprire il « buco di Atlanta », il tentativo di operare quella saldatura d'interessi, che sta dietro alla costituzione del polo bancario pubblico. (4-16849)

MUNDO e BREDÀ. — *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

al signor Giuseppe Rossi da Cosenza, proprietario di autoveicolo targato CS 107428, nel maggio 1989 è stato dall'ACI ingiunto di pagare per l'anno 1987 la tassa di circolazione ricalcolata sulla base di sanzione e mora;

al signor Rossi il menzionato autoveicolo veniva, però, sottratto per furto già nel lontano 1979, come risulta da apposita denuncia presentata alla questura di Cosenza il 31 ottobre 1979, denuncia regolarmente portata a conoscenza dell'ACI —:

come mai si chiede al signor Rossi il pagamento della tassa di circolazione nonostante da anni sia privo dell'autoveicolo e quali passi intendono fare per evitare che un cittadino della Repubblica sia ingiustamente vessato, aggiungendo al

danno la beffa, e perché simili episodi non abbiano più a verificarsi. (4-16850)

CORDATI ROSAIA, SANGIORGIO, STRADA, CAPRILI, RECCHIA, UMIDI SALA, CICERONE, PICCHETTI, MONTECCHI, MANGIAPANE, MAINARDI FAVA, MINOZZI e BARBIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Movimento consumatori ha denunciato come alcuni provveditorati agli studi interpretando in modo pericolosamente restrittivo la legge 426 del 1988 e le successive ordinanze e circolari ministeriali, hanno di fatto privato molte scuole del personale docente in grado di svolgere attività educative complementari;

in modo particolare il provveditore degli studi di Milano ha soppresso i corsi sperimentali di « educazione del giovane consumatore », voluti e patrocinati dalla CEE e tenuti presso la scuola media statale « Luigi Majno » di Milano, attualmente unica esperienza in Italia in materia di educazione al consumo nella scuola;

questi corsi sperimentali sono stati attivati sin dal 1979 da una apposita commissione CEE, che aveva scelto sia le scuole che i docenti responsabili della sperimentazione al fine di:

1) dare corso all'attuazione di uno dei cinque diritti del consumatore riconosciuti come fondamentali dal Parlamento europeo, ovvero « il diritto alla educazione e alla informazione », attrezzando le istituzioni scolastiche;

2) preparare una generazione di consumatori consapevoli in grado di scegliere bene i servizi, in funzione non solo dei propri bisogni, ma anche nel rispetto dei bisogni della collettività e dell'ambiente in cui sono inseriti;

3) elaborare un progetto pedagogico guida (obiettivi, temi, metodologie, strumenti) da verificare sul campo;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

la sperimentazione, grazie ai docenti appositamente preparati che gratuitamente e congiuntamente hanno lavorato al progetto comunitario, ha consentito:

a) al Consiglio d'Europa di presentare un « progetto pedagogico guida per tutti i paesi della Comunità »;

b) al Parlamento europeo di stilare un documento di intesa (sottoscritto dai vari ministri responsabili dell'istruzione) per l'introduzione dell'educazione al consumo nelle scuole di ogni ordine e grado;

c) a migliaia di giovani soprattutto stranieri (sono aumentate sempre più le scuole all'estero che hanno adottato il progetto) di essere preparati anche in materia di consumo;

d) alla scuola « Majno » di partecipare per l'Italia alla stesura del progetto e di elaborare materiale didattico apposito richiesto da istituzioni scolastiche e non, sia italiane che straniere, e premiato in diverse occasioni;

malgrado i consensi degli alunni, dei genitori, di molte istituzioni pubbliche e private (ampiamente riportate dai *mass-media* in tutti questi anni) il provveditore agli studi di Milano, senza neppure entrare nel merito del progetto, facendo solo appello alla legge sopra citata, ha dichiarato il personale docente che per tutti questi anni ha guidato e condotto la sperimentazione in « esubero » e lo ha destinato ad altre funzioni, quali ad esempio supplenze temporanee di qualsiasi disciplina o all'attività di sostegno —:

se è a conoscenza di quanto accaduto;

quali provvedimenti intende adottare per garantire la continuità di tale iniziativa, al di là delle restrizioni poste dalla legge 426 del 1988;

se non ritenga opportuno estendere ad altre scuole di ogni ordine e grado tale tipo di esperienza formativa;

se non ritenga altresì opportuno inserire, come materia di insegnamento, « l'educazione al consumo » nella programmazione didattica. (4-16851)

BOSELLI e BRESCIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di Stato ha bloccato la procedura di appalto delle sale operatorie mobili ordinate dall'USL 21 di Padova per le irregolarità evidenziate nella procedura di formazione della commissione esaminatrice, mai nominata dal comitato di gestione;

era stata, comunque, prescelta la « trattativa privata » come metodo di acquisizione, anche dopo i rilievi dell'ispettore del Ministero del tesoro che sanzionavano tale procedura d'acquisto —:

se il Ministro intenda avviare una propria indagine conoscitiva sull'appalto in oggetto e sulle procedure in uso presso l'USL 21 di Padova. (4-16852)

MUNDO e BREDÀ. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per l'annullamento della sentenza n. 244/86 del TAR della Calabria che ha accolto, unificandoli, i ricorsi della signora Caliò, docente di scienze chimiche e geografiche nel liceo scientifico di Trebisacce (CS), consentendo alla stessa l'insegnamento e la libera professione di biologia, il Ministero della pubblica istruzione ha proposto appello al Consiglio di Stato, che, in sede giurisdizionale (sezione VI), si è praticamente pronunciato sulla incompatibilità della titolarità e gestione di un laboratorio di analisi cliniche con l'insegnamento in liceo scientifico pubblico;

in conseguenza di tale decisione del Consiglio di Stato la signora Sigismina Caliò è stata dichiarata decaduta dall'impiego come da decreto del Ministro della pubblica istruzione del 27 luglio 1984;

l'iniziativa ministeriale sulle incompatibilità si è esplicitata, con solerte impegno, verso un caso specifico, e, per quel che risulta all'esterno, solo per il caso sopra menzionato;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

la decisione del Consiglio di Stato, notificata al Ministero sin dal 3 agosto 1989, non è stata oggetto di valutazioni più generali per direttive ai vari uffici periferici per una ricognizione dei casi simili o per iniziative di revisione della normativa vigente per una omogeneizzazione dello *status* dei dipendenti che si dovessero trovare in una condizione discutibile —:

quali iniziative intendano adottare in via amministrativa o legislativa per ricondurre ad unità la situazione del personale dipendente con possibilità di esplicare anche l'attività o prestazioni di libera professione. (4-16853)

TAMINO e RONCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comitato per il parco del consiglio, con sede a Fregona (Treviso), ha indetto per domenica 12 novembre una manifestazione di protesta contro la proposta di realizzare nuovi impianti sciistici per collegare l'Alpago con Piancavallo attraverso la Forcella Palantina;

tenuto conto che sia gli impianti che le piste ricadono in una zona gravata da vincoli idro-geologici e sita all'interno del perimetro del futuro parco del consiglio;

considerato che la manifestazione, alla quale avevano aderito associazioni ambientaliste e forze politiche (CAI — Lega ambiente — WWF — ARCI — Lista verde — FGCI, per citare solo le sigle note a livello nazionale), era stata regolarmente notificata e aveva ottenuto il nulla osta delle autorità locali —:

se ritenga legittimo il comportamento del sindaco di Tambre che, poco prima della manifestazione, ha fatto disporre lungo la strada e su un piazzale, adibito normalmente a parcheggio, vicino alla Baita Col Indes, dove era previsto il raduno delle macchine dei manifestanti, cartelli segnaletici di divieto di sosta inseriti su ceppi di cemento mobili (ciò che indica una temporaneità del divieto stes-

so), dando indicazione ai vigili urbani del posto di fare contravvenzione a tutte le automobili parcheggiate. (4-16854)

LAMORTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che il 3 novembre scorso, in provincia di Ancona, un furgone alimentato a metano ha tamponato il veicolo che lo precedeva e l'esplosione del gas ha provocato la morte di due persone ed il ferimento di altre due;

se le norme di sicurezza vigenti per i veicoli a metano siano tali da garantire l'incolumità delle persone;

se, nel caso specifico, risultino essere state osservate le norme di sicurezza;

se, inoltre, esistano norme di sicurezza specifiche per gli autobus a metano, riguardanti sia la loro costruzione che l'esercizio;

se la metanizzazione degli autobus, da più parti sollecitata a fini ecologici, possa essere realizzata con assoluta garanzia di sicurezza nella strada, nei depositi e nelle stazioni di rifornimento;

quali norme di sicurezza siano applicate agli autobus a metano che circolano oggi in alcune città, seppure in fase di sperimentazione;

se e quando, infine, anche alla luce dei risultati finora acquisiti dagli esperimenti in corso, ritenga che si possa pervenire alla omologazione di autoveicoli ed autobus alimentati a metano. (4-16855)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, in relazione all'articolo pubblicato sul settimanale « Avvenimenti » del 22 novembre a firma Riccardo Orioles in merito alle iniziative prese dal ministero dell'interno per dotare la città di Catania di una sede della questura;

premessi che nel suddetto articolo si afferma che la vicenda in questione fu

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

resa pubblica dal medesimo settimanale l'undici ottobre, dopo un mese e mezzo di inchiesta, e smentita dal Ministero dell'interno il dodici ottobre;

rilevato che « Avvenimenti » pubblica un comunicato ufficiale - e riservato - della prefettura di Catania, in data 12 luglio 1989, protocollo 990/9B1, a firma del prefetto Scivoletto, in cui si conferma l'intenzione del Ministero dell'interno di procedere all'acquisizione della nuova sede della questura di Catania esattamente nella zona precedentemente indicata dal settimanale e smentita dal ministero;

rilevato che nell'articolo in questione sono avanzati specifici rilievi per quanto attiene l'operatività di una questura posta nella zona di viale Africa, già fortemente intasata attualmente, assolutamente impraticabile qualora venisse abolito il piano regolatore e insediati l'ente fiero e la questura;

un terzo punto toccato dall'organo di stampa è quello che attiene « alla miriade di grandi e piccoli affari che si stanno sviluppando non solo attorno all'erigenda questura, ma in generale sull'intera ristrutturazione di viale Africa, una volta saltati - con il contributo del Ministero dell'interno - i vincoli urbanistici che il piano regolatore poneva a tutela di questa zona nevralgica » -:

quali siano i motivi per i quali il Ministero dell'interno ha dichiarato, infondatamente ad avviso dell'interrogante, che « nessuna specifica iniziativa è stata mai avviata per l'acquisto di uno stabile da destinare a Catania a nuova sede della questura », almeno a quanto risulta da un comunicato stampa riportato dalle agenzie e mai smentito;

quali siano le vere intenzioni del ministero, se quelle manifestate nel documento firmato dal prefetto Scivoletto o quelle dichiarate alla stampa;

se siano stati valutati e cosa si risponda ai rilievi formulati dal settimanale « Avvenimenti » in merito ai gravi

problemi di operatività che sorgerebbero, qualora si confermasse la scelta della zona di viale Africa per la nuova sede della questura;

quale sia il parere del ministro in merito ai timori che affari più o meno chiari, speculazioni di vario genere possano essere favoriti da questo assai discutibile progetto dell'amministrazione.

(4-16856)

PALLANTI, MINUCCI, MIGLIASSO, GHEZZI, PELLEGATTI e REBECCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

la legge n. 270 del 12 luglio 1988, prevede all'articolo 3 comma 3 l'attribuzione, per gli autoferrotranvieri collocati anticipatamente a riposo, di una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorata del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di età, sempre che tale maggiorazione non sia superiore a 10 anni;

risulta che la maggiorazione prevista non viene liquidata contemporaneamente alla pensione, bensì in notevole ritardo, determinando così un danno insostenibile per i singoli interessati -:

il numero di coloro che sono posti in prepensionamento in base alla legge sopracitata;

se corrisponde a verità che il pagamento della maggiorazione avviene disgiuntamente dalla liquidazione della pensione e con notevole ritardo;

come intenda il Ministro operare affinché la pensione venga liquidata in un'unica soluzione..

(4-16857)

TAMINO, MATTIOLI, RUTELLI, RUSSO FRANCO, RONCHI, CAPANNA e CECCHETTO COCO. — *Al Ministro di gra-*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

zia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

è pendente presso la Procura della Repubblica di Padova, dottor Carmelo Ruberto, un procedimento penale contro il dottor Ivo Rossi, consigliere comunale per il gruppo verdi arcobaleno per i reati puniti e previsti dagli articoli 342, primo e terzo comma del codice penale, per oltraggio all'onore ed al prestigio del consiglio comunale di Padova, e 341 del codice penale, per oltraggio al ragioniere Sergio Verrecchia, assessore al patrimonio e vicesindaco del comune, denunciante e querelante del Rossi. La condotta incriminata è relativa ad alcune frasi pronunciate da quest'ultimo nella seduta del consiglio comunale del 25 maggio 1989, in cui il ragioniere Verrecchia aveva chiesto all'organo municipale un voto di fiducia sulla sua permanenza o meno all'assessorato al patrimonio ed alla carica di vicesindaco;

tale richiesta era stata necessitata dall'esito di un procedimento penale celebrato contro il Verrecchia dal tribunale di Padova e conclusosi in primo grado con una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, per il reato di interesse privato in atti d'ufficio. Il vicesindaco era stato imputato nella predetta sua qualità e in quella di assessore al patrimonio per aver richiesto un intervento dell'assessore regionale agli interventi sociali al fine di ottenere la vendita di un immobile di proprietà dell'opera pia Pio istituto poveri infermi e vergognosi di Padova al proprio suocero Abramo Zago il quale a sua volta, il giorno medesimo della stipula con l'opera pia, lo aveva donato alla propria figlia Maurizia Zago, moglie del Verrecchia;

durante il suo interrogatorio il consigliere Rossi aveva affermato in un contesto molto più ampio di quanto riportato dal capo d'imputazione che « È il cemento della maggioranza che ha salvato il vicesindaco anche attraverso gli eventuali cambi di dichiarazione » e che i consiglieri comunali erano stati completa-

mente spogliati di ogni potere. « Tutti i giochi politici avvengono fuori — aveva aggiunto il Rossi criticando lo svuotamento del Consiglio da ogni potere — là vengono tessute le reti e là è stata tessuta la rete di salvataggio del vice sindaco. Perché il salvataggio è stato chiaramente politico »;

quanto all'incondizionata fiducia al vice sindaco il Rossi aveva affermato, riprendendo una frase ribadita costantemente dall'ex consigliere comunista Troilo, ora passato al gruppo socialista e promosso presidente della zona industriale di Padova: « Non c'è alcuna motivazione, se non nel patto scellerato, come usava dire Troilo quando sedeva su altri banchi, che cementa questa maggioranza, nella commistione di politica e qualcos'altro, che ha alimentato tutta la storia di questa giunta »;

il Rossi poi, riferendosi ad un'intervista fatta dal vicesindaco al *Mattino* di Padova ed alle relative accuse formulate nei suoi confronti di essere l'esecutore di mandati che a piacere cambiavano di volta in volta, cioè i settori economici che avevano osteggiato la costruzione dello stadio di Padova, alcuni settori democristiani, i parenti del Verrecchia espropriati dei loro diritti, aveva chiesto al vicesindaco di avere il coraggio di fare i nomi. « Lei si nasconde in continuazione — aveva aggiunto — mandando messaggi cifrati, i classici messaggi della mafia. Il suo stile è perfetto, è il tipico stile che contraddistingue d'altra parte il suo partito a diversi livelli. Lei ne è chiaramente uno dei massimi e degni rappresentanti, in particolare in questa città »;

il vero cliente dei mandati citati dal Verrecchia; aveva aggiunto il Rossi, non era certo lui, ma altri che non a caso avevano assistito con preoccupazione al processo, fra cui un architetto imposto nella progettazione dello stadio e nella ristrutturazione del rustico ed assiduo frequentatore dell'aula. La frase era stata a tal punto estrapolata nel capo di imputazione che alla fine figurava inintelligibilmente formulata così: « dentro l'aula ef-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

fettivamente c'erano, come dire, dei clienti di qualche mandante, (...). C'erano tutta una serie di altri clienti sempre dello stesso soggetto. Questa è la politica che viene fatta da questa amministrazione, questo il cemento, questi sono i mandanti. Lei è il mandante signor vice-sindaco e quelli sono i suoi clienti ». Queste le frasi incriminate;

ad avviso degli interroganti la formulazione dei capi d'imputazione, il modo in cui è stata pubblicizzata l'esistenza del procedimento contro il consigliere Ivo Rossi, la conduzione delle indagini e il modo di pubblicizzazione di un fantomatico rinvio a giudizio, necessitano un'attivazione da parte del ministero di grazia e giustizia e del Consiglio Superiore della magistratura, affinché ai sensi dell'ex articolo 964 del codice penale e attualmente degli articoli 115 e 116 del codice penale venga aperta un'inchiesta atta ad accertare sul piano della responsabilità disciplinare le fonti ed i soggetti colpevoli delle gravi violazioni del segreto istruttorio di cui sopra;

violazioni che sul piano oggettivo hanno portato un grave attacco al diritto di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita dall'articolo 21, ledendo gravemente, di fronte all'opinione pubblica il principio di autonomia e indipendenza della magistratura stabilito dagli articoli 104 e 108 Cost., va segnalato, infatti, che fin dal 26 settembre 1989 il quotidiano *il Mattino* di Padova usciva con un articolo dal titolo: « Ivo Rossi è sotto inchiesta » - comunicazione giudiziaria spedita al consigliere « verde arcobaleno » che preannunciava, precisandone il contenuto un ordine di comparizione al dottor Ivo Rossi, ancor prima che quest'ultimo ne venisse a conoscenza;

i capi di imputazione ivi contenuti, erano stati estrapolati dal verbale della seduta del consiglio comunale con palese travisamento del loro senso e del significato meramente politico del discorso;

il Rossi era stato interrogato quindi a tamburo battente dal pubblico mini-

stero il giorno 16 ottobre 1989, e il 18 ottobre 1989 il *Gazzettino* di Padova dava per certo il rinvio a giudizio del Rossi sulla base di una decisione presa dal pubblico ministero;

l'avvenuta violazione del segreto istruttorio, e la formulazione dei capi di imputazione operata dal pubblico ministero sono fatti particolarmente gravi in quanto sono entrambi oggettivamente finalizzati a stravolgere la realtà dei fatti;

il consigliere Rossi nel corso dell'intervento incriminato aveva cercato infatti di dare dignità al consiglio comunale di Padova, svuotato di molte prerogative istituzionali, denunciando le gravissime affermazioni rese come testimone di fronte al tribunale di Padova dall'allora sindaco di Padova, onorevole Gottardo. Costui, dopo aver dichiarato che la politica veniva decisa in giunta e nei partiti della maggioranza, aveva affermato che « l'aver posto all'ordine del giorno del consiglio comunale la nomina del consiglio di amministrazione della RIAB era stato un atto necessario per non essere accusati di omissioni di atti di ufficio ». La Giunta aveva invece, per sua stessa ammissione, perseguito (per mancanza di accordi nella maggioranza sulle nomine e in dispregio ai rappresentanti dei cittadini ed alla delibera votata) un'opera di commissariamento degli enti stessi, commissariamento il cui primo atto era stato la vendita dell'immobile al suocero del Verrecchia. L'affermazione è riportata contestualmente nella sentenza del 23 maggio 1989 del tribunale di Padova già citata, che non si limita a dare un giudizio su quell'episodio, ma descrive altresì il *modus operandi* della giunta padovana là dove dà per certa l'esistenza di « ambiguità e riserve mentali che (come emerge dalle dichiarazioni di Gottardo) hanno per alcuni aspetti caratterizzato nella vicenda oggetto del processo sia l'attività politica svolta nell'ambito dell'amministrazione comunale di Padova, sia le affermazioni fatte in quella sede, sia le deposizioni rese nel processo »;

pur in presenza di tali autorevoli giudizi, il consigliere Rossi si è trovato,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

prima dell'interrogatorio senza istruttoria, a passare dal ruolo di difensore del consiglio comunale, a imputato per aver offeso l'onore ed il prestigio della giunta e del consiglio stesso, e tutto ciò per aver detto solo quello che pure i giudici della Repubblica avevano dichiarato. L'aspetto più inquietante della vicenda è che un sostituto procuratore della Repubblica abbia acriticamente assunto come ipotesi accusatoria le denunce di parte del ragioniere Verrecchia senza esaminare se lo stesso potesse avere interesse o meno e senza inserire le frasi incriminate nel loro contesto. Sarebbe stato sufficiente al pubblico ministero per ricordargli il dovere ex articolo 358 del codice penale di svolgere accertamenti sui fatti e le circostanze favorevoli indicate dal Rossi, leggere un passo della sentenza del tribunale di Padova. Avrebbe potuto così comprendere il potenziale aspetto strumentale della denuncia, i reali interessi del denunciante e la sua inattendibilità. « I fatti e le circostanze indicate — si dice nel procedimento citato — anche alla luce delle considerazioni svolte integrano, a parere del collegio, un complesso di indizi univoci e convergenti tali da far ritenere pienamente provata la presenza di un interesse privato nel compimento dell'atto d'ufficio posto in essere dal Verrecchia richiedendo all'assessore regionale Creuso un intervento straordinario sia pur provvisorio con la lettera 26 aprile 1986, non potendosi attribuire altro significato ai comportamenti evidenziati, diretti a conseguire la vendita allo Zago e la conseguente donazione alla propria moglie —:

se non ritenga opportuno valutare l'apertura immediata di un'inchiesta atta ad accertare, nel pieno rispetto della libertà di giudizio della magistratura, le fonti ed i soggetti che hanno reso possibile la grave violazione del segreto istruttorio ed il conseguente attacco alla libera manifestazione del pensiero;

se non ritenga inoltre opportuno dare notizia della presente interrogazione al consiglio superiore della magistratura

che nella pienezza della sua autonomia valuti se accertare la regolarità o meno dell'operato della procura della Repubblica di Padova nel caso di specie.

(4-16858)

BASSANINI e DE JULIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere;

se risponde al vero che l'amministratore delegato della CIT sta procedendo ad un impegnativo piano di riassetto del gruppo, comportante soppressione o alienazione di numerose filiali e agenzie italiane e estere;

se tali iniziative sono state assunte con l'approvazione dei competenti organi sociali e, ove previste, con le necessarie autorizzazioni ministeriali;

qualora tali iniziative risultino illegittime, quali provvedimenti il Governo intende adottare. (4-16859)

RONCHI e TAMINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

\* alcune agenzie di stampa hanno riportato insistenti voci secondo cui l'anno scolastico subirebbe un sostanzioso « dimagrimento » per ciò che riguarda la durata, in occasione dei mondiali di calcio del maggio 1990;

tale paventata riduzione servirebbe per alleviare l'aumentato volume di traffico che si verrà a creare in occasione di questo evento sportivo —:

se quanto indicato in premessa risponde al vero;

in caso affermativo se non ritenga indispensabile ritornare su decisioni del genere, che faranno senza dubbio la gioia degli studenti « sportivi », ma che d'altra parte non potranno che riconfermare lo scarsissimo valore attribuito allo studio ed alla educazione, che vengono posposti anche ad una manifestazione sportiva;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

se non ritengano che il problema del traffico nelle città italiane deve essere risolto con ben altri provvedimenti che quello indicato in premessa. (4-16860)

MUNDO e BREDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'insegnante Adriana Altomare, di ruolo nella scuola elementare - direzione didattica di San Casciano Val di Pesa (FI), ha presentato ricorso per la mancata attribuzione di due punti relativi alla non valutazione di un anno di servizio pre-ruolo chiedendo che le siano assegnati punti 65 e non punti 63;

conseguentemente l'Altomare poi lamenta che l'insegnante Teresa Mannarino, immessa in ruolo con legge 246/88, dopo essere stata autonomamente e per propria scelta assegnata alla scuola di Piazza da Vinci 2 di Milano, sia stata trasferita alla scuola di Cassano Ionico (CS) per una errata, e forse finalizzata, applicazione delle leggi n. 100 del 10 marzo 1987 e n. 402 del 3 ottobre 1987, che prevedono che il dipendente pubblico ha diritto al trasferimento per seguire il marito militare, solo, però, se quest'ultimo sia trasferito d'ufficio, fattispecie non ricorrente, negli anni 1988 e 1989, per il marito dell'insegnante Teresa Mannarino;

i fatti sopra succintamente citati danneggiano un diritto dell'Altomare —

quali iniziative urgenti intenda adottare per ripristinare la legalità nei fatti e trasferimenti citati, individuando anche i responsabili di metodi e criteri che offendono il buon senso e violano precise norme di legge. (4-16861)

NAPOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che una società denominata « Sviluppo professioni servizi aeroportuali » ha inviato a Roma a migliaia di giovani, « nati nel 1966 e nel 1967, che abbiano conseguito almeno la licenza me-

dia inferiore », una lettera nella quale li si invita ad una selezione « per avviarli alla professione di hostess e steward addetti ai servizi aeroportuali per soddisfare il potenziamento dell'organico degli aeroporti esistenti e di quelli che nasceranno per effetto del decreto-legge 3 marzo 1986 Ministero Trasporti »;

che la selezione viene svolta nella sede di una associazione imprenditoriale privata con l'avviso che « il numero dei partecipanti alla formazione è limitato ad un numero chiuso » e che « le informazioni verranno date durante la compilazione dei test » —

come giudichi una iniziativa quanto mai ambigua anche per il riferimento a prospettive di impiego dubbie anche se sorrette da riferimenti a iniziative statali;

se non ritenga di svolgere una indagine allo scopo di conoscere ogni eventuale intervento pubblico di carattere finanziario a sostegno di una iniziativa chiaramente speculativa e di impegnare gli uffici del lavoro ad effettuare controlli su possibili richieste di denaro ai giovani in attesa di lavoro. (4-16862)

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che nel consiglio di amministrazione dell'ANAS tenutosi il 16 novembre 1989, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, si è proceduto, su decisione dello stesso Ministro, al trasferimento della quasi totalità dei capi compartimento ANAS;

che la operazione è avvenuta con il voto contrario dei rappresentanti sindacali in consiglio di amministrazione i quali, contro la prassi consolidata, non sono stati consultati essendosi il Ministro rifiutato di riceverli;

che l'accusa rivolta è che le scelte sono state effettuate senza alcun criterio logico, in particolare di anzianità, di esperienza professionale, di gerarchia, rispondendo — si dice — più ad esigenze

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

politiche che tecniche, cosicché si corre il rischio di bloccare o rallentare l'attività dell'ente soprattutto quella legata alle opere di « Italia 90 »;

preso atto che il Ministro dei lavori pubblici con proprio autonomo atto — prima ancora che lo decidesse il consiglio dei ministri — ha nominato di fatto il nuovo direttore centrale dell'ANAS nella persona dell'ingegner Galliani, sostituendo costui al posto di ispettore generale con l'ingegner Parise di Napoli —:

quali criteri siano stati adottati per il trasferimento dei direttori e dei vice direttori di compartimento ANAS e soprattutto hanno portato alla scelta di dirigenti di recente nomina in uffici di rilevante valore tecnico ed economico;

per quali motivi il Governo sia stato anticipato nelle sue decisioni autonome sulla nomina di un direttore centrale;

se, allo scopo di non perdere molto tempo, non convenga ridurre le competenze del Consiglio dei ministri lasciando ai singoli ministri il potere di fare quello che desiderano;

se non convenga riformare la legge ANAS in modo da estromettere i sindacati dal consiglio di amministrazione allo scopo di accelerare le iniziative senza essere tenuti ad inutili consultazioni perduto tempo;

se non convenga sostituire i sindacati dei lavoratori con i rappresentanti dei costruttori in modo da privatizzare definitivamente l'intera organizzazione ANAS e, naturalmente, le sue attività. (4-16863)

VESCE, PIRO, CALDERISI, MELLINI, NOVELLI, RUTELLI, AGLIETTA, MASTRANTUONO, LABRIOLA, ALAGNA, FORLEO, COLOMBINI, GRAMAGLIA, BASSANINI, MATTIOLI, RONCHI, MACCHERONI, REINA, RUSSO FRANCO, TEODORI, JOSSA, CARIA, NOCI, MARZO, BREDA, TESTA ANTONIO, ORCIARI, D'AMATO LUIGI, PRINCIPE, D'AMATO CARLO, FIANDROTTI, SALERNO,

SERRENTINO, PARIGI, BIANCHI BERETTA, BINELLI, DIGNANI GRIMALDI, CORDATI ROSAIA, BEEBE TARANTELLI, BARBIERI, ROMANI, TIEZZI, BORDON, NARDONE, DIAZ, BERTONE, SAMÀ, SERAFINI MASSIMO, SERAFINI ANNA MARIA, LANZINGER, SCALIA, PROCACCI, FILIPPINI ROSA, DONATI e TAMINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 27 novembre si celebrerà il processo ad Adriano Sofri ed agli altri indiziati per il delitto Calabresi;

come sede di questo processo è già stata stabilita l'aula bunker a Milano in via Ucelli di Nemi, nonostante che gli imputati siano attualmente tutti in libertà e non siano numerosi come avviene nei maxi processi —:

1) se non ritengano che questo tipo di scelta serva soltanto a creare un ulteriore clima da emergenza intorno a questo processo che si svolge ormai a vent'anni di distanza dai fatti in questione e che già tanti ragionevoli dubbi ha creato nell'opinione pubblica;

2) se non credano opportuno quindi ristabilire il processo in una sede più opportuna e meno « emergenziale » onde non si determini un clima preventivo di criminalizzazione nei confronti degli imputati e affinché il tutto si possa svolgere con la dovuta serenità di giudizio.

(4-16864)

CASINI CARLO. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* Per sapere — premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza che contribuenti laziali si sono visti recentemente notificare dalle esattorie, su mandato del centro servizi delle imposte dirette di Roma, cartelle di tasse, gravate di sovrattasse e more, per valori molto elevati, da pagare in unica soluzione in tempi molto ravvicinati;

a diversi contribuenti, che hanno presentato regolare ricorso ed esibiti i ce-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

dolini di quietanza per le suddette tasse, pagate nei termini e per gli importi dovuti, è stato comunicato informalmente dal centro servizi delle imposte dirette, la non validità, o dubbia validità, o addirittura il falso dei cedolini postali e la denuncia alla Procura della Repubblica di Roma dei loro nominativi, per omesso pagamento di tributi;

risulta all'interrogante che il centro servizi, pur avendo rilevato la predetta irregolarità o falsità, richieda, onde concedere le sospensioni delle riscossioni, delle cauzioni in titoli di Stato, o fidejussione autenticata di istituti di credito, o polizze fidejussione autenticate di istituti o imprese di assicurazione e ciò anche nei confronti di contribuenti che hanno presentato denuncia penale, per la falsità delle ricevute in loro possesso, informalmente dichiarata dal centro servizi -:

quali iniziative intendano prendere per conoscere l'entità dei fatti e dei contribuenti coinvolti nel distretto laziale, gli accertamenti disposti per appurare se effettivamente le ricevute in possesso dei contribuenti siano false e da chi falsificate, che invece non si sia in presenza di smarrimento della documentazione da parte delle esattorie o del centro servizi imposte dirette o in altra ipotesi non si sia in presenza di smarrimento o sottrazione dei certificati di allibramento da parte degli uffici postali, in che misura risultino coinvolti dipendenti di altre amministrazioni statali, o se esistano ipotesi di truffa nei confronti dei due Ministeri o dei contribuenti e in quale maniera il Ministro delle finanze intenda sgravare di oneri supplementari i contribuenti in questione che, in sede giudiziaria, riuscissero a provare la loro buona fede e l'estraneità ad eventuali fatti criminosi operati da terzi nei loro confronti o nei confronti dei due Ministeri, e ciò per non aggiungere al consistente e rilevantissimo danno, di dover replicare pagamenti dimostrati e dimostrabili già effettuati, le beffe delle sovrattasse e more, oltre a dover affrontare lunghi e costosi iter giudiziari e amministrativi. (4-16865)

RENZULLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i recenti incontri di Trieste tra i Ministri dei trasporti jugoslavo e italiano e di Budapest tra i Vicepresidenti dei Governi e dei Ministri degli esteri di Ungheria, Austria, Jugoslavia e Italia hanno posto le basi per la creazione nel prossimo decennio di un sistema integrato di trasporto su gomma e su ferrovia che colleghi Budapest a Madrid attraversando la Croazia, la Slovenia, il sistema Padano, la Liguria e la Francia per arrivare in Spagna;

attualmente la Jugoslavia dispone di un sistema ferroviario e autostradale inadeguato ed in grave ritardo rispetto a questa impostazione;

per ovviare a ciò:

a) il Governo jugoslavo ha affidato lo studio di fattibilità della magistrale adriatica (finanziata dal Governo italiano in base all'accordo di Buie lo scorso 17 settembre) che collegherà Fiume al confine greco;

b) il Primo ministro jugoslavo ha inoltrato recentemente alla Comunità europea un progetto, già approvato dal Governo di Belgrado per la realizzazione di un sistema integrato di trasporto da Lubiana al confine ungherese;

c) il Ministro federale dei trasporti jugoslavo ha affermato che la prima realizzazione in campo autostradale sarà il collegamento fra Razdro, dove si ferma l'autostrada danubiana, e il confine italiano di Trieste e Gorizia;

non sussistono problemi per la realizzazione del tratto di collegamento per Trieste;

essendo l'interrogante a conoscenza del fatto che insorgono perplessità negli ambienti di Lubiana circa il trattato già progettato, di collegamento fra Lubiana e Gorizia, perplessità serie tali da indurre le competenti autorità a valutare l'opportunità di scegliere un tracciato diverso da quello individuato lungo la valle del Vi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

pacco per puntare invece ad una soluzione interessante il Carso jugoslavo —

se dal Governo italiano non si valuti che una scelta diversa dal tracciato del Vipacco provochi gravissimi ritardi nel collegamento tra Lubiana, Gorizia e la pianura Friulana, facendo segnare una imprevista battuta d'arresto alla realizzazione del piano;

quali passi intenda svolgere il Governo per scongiurare tale evenienza.

(4-16866)

**BERSELLI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

sul *Resto del Carlino* di mercoledì 15 novembre è stato pubblicato un articolo a firma di Carlo Raggi in cui viene riferita la umana vicenda di Bruno Poli, imprenditore ravennate padre di una bimba di cinque anni che le autorità danesi gli vietano di incontrare;

tutto iniziò nell'autunno di due anni fa, quando Susanna, la giovane convivente di Poli, tornò in Danimarca portando con sé la figlioletta Stella;

allora i tre vivevano a Barletta;

da quel giorno Poli non ha potuto incontrare la bimba, in virtù di due sentenze emesse sulla base di una legge danese del 1983 approvata per arginare il fenomeno della immigrazione dal terzo mondo, in particolare di turchi e pachistani;

davanti ad una massiccia mobilitazione dell'opinione pubblica e dei canali diplomatici, nel giugno scorso lo *stat-smant* di Arus (seconda città della Danimarca) invertì rotta e decise che Bruno Poli avrebbe potuto vedere la figlia per un'ora ogni sabato fino al 15 luglio, poi per quattro ore sempre al sabato;

la madre della piccola Stella ha di fatto impedito tali incontri, tant'è che il Poli soltanto una volta ha potuto vedere la figlia;

il Poli ha minacciato di darsi fuoco per protesta —

quali iniziative urgenti intenda porre in essere per risolvere l'assurda situazione di un cittadino italiano che nella sua qualità di padre chiede solo di poter frequentare la propria bambina. (4-16867)

**MANNA e PARLATO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

con delibera del 18 ottobre 1989, n. 397, della giunta municipale del comune di Pozzuoli, l'amministrazione comunale di tale disastrato comune deliberava di chiudere i vani di accesso ai fabbricati sgomberati e sfrattati a causa del bradisismo dichiarati inidonei dall'apposito comitato tecnico scientifico;

un nutrito gruppo di proprietari di tali fabbricati ha dato mandato a un gruppo di urbanisti affinché fossero redatte delle controdeduzioni al piano di recupero del centro antico e che, esposte queste ultime al sindaco della città ricevessero assicurazioni affinché le opposizioni motivate venissero recepite dal consiglio comunale;

da tale corposo documento emerge che:

a) la relazione di accompagnamento al piano di recupero giustifica la necessità di abbattere i fabbricati in questione con la tesi secondo la quale l'alleggerimento della congestione del centro antico passa attraverso la riduzione dell'indice di densità edilizia del 50 per cento;

b) la densità edilizia è stata considerata onnicomprensiva di insediamenti abitativi abusivi che insistono in aree fuori dal vero e proprio centro antico e cioè su una aggiunta immotivata di oltre 10.000 vani;

c) le concessioni edilizie rilasciate negli ultimi anni costituiscono un non

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

trascurabile incremento dei pesi insediativi se è vero, come risulta vero che dal 1983 al 1988 sono state rilasciate 268 concessioni edilizie e 748 autorizzazioni edilizie;

d) le aree più congestionate del territorio di Pozzuoli, non risiedono più nel centro antico e che nello stesso non tutte le aree hanno subito lo stesso trattamento;

e) il congestionamento del centro è stato incrementato anche dal nuovo assetto urbano determinato negli ultimi anni;

f) non è giusto che l'amministrazione di Pozzuoli ritenga che il peso del riequilibrio urbano di Pozzuoli debba essere sostenuto da qualche centinaio di piccoli proprietari;

g) la zonizzazione è stata redatta in maniera superficiale e incompleta al punto che le aree a vincolo archeologico sono definite in maniera eclettica, senza presupposti rigorosi di partenza e, in particolare, non è individuata come area archeologica addirittura il Tempio di Serapide, la necropoli di via Celle non è inserita tra le preesistenze archeologiche, sono trascurate le preesistenze archeologiche del rione Terra;

h) le schede di vulnerabilità e rilievo del danno causato ai fabbricati, sono state redatte con criteri fuorvianti, in quanto le analisi tecnico statistiche sono state eseguite sotto il condizionamento psicologico delle continue scosse e quindi inducono a eccessive prudenze i redattori e si limitano a considerare alcuni parametri non in grado di comprendere ed esprimere i diversi e più disparati schemi di sollecitazioni -:

1) se non ritengano di dover avviare, ciascuno per la propria competenza, una serie di indagini tecnico-statistiche da parte di un nuovo collegio peritale da nominarsi *ex novo* da parte del Ministero per stabilire se risulti a verità quanto affermato dal documento in premessa;

2) se non ritengano di bloccare subito un piano di recupero che espone a veri rischi tutte le preesistenze archeologiche e le aree archeologiche che hanno reso Pozzuoli famosa in tutto il mondo;

se non si ritenga di avviare un'inchiesta sulla « allegra » gestione di tale delicata fase della vita della città di Pozzuoli da parte di una amministrazione comunale troppo spesso assurta agli « onori » delle cronache giudiziarie;

se non ritengano di passare al vaglio di ulteriore organismo le schede di valutazione e vulnerabilità del danno redatte in fuorvianti condizioni tecniche e psicologiche;

se non ritengano che Pozzuoli sia purtroppo interessata ad una delle più spettacolari operazioni di sconvolgimento urbanistico e ambientale, da parte di ben individuate *lobbies* economico-finanziarie, che la storia, per molti versi assurda dell'Italia post-risorgimentale, ricordi.

(4-16868)

MANNA e PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

nel comune di Forenza (PZ), contrada Lago Cardillo, strada provinciale del Vulture n. 8, esiste una costruzione « comune indivisa » di proprietà dei signori Bartolino Marco e Calviello Antonio;

i fratelli Calviello hanno presentato domanda per accedere ai fondi della legge 219 per la parte indivisa di loro proprietà e che sono risultati assegnatari di una quota di lire 300.000.000;

il signor Bartolino Marco denunciò alla procura della Repubblica di Melfi che tale fabbricato non ha mai subito danni nel corso degli eventi sismici del 1980 e che la procura archivìò la denuncia;

risulta dalla denuncia del signor Bartolino Marco che i 300 milioni riscossi

X I. LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

non solo non furono impiegati per riattare il fabbricato, o meglio la quota parte per la quale era stato erogato il contributo ex legge 219, ma servirono ad edificare un nuovo fabbricato su un'altra area (part. 235 fg. 33 del comune di Forenza) di proprietà dello stesso Calviello: area adiacente a quella sulla quale esiste il fabbricato oggetto dell'intervento della legge 219;

se non ritenga di doversi attivare competentemente per accertare la veridicità dei fatti sopra esposti attraverso un supplemento di indagine (perizia giudiziaria) prima che il fabbricato in questione venga abbattuto in guisa che si perdano le tracce del dolo, ove dolo vi sia stato. (4-16869)

**BONIVER.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la valle Bormida patisce da decenni un grave degrado riconosciuto nella dichiarazione di « area ad elevato rischio di crisi ambientale »;

le acque del fiume, a causa dell'alto grado di inquinamento non possono essere usate a scopo irriguo e che tale situazione non è accettabile come dato permanente;

il Bormida di Millesimo ed Unita dopo Bistagno (Al) è inquinato da sostanze chimiche, altamente nocive per la salute delle popolazioni, come confermato dagli studi dello IARC (International Agency for Research of Cancer) e dell'NTP (National Toxicology Program USA), e scaricate nel fiume dagli impianti dell'Acna chimica organica di Cengio (Sv) unica responsabile della situazione di depauperamento;

l'attività produttiva dello stabilimento Acna chimica organica era stata sospesa dal 5 agosto al 19 settembre 1988;

dal 25 maggio al 5 luglio 1989 la stessa azienda aveva provveduto ad una

progressiva sospensione dei cicli produttivi per apportare interventi migliorativi alle opere di contenimento del percolato;

il 6 luglio l'Acna prima del passaggio ad Enimont con atto unilaterale procedeva alla ripresa delle produzioni in contrasto con gli impegni assunti con il Ministero dell'ambiente che con ordinanza ministeriale del 6 luglio 1989 provvedeva alla sospensione per 6 mesi delle attività della azienda;

l'evolversi della situazione, anche sulla base dei soli fatti succedutisi negli ultimi anni, dimostra l'incompatibilità con l'ambiente e con la Valle Bormida dell'Acna così come nella struttura ancora esistente;

il sito Acna sulla base delle risultanze dell'indagine sulle caratteristiche del sottosuolo dello stabilimento Acna del giugno 1989 risulta essere una discarica di rifiuti tossico nocivi, di circa 30 milioni di metri cubi sulla cui superficie però è consentita la permanenza di « lagunaggi », impianti eccetera, senza alcuna misura atta all'impermeabilizzazione e senza evitare il protrarsi del contatto delle sostanze tossiche con l'acqua di falda, in contrasto con quanto stabilito nelle disposizioni attuative del Comitato Interministeriale all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982;

nei pareri dell'Istituto superiore di sanità del 27 aprile 1989 e della Commissione consultiva tossicologica nazionale del 7 luglio 1989 si afferma rispettivamente che « le sostanze risultate presenti, indipendentemente dalle concentrazioni, sono caratterizzate da caratteristiche tossicologiche intrinseche rilevanti sul piano sanitario... » e che « non esistono sufficienti dati per poter procedere alla valutazione del rischio per la salute della popolazione in relazione alle sostanze chimiche considerate »;

i sistemi di contenimento del percolato che già nella primavera 1989 dimostrarono tutta la loro inconsistenza con la fuoriuscita di liquido inquinante riversa-

tosì nel fiume, sono stati ritenuti dal Servizio geologico nazionale in una nota del 24 agosto 1989 inadeguati in quanto « non costituiscono un sistema continuo ed omogeneo come tipologia » e l'intero apparato « non garantisce la tenuta idraulica totale... » tanto meno in condizioni eccezionali di precipitazioni e quindi di portata della Bormida »;

sono state riscontrate notevoli difficoltà nella realizzazione dei lavori per i sistemi di contenimento del percolato che hanno tra l'altro comportato un notevole ritardo sui tempi previsti e che implicano il sorgere di legittimi interrogativi;

l'inceneritore per rifiuti tossico-nocivi, definito dall'Acna chimica organica come impianto RE/SOL per non sottostare agli obblighi di legge, potrebbe provocare, ove identico a quello attuato a Francoforte sotto il controllo dei verdi, e per loro iniziativa un aggravio dello inquinamento ambientale per una zona già compromessa come la Valle Bormida, con ricadute, per le caratteristiche dei venti prevalenti, su buona parte del basso Piemonte (albese, astigiano, alessandrino), tutte zone caratterizzate da produzioni agricole di elevata qualità come i più grandi DOC piemontesi;

le popolazioni interessate si sono espresse a strangrande maggioranza, (95,94 per cento NO - 4,05 per cento SI - 15163 Votanti su 19393 Elettori pari all'82,43 per cento), contro l'inceneritore RE/SOL nel referendum del 22 ottobre scorso che ha interessato 41 comuni della Valle Bormida;

permanendo la dichiarazione di « area ad elevato rischio di crisi ambientale » e la stessa Acna chimica organica, causa prima dell'inquinamento, si riscontrano gravi conseguenze oltre che per la salute delle popolazioni anche per l'economia della Valle come l'indubbia pubblicità negativa sui prodotti e sull'offerta turistica e l'impossibilità, anche in un periodo di chiusura dello stabilimento di Cengio, per migliaia di agricoltori di

usare l'acqua del fiume e le sue derivazioni per usi irrigui (ordinanze dei Sindaci in attuazione dei pareri delle USSL di Cuneo, Asti, Alessandria del 1° settembre 1989, Acqui Terme del 30 luglio 1987 e del 22 maggio 1989);

se non ritengano opportuno provvedere tempestivamente alla creazione di una autorità super partes per i controlli ed alla chiusura della presa di acqua dell'Acna, dalla Bormida;

a predisporre, con le più moderne tecnologie internazionali un piano di bonifica definitiva del sito Acna e discariche limitrofe, non essendo sufficienti i soli muri di contenimento del percolato, utilizzando altresì la stessa manodopera per i lavori che si renderanno necessari;

a predisporre per l'Acna adeguati provvedimenti per lo sviluppo di nuovi indirizzi produttivi e soprattutto di ricerca, in modo da sottrarre i lavoratori a strumentalizzazioni e ricatti occupazionali;

ad assumere concrete iniziative per la definizione e l'avvio del piano di rinascita della valle, da realizzarsi ed attuarsi con il fattivo contributo delle istituzioni locali, ed Associazioni pubbliche e private evitando che i fondi vengano dispersi in iniziative non pertinenti, come nell'originario piano Ansaldo;

ad adeguare l'inceneritore RE/SOL agli standard di Francoforte ove ogni emissione pare sia praticamente azzerata ed a consentire agli amministratori locali di accertare ciò personalmente onde rispettare la volontà popolare espressa nel referendum del 22 ottobre;

alla riconversione effettiva in tempi rapidi dell'Acna di Cengio, promuovendo un confronto con l'Enimont e con scienziati del massimo livello internazionale, sul rapporto industria e ricerca chimica e ambiente da svolgersi sia presso la Regione Piemonte sia nelle località interessate. (4-16870)

PIRO: — *Ai Ministri dell'interno, degli affari sociali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che — il piccolo Luciano Frigorilli, nato a Roma il 13 maggio 1983 ed abitante in via Ugo Ogetti n. 408, è affetto da atrofia cerebrale con doppia emiparesi e pertanto costretto all'uso di una sedia a rotelle;

Luciano frequenta la prima elementare presso la scuola statale Buenos Aires 95° circolo di via Renato Fucini n. 265;

presso questo istituto opera una insegnante di sostegno per sole 2 ore il che impedisce al bambino di beneficiare nelle ore restanti di interventi educativi individualizzati nonché specializzati;

il suddetto plesso scolastico presenta insormontabili barriere architettoniche;

considerato che i genitori del piccolo Luciano si sono più volte inutilmente rivolti alle autorità competenti —:

se non ritengano di assumere iniziative atte a salvaguardare i diritti del bambino affinché possa, finalmente, godere di interventi educativi specializzati per l'intero orario scolastico;

se non ritengano, inoltre, di assumere iniziative atte a garantire l'applicazione delle più recenti leggi in materia di eliminazioni ed abbattimento delle barriere architettoniche. (4-16871)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

NAPOLITANO, ZANGHERI, TADDEI, VIOLANTE, QUERCINI, MACCIOTTA, MARRI, CERVETTI, CIABARRI, CRIPPA, GABBUCCIANI, LAURICELLA, MAMMONE, NATTA, PAJETTA, RUBBI, SERAFINI ANNA MARIA, ALBORGHETTI, BARBIERI, BARGONE, BENEVELLI, BERNASCONI, BEVILACQUA, BIANCHI, BINELLI, BORDON, BULLERI, CAPECCHI, DIGNANI, FACHIN SCHIAVI, FERRARA, DI PRISCO, FAGNI, GALANTE, GARAVINI, GRILLI, LORENZETTI, MASINI, MINOZZI, MONTANARI, NERLI, PALLANTI, PELLEGGIATI, SANNA, SCHETTINI, NOVELLI, BOSELLI e SERRA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il popolo curdo vive e sopravvive prevalentemente negli Stati di Turchia, Iran, Iraq, Siria;

le terribili condizioni delle popolazioni curde sono giunte da alcuni anni all'attenzione internazionale a causa di gravi episodi di violazione dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale;

il Parlamento europeo: 1) con una risoluzione del 9 aprile 1987 condannava l'Irak per il sequestro e la tortura di 500 bambini curdi; 2) con risoluzione del 18 giugno 1987 ha condannato la Turchia per la politica persecutoria nei confronti dei Kurdi precisando che la salvaguardia dei diritti umani e il riconoscimento dei diritti del popolo curdo costituiscono condizione necessaria per l'ingresso della Turchia nella CEE; 3) con risoluzione del 14 aprile 1988 ha condannato l'Irak per il bombardamento chimico di Halabja ed ha impegnato gli Stati membri della CEE a non esportare armi in Irak; 4) con risoluzione del 15 settembre 1988 ha condannato il massacro dei Kurdi perpetrato con i gas tossici da parte del governo iracheno;

nel 1988 il Senato USA ha predisposto un progetto di legge per definire sanzioni contro l'Irak ritenuto sospettabile di genocidio per le azioni contro il popolo curdo;

presso l'ONU è stata costituita una commissione tecnica incaricata di indagare sull'uso delle armi chimiche in Irak;

il governo italiano non ha preso posizione nemmeno contro l'uso delle armi chimiche contro la popolazione curda;

i rappresentanti del popolo curdo chiedono alla comunità internazionale che: a) il problema curdo sia affrontato dalla Assemblea dell'ONU; b) sia costituita una commissione per indagare sulla violazione dei diritti umani, sulla deportazione e sull'uso delle armi chimiche in Kurdistan; c) la questione curda sia inserita nei negoziati di pace fra Iran e Irak a Ginevra —;

quali iniziative il Governo italiano intenda attivare per contribuire al rispetto dei diritti umani del popolo curdo;

quali posizioni intenda assumere riguardo all'uso delle armi chimiche nei confronti dei Kurdi;

in quale considerazione ha tenuto la risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 1988 richiamata in premessa;

se intenda assumere iniziative presso l'ONU per: a) discutere il problema curdo; b) sollecitare la nomina di una commissione con l'incarico di verificare la violazione dei diritti umani, la deportazione e l'uso delle armi chimiche in Kurdistan; c) inserire la questione curda nei negoziati di pace Iran-Irak. (3-02086)

d'AMATO LUIGI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — in relazione ai recenti passaggi di pacchi azionari della Finanziaria Centro Nord e della Parmalat e con riferimento anche ai programmi nel settore agro-alimentare e al nuovo assetto del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

*network* Odeon TV attualmente in forte perdita — quale sia stato il ruolo finora svolto dal Monte dei Paschi di Siena e quale risulti, allo stato degli atti, l'esposizione dello stesso Istituto bancario, direttamente e attraverso la predetta Finanziaria Centro Nord;

e per conoscere quali siano i rapporti tra la Finanziaria Centro Nord, ora guidata da Calisto Tanzi e Giuseppe Gennari, e il direttore generale del Monte dei Paschi di Siena e se quest'ultimo personalmente, da solo e/o attraverso persone della propria famiglia, abbia stretti collegamenti e interessi in affari comuni con il Gennari in questa e in altre iniziative finanziarie. (3-02087)

MELLINI, d'AMATO LUIGI, CALDERISI e VESCE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della funzione pubblica.* — Per conoscere con quali provvedimenti, in quale data ed in base a quali titoli e procedimenti siano stati nominati « consiglieri dell'onorevole Ministro » dell'industria, commercio ed artigianato i signori Vittorio Barattieri, Pier Luigi Conti, Riccardo Gallo, Mario Gianoni, Giovanni Grasso, Alberto Pera, Giovanni Satta, Roberto Valcamonici, Francesco Vicario e Gustavo Visentini.

Chiedono inoltre di conoscere quale sia l'esatta posizione giuridica di tali consiglieri nell'ambito dell'amministrazione e quale sia la provenienza degli stessi e l'eventuale appartenenza a diversi ruoli di pubbliche amministrazioni, quali incarichi essi eventualmente ricoprano e quali attività svolgano anche al di fuori dell'amministrazione dello Stato.

Chiedono di conoscere se risponda a verità che i suddetti consiglieri sono quasi tutti appartenenti allo stesso partito in cui milita il Ministro.

Chiedono infine di conoscere se abbia fondamento il dubbio che la nomina di tale stuolo di consiglieri abbia avuto il precipuo scopo di inflazionare la carica di « consigliere del Ministro » dovuta at-

tribuire al dottor Vittorio Barattieri che si era cercato di estromettere dall'amministrazione con provvedimenti impugnati avanti alla magistratura amministrativa e da questa sospesi in attesa della decisione sul merito. (3-02088)

BATTAGLIA PIETRO, LOIERO e NUCCI MAURO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere la dinamica ed eventuali responsabilità che hanno causato il grave incidente ferroviario nel quale sono stati coinvolti due treni passeggeri e nel quale hanno trovato la morte 15 passeggeri nei pressi della stazione di Crotone. (3-02089)

PUJIA, NAPOLI, TASSONE, CHI-RIANO e BIAFORA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere:

1) per accertare le cause e le responsabilità dell'immane disastro ferroviario che si è verificato nei pressi della stazione di Crotone nella giornata del 16 novembre e nel quale hanno perduto la vita oltre 15 passeggeri e si sono registrati numerosi feriti;

2) per ammodernare una linea ferroviaria antidiluviana.

Gli interroganti fanno presente che già nella IX legislatura hanno richiamato l'attenzione del Governo per ammodernare la ferrovia ionica. (3-02090)

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Interrogo con urgenza per avere notizie sul disastro ferroviario di Crotone e, possibilmente, sulle cause che lo hanno determinato. (3-02091)

SAMÀ, MACCIOTTA, CICONTE, LAVORATO e ANGELINI GIORDANO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere le cause del gravissimo incidente che nella giornata del 16 novembre ha coinvolto due treni passeggeri poco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

prima della stazione di Crotone causando oltre 15 morti e un numero imprecisato di feriti. (3-02092)

MELLINI, VESCE e CALDERISI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali la pretura circondariale di Locri sia rimasta l'unica in tutta Italia, malgrado l'attribuzione che si è soliti fare a tale sede in occasione di evocazioni retoriche di « frontiera dello Stato », avamposto del medesimo « Stato » etc. per la quale non si è ancora provveduto alla nomina del pretore dirigente e del procuratore presso di essa.

Chiedono di conoscere se risulta se tale ritardo, altrimenti inconcepibile, non sia determinato dall'intento di favorire il dottor Carlo Macrì, aspirante alla nomina a procuratore presso tale pretura, magistrato che al momento si trova nella impossibilità di esser nominato ad una funzione dirigenziale, essendo piuttosto in discussione la sua sospensione dalle funzioni e dallo stipendio stranamente omessa, in quanto imputato di interesse privato in atti d'ufficio ed impegnato in manovre dirette a sfuggire alle conseguenze del fatto di cui è imputato, anche con attività persecutorie nei confronti dei legali di parte civile costituiti nel processo che lo riguarda. (3-02093)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere, visto il decreto ministeriale n. 333 del 27 settembre 1989 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1989 con cui il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti ha emanato il regolamento sui limiti generali di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti sulle strade e sulle autostrade;

constatato che i limiti generali su tutte le strade per tutti i mezzi è fissato di 90 chilometri orari e che invece sulle autostrade per i veicoli con cilindrata inferiore a 1100 centimetri cubi e per i motoveicoli con cilindrata inferiore a 350 centimetri cubi la velocità è consentita fino ai 110 chilometri orari, mentre per veicoli e motoveicoli di cilindrata superiore alle cifre di cui sopra la velocità massima consentita è elevata a 130 chilometri orari;

rilevato che l'articolo 2 del Regolamento dà la facoltà a comuni, province, regioni e in genere agli enti proprietari di strade di elevare il limite di massima velocità ammissibile a 110 e 130 chilometri orari a seconda delle categorie di cilindrata di cui alle lettere B e C dell'articolo 1, a condizione che le strade abbiano le seguenti caratteristiche:

1) abbiano almeno due corsie per ogni senso di marcia e tali corsie siano separate da uno spartitraffico non superabile;

2) non esistano incroci a livello e gli accessi laterali siano segnalati;

verificato che con tali norme in nessuna strada della Sardegna possano essere consentiti i massimali di velocità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale in questione;

ritenuto che un'isola come la Sardegna abbia necessità di comunicazioni ve-

loci essendo caratterizzata 1) dalle grandi distanze, anche in conseguenza della scarsa rete stradale e per effetto della posizione dei centri urbani di maggiore attrazione, localizzati in netta prevalenza vicino alle coste, 2) con la capitale dell'isola nella costa meridionale e la seconda città nella costa settentrionale, 3) con un turismo che entra nell'isola prevalentemente da accessi situati nella costa nord e deve pertanto superare le distanze di diverse centinaia di chilometri per raggiungere le coste meridionali; ed altrettanto dicasi per coloro che devono muoversi da Porto Torres, Sassari e Olbia verso le zone economiche più sviluppate o i centri di burocrazia regionale e statale prevalentemente concentrate a sud dell'isola;

rilevato che le necessità di comunicazione veloci nel traffico stradale sono in Sardegna acute anche dalla disgraziata congiuntura di una rete ferroviaria che è tra le più disastrose d'Italia e che consente ai treni velocità che non superano i 40 chilometri orari di media per cui chi non vuol perdere tempo è obbligato al trasporto su strada;

considerato altresì che la più importante e la più trafficata arteria dell'isola (la SS 131) ha numerose tratte nelle quali sono rispettate le caratteristiche di cui all'articolo 2;

verificato che gli attuali stanziamenti ANAS sono insufficienti -:

se non ritenga opportuno dare disposizione all'ANAS di cui il Ministro è anche presidente, per attivare quanto prima e con carattere di somma urgenza gli interventi necessari all'impianto della barriera centrale nei tratti ancora sprovvisti, magari usando il sistema dei guardrails ed eliminarne gli incroci a raso tuttora esistenti e che l'ANAS ha individuato in sei punti (Giave, Padru, Mannu, Paulilatino, Zeddiani, S. Anna, Terralba) e nella costruzione delle stradelle di servizi laterali;

i sottoscritti ritengono anche che debba essere adottato un diverso sistema

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1989

di appalti, anche per evitare il ripetersi della vergognosa situazione attuale del non progredire dei lavori oltre il primo tratto di 20 chilometri da circa 10 anni; il Ministro interpellato potrebbe adottare il sistema della concessione a grandi imprese nazionali che associno le imprese locali per almeno il 70 per cento dei lavori;

gli interpellanti auspicano che il Ministro disponga che questi interventi che attengono alla sicurezza del traffico nella principale arteria della Sardegna e che comportano un impegno non inferiore ai 200 miliardi, trovino lo spazio operativo nelle capacità e nel bilancio dell'ANAS attingendolo magari ai circa 3.000 miliardi dei residui passivi.

(2-00748) « Piredda, Cherchi, Rais, Culumbu, Pisanu, Rojch, Nonne, Contu, Soddu ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

due cittadini italiani sono stati testimoni presso il posto di frontiera di villa Opicina di episodi di puro arbitrio nella concessione di permessi di ingresso in Italia nei confronti di cittadini stranieri (turchi, rumeni, bulgari);

secondo quanto riferito da testimoni oculari la concessione del permesso di ingresso agli stranieri non soggiaceva ad alcun criterio di carattere legale quale ad esempio la regolarità dei documenti, bensì esclusivamente dalla valutazione personale e discrezionale degli addetti in quel momento al servizio, valutazioni basate indifferentemente sulla quantità di valuta in possesso del richiedente, sulla sua destinazione, sulla sua condizione di lavoratore, di studente o di turista, sulle persone che lo accompagnano e così via;

il comportamento da parte degli addetti e l'accettazione rassegnata dei cittadini stranieri ha suscitato nei testimoni

l'allarmante preoccupazione che si trattasse di una prassi ormai consolidata ed abituale;

tali condotte configurano gravi violazioni di legge in quanto la concessione di visti di ingresso dovrebbe sottostare a regole che prescindano da valutazioni discrezionali di gradimento personale dei singoli pubblici ufficiali, i quali sono appunto chiamati a svolgere una pubblica funzione —:

se non ritenga opportuno il Governo intervenire urgentemente al fine di:

accertare quali siano i criteri applicati nella concessione di visti di ingresso ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta, ed eventuali responsabilità a carico di tutti quei pubblici ufficiali che abbiano fatto, o facciano, un uso improprio dei poteri loro attribuiti;

fornire nuove e precise disposizioni ai pubblici ufficiali dei posti di frontiera affinché svolgano il compito istituzionalmente loro affidato seguendo criteri di legalità.

(2-00749) « Lanzinger, Bassi Montanari ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere — premesso che:

il Parlamento non può oltre tollerare, specie in questa delicata fase, forme di interferenza e/o persuasione che includano argomentazioni fuorvianti e false quali risuitano (alla luce delle recenti informazioni assunte in America) quelle contenute nella lettera indirizzata il 3 novembre 1989 « ai signori Onorevoli componenti la decima Commissione attività produttive, commercio e turismo » a firma direzione generale dell'unione petrolifera;

in essa fra l'altro, si dichiara ed ammette come tecnicamente realizzabile (previo s'intende preventivo accordo a livello CEE) una ulteriore riduzione del li-

mite del cancerogeno benzene così come peraltro altri Stati già fanno;

non risulta esistente un piano organico di catalizzazione rapida ed in massa di significative quote di vetture circolanti sì da assicurare l'abbattimento fino al 90 per cento come si afferma, di tutte le emissioni gassose inquinanti;

non risulta assolutamente vero che oncologi e tossicologi di chiara fama abbiano sin qui inequivocabilmente affermato che le frazioni aromatiche siano state « ovunque sempre considerate al di sotto della soglia di qualsiasi rischio » così come si potrebbe dedurre dal contesto della nota stessa;

risulta invece con tutta probabilità non rispondente a verità il fatto che il contenuto in aromatici della benzina senza piombo prodotta in Italia sia, in virtù della convenzione sottoscritta fra Ministero dell'ambiente e petrolieri, entro valori medi inferiori od uguali a quelli registrati nel resto dell'Europa (benzene 4,43 per cento peso contro 2,21 per cento in Svizzera, 3,57 per cento in Francia, 3 per cento in Svezia, 2,6 per cento in Germania ed aromatici totali rispettivamente 45,3 per cento peso, contro 33,83 per cento, 45 per cento, 46,6 per cento, 37,1 per cento) così come autorevoli riviste ed altre fonti qualificate continuano a ribadire —:

in virtù di quale indifferibile motivazione, a matrice esclusivamente ecologica, si debba da subito incentivare un carburante tanto controverso e palesemente giustificabile solo da motivazioni meramente economiche e come tali, di opinabile efficacia complessiva;

stanti le affermazioni possibilistiche rese dai petrolieri in termini di struttura

compositiva migliorabile dei carburanti a matrice ecologica, come mai:

a) l'argomento non sia stato ancora riproposto in sede CEE sotto forma di preventiva richiesta di aggiornamento alla Direttiva 85/219 CEE;

b) per quale ragione l'Italia debba intanto pedissequamente adeguarsi alla suddetta direttiva solo limitandosi ad una formale limitazione « media » del benzene che nella sostanza avalla quanto presentemente già fanno i petrolieri;

c) per quale ragione, prima di coinvolgere una nazione intera in rischi potenziali di così vaste proporzioni, non si sia preventivamente pensato di fissare una connotazione merceologica ben precisa per tutti i carburanti, con ciò derogando da regole di buon senso consolidato anche per mercati di dimensioni 25.000 volte inferiori (caso vernici);

se risulti vera la notizia e motivata la ragione, per cui ad esempio negli USA e nella Germania Federale, si sia deciso di contrarre il benzene all'1 per cento massimo unitamente a drastiche riduzioni anche per quanto concerne le altre frazioni aromatiche presenti nelle benzine;

se infine risponda a verità che il mercato delle vernici, pari a 50.000 t/a circa (dal quale il benzene è praticamente bandito) coincida singolarmente in termini ponderali, alla quantità di benzene « tal quale » che annualmente viene rilasciata nell'atmosfera dal solo traffico veicolare e se, per tale ragione, non trovino appunto fondato motivo le richieste di non autorizzare per legge espressa possibili aumenti ed indirette incentivazioni per l'uso di tale cancerogeno; quali che siano le benzine ed ancor peggio, adducendo motivazioni ecologiche.

(2-00750)

« Martinat ».